ACTA ITALICA

DUE RELAZIONI
SULLA EREZIONE DEI MONTI
DI

PUBBLICHE PRESTANZE IN BOLOGNA

(1655-1744)

a cura di

GIANFRANCO ORLANDELLI

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXVIII

LA
FONDAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA AMMINI-
STRATIVA È STATA CO-
STITUITA DALLA CASSA
DI RISPARMIO DELLE
PROVINCIE LOMBARDE
CON L'ADESIONE DEL
MINISTERO DELL'INTER-
NO E DEL COMUNE DI
MILANO

ACTA ITALICA

RACCOLTA DI DOCUMENTI
SULLA
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
IN ITALIA
DAL MEDIOEVO ALLA COSTITUZIONE
DELLO
STATO NAZIONALE

PUBBLICATA DALLA
FONDAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA AMMINISTRATIVA
E DIRETTA DA
GIANFRANCO MIGLIO

14

BOLOGNA: Reggimento (1506-1796)
B III d

ACTA ITALICA

BOLOGNA: Reggimento (1506-1796)

SERIE B: AMMINISTRAZIONE CENTRALE

DIVISIONE III: FINANZIARIA

Sezione d: Debito Pubblico

DUE RELAZIONI
SULLA EREZIONE DEI MONTI
DI
PUBBLICHE PRESTANZE IN BOLOGNA

(1655-1744)

a cura di
GIANFRANCO ORLANDELLI

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXVIII

INTRODUZIONE GENERALE

CAPITOLO PRIMO

e due relazioni che qui si pubblicano rappresentano la situazione del debito pubblico a Bologna ad un secolo di distanza l'una dall'altra: la prima alla metà circa del XVII, la seconda alla metà del secolo XVIII.

Dalla prima alla seconda il panorama appare di molto mutato: moltiplicato il numero dei ‹ Monti di prestanze pubbliche ›, straordinariamente accresciuto l'ammontare dei capitali mutuati; Monti antichi svuotati grado per grado delle loro prerogative originarie ed infine assorbiti da altri, di istituzione più recente, a diverso regime, eretti nel nome del bisogno e sotto il segno dell'instabilità; instabilità governata dall'interferire dei diritti, dall'intrico dei privilegi, dal fluttuante regime delle cause civili; cause civili mai esauste, che si chiudono per riaprirsi sotto altro titolo, ferite sempre aperte che tendono a trasformarsi in una ferita unica ed insanabile; pulsare di una circolazione, ansito di un respiro sempre più corto, sempre più affannoso, tanto più drammaticamente percettibile in quanto si leva sul generale ristagno di una vita in cui le magistrature sembrano non avere storia.

Il regime montista bolognese, che ha il suo massimo incremento appunto nel periodo della Legazione pontificia (1506-1796), si origina verso la fine del secolo XIV ed appare profondamente influenzato dall'‹ *Instrumentum ordinationis et fundationis offitii thesaurarie comunis Bononie* ›[1], del 18 marzo 1440, un atto che collegò le sorti dell'antica ‹ Massaria › del Comune con quelle del debito pubblico, allora di istituzione recentissima.

1. Ne ho dato l'edizione in Appendice all'Inventario de *Gli uffici economici e finanziari del Comune di Bologna dal XII al XV secolo* (Roma 1954) 163-178.

Per risalire alle origini, occorrerà quindi seguire i due diversi filoni, distinti fino al 1440, della Tesoreria e del ‹ Monte di pubbliche prestanze ›: la fusione di questi due istituti, germinati in tempi diversi da un medesimo sostrato comunale, li organizzerà in un sistema che sta alla base di quel regime montista i cui contorni si specchiano, durante il Sei e Settecento, nelle nostre relazioni.

La ‹ Massaria › del Comune incomincia ad interessarci in modo diretto verso la fine del secolo XII, quando una grave crisi politico-istituzionale ne riforma radicalmente la struttura. Nel primo regime podestarile il Massaro è un cittadino, incaricato della custodia e della amministrazione dei beni e della moneta del Comune sotto il diretto controllo di un Podestà forestiero. L'elementarità del sistema corrisponde ad un periodo in cui le strutture amministrative del Comune sono ancora primitive, quasi diremmo provvisorie, già da tempo in crisi nel 1195 [2], quando la sospetta connivenza degli allora due Massari col Podestà, tutti compromessi nel tentativo signorile del Vescovo Gherardo, ne determina la caduta.

L'istituto di ‹ massaria › riemerge completamente trasformato dalla crisi del 1195: la funzione amministrativa è demandata ad altri organi di nuova istituzione [3]; il controllo, prima affidato al Podestà, passa ora in mano di corpi collegiali che nel corso del secolo XIII si organizzano in modo sempre più complesso; la stessa custodia dei beni del Comune, che rimane al Massaro, viene da lui effettuata sotto il diretto controllo degli organi preposti alla amministrazione di quei beni [4], sottoposti a loro volta al sindacato delle magistrature di controllo [5]; all'antica ‹ massaria › rimane il solo compito di ricevere e pagar denaro per conto del Comune. In breve: al cambiamento delle funzioni corrisponde in modo speculare anche il cambiamento di nome dell'istituto, che non è più ‹ massaria ›, ma ‹ depositaria ›, anzi ‹ massaria seu depositaria ›, come nei documenti, secondo la tradizione onomastica comunale che ama indicare gli istituti col cumulo dei nomi corrispondenti alle loro diverse fasi di sviluppo.

Pertanto, già alla fine del secolo XII, la ‹ depositaria › del Comune risulta così organizzata come un istituto modernissimo, netto da preoccupazioni che non siano quelle di perfezionare gli strumenti tecnici indispensabili per il suo funzionamento, segnatamente il sistema di registrazione entrate-uscite ed il mandato di pagamento. Nel corso dei secoli XIII e XIV queste tecniche sono già così evolute che la loro strumen-

2. Il fatto stesso che i Massari, nel 1195, fossero due anzichè uno, è indice di crisi del sistema, già in atto anteriormente a quegli avvenimenti che determinarono la riforma dell'intero organismo comunale; in proposito rinvio a quanto ho detto ne *La revisione del bilancio nel Comune di Bologna dal XII al XV secolo*, in « *Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna* » (ns) 2 (1951) 157-218, alle pagine 157-163, e ne *Il sindacato del Podestà* (Bologna 1963), dove si troverà riproduzione ed edizione della prima carta bolognese di sindacato straordinario del 1195 (alle pagine 7-19).

3. Segnatamente ai Procuratori del Comune; cfr. *La revisione del bilancio* cit. 163-165.

4. Sono i Procuratori del Comune, che tengono inventario dei beni depositati in ‹ massaria ›; cfr. *Gli uffici economici e finanziari del Comune di Bologna* cit. XVI-XVII dell'Introduzione e 5-17 dell'Inventario.

5. Per queste si rinvia a *La revisione del bilancio* cit., 163-169, ed a *Il sindacato del Podestà* cit., 39-71, dove si troverà riproduzione, edizione e commento dei principali avanzi documentari delle magistrature bolognesi che esercitano il sindacato in base alla legislazione statutaria del 1245-67, per la quale cfr. L. FRATI *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, 3v (Bologna 1869-1877).

talità si può gradualmente sostituire alla essenzialità del controllo dei corpi collegiali, sostituzione peraltro che si accompagna al progressivo declinare del regime comunale delle arti ed al corrispondente recedere dal governo dei corpi rappresentativi.

A conclusione di questo processo, che matura il suo ciclo verso la fine del secolo XIII, la stessa funzione di controllo, strappata al Podestà dopo la crisi del 1195, con la legislazione del 1288 ritorna nelle sue mani, ora esercitata da un apposito Giudice espressamente delegato al sindacato [6]; dei corpi collegiali che durante il corso del secolo XIII avevano esercitato queste prerogative, ammantati da un abito mezzo amministrativo e mezzo giudiziario, alla fine di questo stesso secolo non rimane che l'obbligo, più formale che sostanziale, fatto al Giudice preposto al sindacato di pubblicare i suoi atti davanti al ‹ Consiglio degli Ottocento ›.

All'affinamento tecnico della ‹ depositaria › si viene così ad affiancare un analogo affinamento degli organi amministrativi propriamente detti e delle magistrature di controllo, che distinguono in modo sempre più nitido le loro prerogative e nello stesso tempo si svuotano di quella politicità che nell'età precedente era stata alla base della loro forza.

Ma nel corso del secolo XIV, ed ancor più nei primi decenni del XV, appare chiaro che questi affinatissimi strumenti tecnici, di depositeria, di amministrazione, di controllo, possono essere facile preda del nuovo regime signorile. Più che i tentativi di Romeo Pepoli, presto stroncati dall'ancor vigile sospetto comunale, sono le novità apportate da Bertrando del Poggetto nel terzo-quarto decennio del secolo XIV (1327-34), e soprattutto il suo introdurre in città tipiche forme di governo del nuovo regime signorile [7], che valgono a dimostrare come l'organizzazione amministrativa elaborata dal Comune nel corso dell'età precedente, non più sostenuta da una effettiva partecipazione dei corpi collegiali al governo, possa essere piegata con straordinaria elasticità alle mutate esigenze della politica.

Circa un secolo dopo, quando prevalgono in Bologna le forze di Nicolò Piccinino (quarto decennio del secolo XV), la situazione si presenta già assai vicina al suo nuovo punto di rottura. L'intervallo di tempo fra Bertrando e Piccinino è coperto da molteplici esperienze signorili: di Taddeo Pepoli (1337-47), di Giacomo e di Giovanni Pepoli (1347-50), di Giovanni Visconti (1350-54), di Giovanni da Oleggio (1355-60), dei vicarii pontifici (1360-76). La disperata reazione comunale, che porta alla cacciata di questi ultimi e tenta di richiamare in vita quelle forme di governo collegiale che già erano fiorite nel corso del secolo XIII, non trova seguito nè rispondenza nelle mutate condizioni politico-sociali, e presto naufraga in rinnovati tentativi signorili, dei Gozzadini, dei Bentivoglio, dei Canetoli, poi ancora dei Visconti. E quando da ultimo Nicolò Piccinino, nel quarto decennio del secolo XV, sarà riu-

6. Per queste forme di controllo si rinvia a *Il sindacato del Podestà* cit., 73-130, dove si troverà riproduzione, edizione e commento dei principali avanzi documentari delle magistrature bolognesi che operano il sindacato in base alla legislazione statutaria del 1288, per la quale cfr. G. Fasoli - P. Sella *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, 2v (Città del Vaticano 1937-1939).

7. Segnatamente la supplica ed il decreto; in proposito si rinvia a quanto si è detto ne *La supplica a Taddeo Pepoli* (Bologna 1962) 41-72.

scito a piazzare un uomo di sua fiducia alla direzione di quel perfetto strumento tecnico che è la ‹ depositaria › del Comune, si troverà praticamente ad avere in mano le intere finanze cittadine, anzi, la città tutta.

Con questo siamo fra il 30 agosto 1438[8] ed il 4 febbraio 1440[9], all'epoca di Raffaello Foscherari ‹ Depositario perpetuo ›, dotato dal Piccinino della incredibile prerogativa di trasmettere questa qualifica agli eredi. È così che si ripresentano, a distanza di oltre due secoli, in forma diversa, in ambiente di molto mutato, le stesse condizioni che già avevano portato alla ormai lontana crisi del 1195: siamo alla vigilia della seconda riforma dell'antica ‹ massaria › del Comune, quella che la trasformerà da Depositaria in Tesoreria, anzi, come si diceva[10], in ‹ massaria depositaria sive thexauraria ›.

L'altro organismo che ci interessa, il primo ‹ Monte di pubbliche prestanze ›, nasce invece verso la fine del secolo XIV, esattamente nel 1394; in quel torbido periodo di illusoria restaurazione comunale che segue la cacciata dei Vicarii pontifici, del 1376.

Se non andiamo errati, esso germina dal terreno delle collette, che nel ‹ Monte di pubbliche prestanze ›, ovvero ‹ Monte delle Quattromila Elette ›, si ripresentano nude della loro veste coattiva e ricche degli allettamenti di una diretta compartecipazione al governo, da conseguirsi previa l'estrazione a sorte fra i mutuanti dei cosiddetti uffici da utile, cioè di quegli uffici che davano gettito a chi li amministrava.

In sostanza, considerato il periodo nel quale tale fenomeno si manifesta, ora la necessità del fragile Comune restaurato, anzichè semplice, appare duplice: necessità di fondi da un lato; necessità di richiamare all'antico interesse per la cosa pubblica quelle categorie, specie artigianali, che da esso si erano distaccate, meglio diremmo irrimediabilmente distaccate.

Eppure, a ben considerare, il principio che si voleva seguire era quello stesso che già aveva dato l'avvio alla grande partecipazione delle arti al governo cittadino nel secolo XIII. Allora la cessione di case, botteghe, mulini, strumenti di lavoro (mole, gualchiere)[11], effettuata dal Comune alle nascenti organizzazioni artigianali, aveva in certo modo rappresentato la materiale cessione di una parte del governo a queste stesse organizzazioni, che come tali avevano mostrato d'intenderla reclamando una sempre più larga e corrispondente partecipazione al governo della cosa pubblica.

Ma ora, sul finire del secolo XIV, le condizioni sono di molto mutate, mutata la situazione politica, mutata la struttura del Comune, mutata la posizione psicolo-

8. È la data di nomina di Raffaello Foscherari a Tesoriere perpetuo; in proposito rinvio a quanto ho detto in *Note di storia economica sulla signoria dei Bentivoglio*, in « *Atti e Memorie della Deputazione di Romagna* » (ns) 3 (1953) 205-398, a pagina 236.

9. È la data della eliminazione di Raffaello Foscherari; cfr. *Note* cit., 247.

10. A pagina X.

11. È il caso degli atti di fondazione dell'arte della lana, del 1231-35; cfr. *Gli uffici economici e finanziari del Comune* cit., 5, testo e nota 1.

gica dei soggetti. Dell'offerta di partecipare attivamente al governo, presentata al pubblico con la fondazione del < Monte delle Elette >, null'altro si riesce ad apprezzare, nè altro conviene apprezzare, che il vantaggio materiale, l'utile derivante dai luoghi e dal commercio dei luoghi di questo Monte, commercio del quale ancora si discorre nelle nostre relazioni del Sei e Settecento [12].

D'altra parte, anche se il controllo politico appare oramai irrimediabilmente sfuggito alle rappresentanze cittadine, non è detto che si debba perdere anche il controllo della situazione amministrativa di quel centro in cui si seguita e si seguiterà a vivere per l'avvenire. Anzi: su questo punto convergono ora le maggiori preoccupazioni, presto tutte le preoccupazioni di quella classe che i nuovi tempi hanno generato, la classe che nel corso dei secoli XVI-XVIII costituirà il patriziato bolognese.

Se i due Monti delle Moline e delle Gualchiere, eretti rispettivamente nel 1416 e nel 1434 sui residui di antiche prerogative comunali, possono ancora apparire prevalentemente suscitati da quegli intendimenti di governo che avevano portato alla fondazione del primo < Monte di prestanze pubbliche >, ora rivolti verso specifiche categorie artigianali, il Monte ovvero < Credito della Tesoreria vecchia > [13], esso pure del 1434, non può non apparire gravitante attorno ad un centro d'interesse tutt'affatto diverso, già completamente proiettato verso quello che sarà il futuro, un lungo futuro di oltre tre secoli, non verso il passato.

Attraverso questo credito, che si configura come < Monte di pubbliche prestanze > mediante mutuo effettuato al Comune, un gruppo ristretto di famiglie — rappresentate in tutto da ventun persone, altrettanti sottoscrittori di quello che verrà chiamato il < Credito della Tesoreria vecchia >, — riesce a mettere le mani, come corrispettivo del mutuo, sulla gestione dell'antica < massaria > del Comune, depositaria di tutte le entrate pubbliche ed elaboratrice dei preventivi e consuntivi camerali.

Vero è che il colpo non riesce, almeno in quel particolare momento. Anzi: la gravità dell'alienazione induce il Piccinino in un primo tempo a negarla, e quindi lo incoraggia a rinnovarla trasferendola per conto proprio su una persona unica e sulla famiglia di una persona unica di sua fiducia, Raffaello Foscherari < Tesoriere perpetuo >. Ma quello che non era riuscito attraverso il mutuo del 1434, riesce invece nel 1440: la situazione, pure nel torbido periodo che si attraversa, si rivelerà matura sotto ogni punto di vista, specie dopo le esperienze del precedente insuccesso e dopo il contingente intervento di Nicolò Piccinino nella questione, ovviamente transitorio, ma valido a cancellare anche nei più timidi ogni residuo di scrupolo ed ogni superstite incertezza.

Per l'atto del 18 marzo 1440 un ristretto gruppo di persone, rappresentanti le maggiori famiglie bolognesi, s'impegna di versare e versa al Comune la somma di 12.000 lire di bolognini d'argento, prestito garantito da tutte le entrate pubbliche

12. Alle pagine 3-4 e 30-32.
13. Così verrà chiamato nell'atto del 18 marzo 1440, e così anche nelle nostre relazioni.

e perpetuamente rinnovabile, una volta saldato il precedente, a richiesta della ‹ Camera del Comune ›. I sottoscrittori dei luoghi di questo monte perpetuo riceveranno la somma di 66 lire 13 soldi e 4 denari per ogni 100 lire di partecipazione al mutuo, e ciò non a titolo d'interesse, ma di provvigione, di compenso per la gestione di quell'ufficio di Tesoreria che ad essi viene attribuita e che essi si assumono in perpetuo; per la gestione di tale ufficio i sottoscrittori del mutuo prenderanno il nome di Tesorieri, e come tali saranno tenuti ad organizzarsi in corpo collegiale, governato da un particolare statuto e da particolari norme; il commercio dei luoghi di questo Monte, data la straordinaria rilevanza della funzione che ad esso era attribuita, non sarà libero, ma sarà soggetto caso per caso all'approvazione dell'intero ‹ Consiglio di Tesoreria ›. L'interesse del mutuo, anzi, la provvigione del 66.13.4 per cento, come si diceva, dovrà essere ricavata dagli antichi proventi di Tesoreria, capsoldi, aggio sulle monete ed altro, tutte cose che già erano state messe alla base del precedente mutuo del 1434; per questo il cosiddetto ‹ Credito della Tesoreria vecchia › viene assorbito, a speciali condizioni specificate nell'atto, nel ‹ Credito della Tesoreria Nuova ›.

Da questo momento, cioè dal 18 marzo 1440, i giornali di entrata e uscita, nonchè i mastri di Tesoreria, come pure i libri di conto di tutti gli ufficiali che toccano ovvero toccheranno per l'avvenire beni o moneta del pubblico, spariscono dall'Archivio del Comune, dalla ‹Camera degli Atti›[14]. La loro conservazione ora spetta al ‹ Consiglio di Tesoreria ›, così come prima spettava alla ‹ depositaria ›, e prima ancora alla ‹ massaria › del Comune; e come la ‹ depositaria › prima del 1440 era solita approntare, sulla base di questi libri, i preventivi ed i consuntivi camerali da sottoporre alla approvazione degli organi di governo, ora è il ‹ Consiglio di Tesoreria › che prepara questi conti e li sottopone al governo cittadino, il quale provvederà a farli approvare dal Legato pontificio. Ma ‹ Consiglio di Tesoreria › e governo cittadino, sia esso rappresentato dai Sedici Riformatori dello Stato di Libertà[15] ovvero dal Senato[16], praticamente si identificano: entrambi gli organismi, per quanto configurati diversamente sotto l'aspetto giuridico, sono cioè costituiti dalle medesime persone fisiche, o quanto meno dai rappresentanti degli stessi interessi familiari, persone che da un lato, come Tesorieri, si presentano tutelate dal diritto privato, e dall'altro, come Riformatori o Senatori, esercitano ancora quello che del potere pubblico è rimasto alle antiche magistrature cittadine, ivi compresa la funzione di controllo sugli atti di Tesoreria.

Gli stessi Bentivoglio, che reggeranno la signoria della città dal 1443 al 1506, non potranno nulla contro questa organizzazione del patriziato bolognese, maturata attraverso l'amara rinuncia all'autonomia politica e tutta tesa alla tutela di uno ‹ sta-

14. Cfr. *Gli uffici economici e finanziari del Comune di Bologna* cit., xxviii-xxxii dell'Introduzione e nell'Inventario; l'Archivio della Tesoreria riformata, affidato al ‹ Consiglio di Tesoreria ›, venne probabilmente distrutto verso la fine del secolo XVIII.

15. Nel periodo della signoria dei Bentivoglio (1443-1506).

16. Dopo la cacciata dei Bentivoglio e nel periodo della Legazione pontificia (secoli XVI-XVIII).

tus › amministrativo che diritto privato e diritto pubblico, stando allo spirito ed alla lettera dell'accordo del 18 marzo 1440, devono concorrere a tutelare[17] per scongiurare i pericoli di un avvenire che altrimenti avrebbe potuto travolgere anche questo estremo baluardo delle antiche libertà comunali.

Ed in effetti i Bentivoglio, dopo che Annibale avrà pagato con la vita il tentativo di infrangere il nuovo assetto del massimo istituto finanziario cittadino[18], muteranno politica, anzi nel 1447 otterranno con Sante la conferma pontificia[19] dell'atto del 18 marzo 1440, e con Giovanni II, — attraverso la fondazione del cosiddetto Monte ovvero Credito della Partecipazione dei Bentivoglio[20], cui si addiviene con un complicato gioco di concessioni e delibere armeggiato a lungo fra gli organi di governo ed il Consiglio di Tesoreria, — si adatteranno ad inserirsi essi stessi, i grandi esclusi del 1440 ed ora famiglia fra le famiglie, nel nuovo assetto amministrativo cittadino.

Cacciati i Bentivoglio (1506), il governo pontificio erediterà una situazione di fatto già solidamente precostituita, una situazione che non si può combattere combattendo gli uomini, perchè non è espressione di singoli uomini, ma dello spirito di una intera classe, la stessa che ora si stringe attorno al governo pontificio così come nella seconda metà del secolo XV si era stretta attorno ad un signore cittadino. Del resto, anche quando sarà stata eliminata la signoria cittadina, nemmeno la confisca delle quote dei reprobi sarà possibile: i luoghi della cosiddetta Partecipazione dei Bentivoglio dovranno essere ripartiti, dal restaurato governo di Roma, fra i nuovi fedeli della prima ora.

Questo stato di cose, come si diceva, avrà importanza determinante sul singolare incremento del regime montista bolognese durante il periodo della Legazione pontificia. Non potendo ricorrere alla Camera del Comune di Bologna, la quale non si lascerà sfuggire un quattrino di fra le maglie dei preventivi e consuntivi accortamente congegnati fra il ‹ Consiglio di Tesoreria › ed il Senato locale[21], la Camera Apostolica, quando sarà stretta dal bisogno, si vedrà obbligata a ricorrere alla erezione in loco di sempre nuovi ‹ Monti di pubbliche prestanze ›: questo permetterà da un lato di far fronte a determinate esigenze del momento, alle quali non sembrava si potesse provvedere altrimenti; dall'altro gioverà a sottrarre grado per grado al ‹ Consiglio di Tesoreria › le singole voci d'entrata, assegnandole come dote ai varî Monti.

17. Per il contributo dello Studio bolognese alla tutela ed alla difesa degli interessi della classe senatoria durante il periodo della Legazione pontificia, ed in ispecie nel secolo XVIII, rinvio a quanto ho detto in *Considerazioni sui capitoli di Nicolò V coi Bolognesi*, in « *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali storiche e filologiche* » (8s) 4 (1949) 454-473, alle pagine 454-459.

18. Per la politica di Annibale Bentivoglio nei confronti del Credito della Tesoreria rinvio a quanto ho detto ne *La ‹ Partecipazione › dei Bentivoglio*, in « *Atti dell'Accademia di scienze lettere ed arti di Palermo* » (4s) XI (1952) 241-265 e nelle *Note* cit., 241-271.

19. Col XII dei Capitoli di Nicolò V coi Bolognesi, del 24 agosto 1447, cfr. *Considerazioni* cit., 468-473; per la politica di Sante v. *Note* cit., 278-292.

20. In proposito v. *Note* cit., 293-299.

21. Per il meccanismo che regola il gioco dei preventivi e consuntivi della Camera del Comune v. *Note* cit., 300-398.

Così almeno fino alla prima metà del secolo XVII, fase che è rispecchiata nella prima delle nostre relazioni; ma quando appariranno chiari i difetti insiti nel sistema, si cercherà di ricorrere ad altri mezzi, segnatamente quelli della soppressione, fase che si riflette nella seconda relazione della metà del secolo XVIII.

Pertanto, in mancanza degli atti di Tesoreria che dal 1440 spariscono dall'Archivio pubblico per non più ricomparire [22], nel marasma in cui la soppressione napoleonica lasciò le carte dei < Monti bolognesi di prestanze pubbliche > [23], le nostre due relazioni, rispettivamente localizzate nella metà del Sei e del Settecento, ci sembrano fornire un non trascurabile documento di quella situazione le cui caratteristiche generali, durante il periodo della Legazione pontificia, ci appaiono così vivacemente colorite come si accennava all'inizio.

22. L'Archivio della Tesoreria, come già si è detto, venne probabilmente distrutto dagli stessi Tesorieri poco prima della venuta delle armate napoleoniche; peraltro anche anteriormente alla sua totale distruzione esso doveva conservare ben poco della documentazione antica, rientrando nell'interesse della classe senatoria bolognese piuttosto la eliminazione sistematica che la regolare conservazione degli atti di Tesoreria, una volta approvati anno per anno dal Legato pontificio i preventivi ed i consuntivi della Camera del Comune, unica documentazione pervenutaci.

23. Da questo punto di vista le due relazioni, specie la seconda, costituiscono strumenti indispensabili per il riordinamento dell'Archivio dei < Monti bolognesi di pubbliche prestanze >; nel contempo esse forniranno una guida per la ricerca e la edizione dei principali atti pertinenti alla fondazione ed al governo dei Monti (cfr. in < *Acta Italica* > il *Piano particolare di pubblicazione* relativo a Bologna, in corso di stampa), lavoro che metterà a disposizione degli studi la documentazione originale, fra l'altro indispensabile per il corretto riordinamento del fondo archivistico.

CAPITOLO SECONDO

Il compilatore della prima relazione, del 1656, è Floriano Nanni [24], Primo Cancelliere del Senato bolognese dal 15 dicembre 1626 all'8 gennaio 1664. Il Nanni entrò nella Cancelleria del Senato, «discendi gratia absque ullo salario et regaleis», il 5 novembre 1621 [25]. Regolarmente stipendiato dal 30 dicembre 1622 [26], ufficialmente dotato dell'accesso al Senato il 10 giugno 1623 [27], il 1 settembre 1624 fu nominato Segretario dell'Ambasciatore bolognese a Roma [28], ed a Roma rimase fino al 28 agosto 1627 [29], riprendendo servizio presso la Cancelleria del Senato l'11 febbraio 1628 [30]. Frattanto, mentre ancora si trovava presso l'Ambasciatore a Roma, il 15 dicembre 1626 era stato nominato Primo Cancelliere del Senato [31] ed il 1 febbraio 1627 aveva ottenuto i pieni diritti di cittadinanza, imperfetti per parte di padre, ivi compreso l'accesso al ‹ Collegio dei Notai › [32]. Rientrato a Bologna e reintegrato nelle sue funzioni di Primo Cancelliere del Senato, dal 22 novembre 1642 [33] fu anche Calcolatore ed ‹ agente camerale › presso la ‹ Fiera del Pavaglione › [34], incarico che gli venne regolarmente riconfermato di triennio in triennio [35] anche dopo il suo collocamento a riposo, dell'8 gennaio 1664 [36]. Il 28 dicembre 1647 era stato nominato anche ‹ Calcolatore delle Milizie › per un triennio [37], e durante il 1651 aveva esercitato le funzioni di Segretario Maggiore del Senato, in sostituzione di Matteo Pellegrini, chiamato a Roma come Vicebibliotecario presso la Santa Sede [38].

24. Per la segnatura archivistica cfr. a pagina XXII; data di redazione e nome del compilatore risultano dal frontespizio (cfr. a pagina 1).
25. ASBo: *Liber partitorum* n° 30, 189r.
26. ASBo: *Liber partitorum* n° 31, 25r.
27. ASBo: *Liber partitorum* n° 31, 37v.
28. ASBo: *Liber partitorum* n° 31, 59v.
29. ASBo: *Liber partitorum* n° 31, 127v.
30. ASBo: *Liber partitorum* n° 31, 142v.
31. ASBo: *Liber partitorum* n° 31, 89r.
32. ASBo: *Liber partitorum* n° 31, 110r.
33. ASBo: *Liber partitorum* n° 34, 122r.
34. Mercato serico.
35. ASBo: *Libri partitorum*: n° 35, 18v (1644 giugno 3) e 68v (1646 maggio 29); n° 36, 10v (1649 maggio 27); n° 37, 13v (1652 giugno 24); 67r (1656 febbraio 7) e 148v (1660 gennaio 23); n° 38, 114v (1664 maggio 16).
36. ASBo: *Liber partitorum* n° 38, 110r.
37. ASBo: *Liber partitorum* n° 35, 114v.
38. ASBo: *Libri partitorum*: n° 36, 41v, 53v, 59r, 62r, 66v; n° 37, 3v.

La relazione del 1656, benchè elaborata da persona pubblica, non sembra avere carattere ufficiale, nè risulta connessa ad alcun procedimento specifico che interessi in modo particolare la Camera del Comune ovvero il regime montista bolognese.

Con la metà del secolo XVII, non siamo ancora all'epoca dei grandi processi che si dibatteranno fra la Camera del Comune, i Creditori dei Monti e la Reverenda Camera Apostolica; ad essi, come si è detto in altro luogo[39], darà l'avvio la proposta di soppressione del ‹ Credito della Tesoreria Vecchia, Nuova e Partecipazione ›, avanzata a Bologna dal Legato pontificio Cardinale D'Adda con la sua notificazione del 7 maggio 1701.

Già ora, tuttavia, siamo alle prime avvisaglie dei prossimi scontri: il Senato bolognese, evidentemente preoccupato della recente politica romana dei ‹ Monti francabili ›, affida alla sua Segreteria il compito di tracciare un primo profilo storico del regime montista bolognese, tale che metta in evidenza cifre (interessi e capitali) e diritti (carte di fondazione, conferme pontificie, prerogative, diritti di perpetuità) concernenti lo stato dei Monti cittadini.

Ed in effetti, a ben considerare la relazione del Nanni, la tecnica di ricerca dei dati e di esposizione della materia è quella stessa che si ritroverà nei voluminosi incartamenti processuali, nelle ‹ allegationes › alle interminabili cause del Settecento, meno partigiana tuttavia, meno paradossale di quanto apparirà durante il secolo XVIII, specie nelle dotte enucleazioni dei diritti e negli elaboratissimi computi astronomici degli indennizzi che saranno rivendicati dai Creditori dei Monti.

La preoccupazione per i prossimi scontri è tuttavia già presente, come si diceva, ed è ad essa, in definitiva, che dobbiamo la stesura della nostra relazione. Più che dalle parole del Nanni, il senso d'ansietà che pervade la classe senatoria bolognese, per lo meno nei suoi rappresentanti più avveduti, traspare dalla netta distinzione fra ‹ Monti perpetui › e ‹ Monti francabili ›, posta costantemente in evidenza col riportarla, dal testo, anche a margine di ciascun Monte, insieme alle cifre corrispondenti all'ammontare dei capitali e dei frutti; ma già prima che in queste note marginali, ovviamente aggiunte[40] a relazione ultimata, lo stesso motivo ci si presenta nell'architettura stessa della relazione, nella sua struttura globale, e soprattutto attraverso il brusco cambiamento nella tecnica espositiva della vicenda dei Monti, dai primi decenni del secolo XVII non più raccolti uno per uno sotto il nome del rispettivo ‹ Monte di pubbliche prestanze ›, bensì raggruppati sotto il nome dei Pontefici che avevano introdotto nel regime bolognese la politica romana dei ‹ Monti francabili ›, segnatamente Urbano VIII ed Innocenzo X.

Altra conferma di queste considerazioni ci deriva dalla lettera del 19 febbraio di quello stesso anno 1656, spedita al Senato bolognese dal suo Ambasciatore a Roma, conte Marco Antonio Ranuzzi, e riportata nella relazione del Nanni[41].

39. *Considerazioni sui capitoli di Nicolò V* cit., 467-468.
40. Peraltro sempre dalla mano del Nanni; cfr. a pagina XXIII.
41. A carta 14v dell'originale ed a pagina 21 dell'edizione.

Oltre che ordinare al Nanni la compilazione di una relazione sui ‹ Monti di prestanze pubbliche ›, il Senato aveva nel contempo interessato dello stesso problema anche il suo Ambasciatore a Roma, evidentemente per ottenere chiarimenti sulla più recente politica romana nei confronti del debito pubblico e soprattutto per avere informazioni sulla tecnica seguita dalla Reverenda Camera Apostolica nella francazione dei Monti.

La risposta del Ranuzzi, compresa appunto nella lettera del 19 febbraio 1656, è quella di un uomo che non sembra condividere le preoccupazioni del Senato bolognese. Egli fornisce i dati e le informazioni richieste, ma pare addirittura che non si renda conto di come mai il Senato della sua Patria si andasse interessando di una prassi che a suo credere riguardava e poteva riguardare esclusivamente i Monti di Roma, francabili, non quelli bolognesi eretti sotto il segno della perpetuità.

Evidentemente il Ranuzzi non considerava un fatto che la relazione del Nanni, in quello stesso 1656, metterà invece chiaramente in luce: cioè che dagli inizi del secolo XVII anche in Bologna non si erano eretti nuovi Monti che non fossero francabili. Altra cosa che il Ranuzzi mostra di non considerare è l'eventualità che la Camera Apostolica, in un non lontano futuro, potesse disporre l'assorbimento di antichi Monti perpetui in nuovi francabili, trasferendo appunto da Roma a Bologna e strumentando quella tecnica di unificazione degli interessi e di assorbimento di un Monte nell'altro, della quale pure lo stesso Ranuzzi dà cenno, nella sua lettera del 19 febbraio 1656, informando il Senato bolognese sulla situazione dei Monti di Roma.

Il compilatore della seconda relazione, posteriore alla prima di quasi un secolo, è un Giovanni Francesco Pradelli il cui nome è indicato con le sole lettere iniziali nel frontespizio della relazione stessa [42].

Dall'Archivio del Senato, sia attraverso la serie dei *Libri partitorum* che attraverso quella degli *Istrumenti e scritture*, non è stato possibile ricavare alcuna notizia circa questo personaggio, il cui nome figura invece nel *Repertorio alfabetico di tutte le scritture, instromenti, processi et altro componenti l'Archivio dell'illustrissima ed eccelsa Camera a tutto l'anno 1783 essistenti nella camera superiore della Senatoria Cancelleria*, un inventario [43] terminato nel 1792 che descrive la materia compresa nei cosiddetti 132 tomi [44] costituenti la serie dei *Diversorum* di Camera. Ivi, descrivendo il materiale compreso nel fascicolo n° 2 della busta n° 3, il nostro *Repertorio* reca la seguente indicazione: « Dichiarazione di Giovanni Francesco Pradelli sopra un libro risguardante l'origine de' Monti, venduto a Camera del 1768 ». Peraltro l'intero fascicolo è andato disperso durante l'ultima guerra, come molto del materiale che era compreso nelle buste segnate con i numeri da 2 a 6, tutto relativo al titolo « Azienda Pubblica ».

42. Cfr. a pagina 23.
43. Attualmente conservato nella Sala di Studio dell'Archivio di Stato di Bologna, fra gli strumentari settecenteschi.
44. In realtà sono buste.

La relazione, come risulta dal suo frontespizio, venne elaborata fra il 1744 ed il 1749 utilizzando la documentazione depositata presso il ‹ Campioniere dei Creditori montisti bolognesi ›. Abbandonata per oltre un decennio, essa venne ripresa dal Pradelli nel settimo decennio del secolo XVIII, quando lo stesso, a quel che sembra, pensò di venderla alla Camera, cosa che avvenne nel 1768. L'aggiornamento, che dovrebbe arrivare fino al 1762, è largamente difettoso e denuncia la mancanza del diretto contatto con la documentazione d'archivio, principale sostegno della relazione fino al 1749. Pertanto tutto induce a credere che il Pradelli fosse impiegato presso il ‹ Campioniere dei Creditori montisti › nel quinto decennio del secolo XVIII, ma non oltre la metà del secolo.

I limiti della cultura del Pradelli, più che dalla lingua della relazione, non priva di una certa efficacia burocratica, appaiono da determinate lacune, ad esempio dal fatto che egli non conosce con precisione le forme della datazione romana e sbaglia spessissimo quando volge in forma moderna le date latine dei documenti. Invece è contabile più esperto di quanto non fosse il Nanni, ilCancelliere del Senato autore della nostra prima relazione, che spesso inciampa nei calcoli, cosa che al Pradelli capita assai raramente; in proposito giova fra l'altro segnalare che i dati forniti dal Pradelli nella sua trattazione *Del bolognino d'argento* [45] sono gli stessi che ci sono tramandati, all'incirca nella medesima epoca, dai manoscritti del canonico Gian Giacomo Amadei [46], fonte principale d'informazione per gli studi del Salvioni sulla moneta bolognese [47].

Il clima di questa seconda relazione ci appare assai mutato rispetto a quello della prima. La soppressione del ‹ Credito della Tesoreria Vecchia, Nuova e Partecipazione › ed il suo assorbimento nel ‹ Monte Innocenzo nuovo riformato › eretto al tre e mezzo per cento alla maniera dei Monti di Roma, notificata a Bologna dal Cardinale D'Adda il 7 maggio 1701 [48], aveva da tempo dato l'avvio a quelle interminabili diatribe processuali che ancora si dibattevano attorno alla metà del secolo e che non cesseranno di essere agitate sino alla fine del secolo.

Dei Monti antichi descritti nella precedente relazione del Nanni, ben pochi ne sopravvivono ancora autonomi attorno alla metà del secolo XVIII, ed anche quei pochi risultano minati da proposte di soppressione e da cause pendenti. Già alla fine del secolo XVII il ‹ Monte Innocenzo nuovo riformato ›, poi convertito nel ‹ Monte Secondo Clemente privilegiato e francabile ›, aveva assorbito diciotto antichi Monti, quasi tutti perpetui, eretti in diverse epoche, dalla metà del secolo XV alla metà del

45. Cfr. alle pagine 114-117.

46. Biblioteca Universitaria di Bologna, ms. 141 n° 7 *Tavola dell'incremento che di tempo in tempo ha avuto lo scudo d'oro cominciando dal 1552 in appresso.*

47. G. B. SALVIONI *Sul valore della lira bolognese*, in « *Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna* » (3s) 14 (1896) 301-328; 16 (1898) 7-51 e 328-380; 17 (1899) 251-310; 18 (1900) 201-228; 23 (1905) 197-245; 26 (1908) 149-244; (4s) 10 (1920) 195-219; 11 (1921) 101-161 e 193-216; 12 (1922) 1-62; 14 (1924) 198-228; 15 (1925) 207-276; riedito presso la Bottega d'Erasmo (Torino 1961). Si confrontino in particolare i valori forniti dal Pradelli con quelli indicati dal Salvioni, sulla base dell'Amadei, nel XV volume della IV serie, 263-265.

48. Cfr. *Considerazioni* cit., 467 ss.

XVII, cioè fino ai tempi della relazione del Nanni: il < Monte Vecchio del Sale >, del 1449; il < Monte Sale Nuovo >, del 1501; il < Monte Moline Nuove >, del 1516; il < Monte Porte >, del 1530; il < Monte Pavaglione > [49], pure del 1530; il < Monte Pesce >, del 1537; il < Monte Rettaglio [50] Vecchio >, del 1540; il < Monte Concordia > [51], del 1542; il < Monte Aumento > [52], del 1556; il < Monte Residuo > [53], del 1557; il < Monte Pio Primo > [54], del 1563; il < Monte Pio Secondo > [55], del 1567; il < Monte Composizione > [56], del 1573; il < Monte Rettaglio Nuovo >, del 1630; il < Monte Annona Terzo >, del 1642; il < Monte Primo e Secondo Quattrino sopra le Merci Forestiere >, del 1630 e del 1643 [57]; il < Monte Innocenzo Secondo > [58], del 1651; il < Monte Innocenzo Primo e Quattro Gravezze > [59], costituito nel 1658-1659 attraverso l'assorbimento di tre Monti preesistenti, il < Monte Annona Terzo > [60], del 1594, il < Monte Maggiore dell'Annona > [61], del 1593, ed il < Monte Quattro Gravezze >, del 1645.

Nel 1737 è quindi la volta dei Monti fondati sulla Gabella Grossa [62], segnatamente il < Monte Gabella Vecchia >, del 1528, ed il < Monte Gregorio perpetuo >, del 1542 e 1551 [63], entrambi assorbiti, con riduzione degli interessi rispettivamente dall'otto e sei e mezzo per cento al tre per cento, nel < Monte Sollievo di Gabella privilegiato e francabile >.

Oltre l'antichissimo < Credito delle Quattromila Elette >, — il primo < Monte di Pubbliche Prestanze > sopravvissuto indenne da attacchi appunto perchè preesistente all'assetto conferito al regime montista bolognese dalla riforma della Tesoreria del 18 marzo 1440, — attorno alla metà del secolo XVIII, di tutti gli antichi Monti bolognesi, non rimane intatto che il solo < Credito della Tesoreria Vecchia,

49. Dotato dei proventi del < Dazio del Pavaglione > (mercato serico).
50. Dotato degli introiti derivanti dal dazio sulla vendita delle carni al minuto.
51. Dotato di una delle più antiche entrate comunali, l'imposta sui buoi, la < boateria > della carta del 1195 (cfr. *Il sindacato del Podestà* cit., 16, testo e nota 1).
52. Intendasi < aumento > del < Dazio del Rettaglio > assegnato come dote al Monte.
53. Intendasi < residuo > del pagamento dell'imposta sugli immobili.
54. Fondato da Pio IV sopra un aumento del < Dazio delle Moline >.
55. Fondato da Pio V sull'aumento del < Dazio delle Porte >.
56. Anch'esso fondato sull'aumento del < Dazio del Rettaglio > e chiamato < Composizione > appunto perchè costituito su accordi pertinenti la divisione di una dote unica fra diversi Monti.
57. Primo quattrino d'imposta sulle merci forestiere del 1630, secondo quattrino del 1643.
58. Intendasi < Secondo Monte > fondato da Innocenzo X (il < primo > è il < Monte Quattro Gravezze >, del 1645); era dotato di un nuovo aumento del sale (un quattrino per libra) e dei filugelli (due quattrini per libra).
59. Macinato, pan cotto, carte da gioco, testamenti.
60. Fondato su un terzo aumento del < Dazio del Rettaglio >.
61. Fondato sul cosiddetto < Bolognino del Morbo >; la relazione Pradelli, a pagina 93 dell'edizione, ne spiega la natura.
62. Questi erano stati risparmiati sino ad allora per i rapporti che legavano la < Gabella Grossa > con lo Studio (cfr. *Note* cit., 329-334); è l'intervento dello Studio nella polemica sui Monti che trascina in causa anche i Monti eretti sulla Gabella.
63. Le due date, 1542 e 1551, corrispondono rispettivamente a quelle di fondazione del < Monte Nuovo di Gabella > e del < Monte Naviglio > (dotato di tre lire per ogni nave in transito per il Canale di Reno), entrambi assorbiti, nel 1573, nel nuovo < Monte Gregorio Perpetuo > fondato da Gregorio XIII.

Nuova e Partecipazione ›, circondato da quei Monti[64] dei quali il Cardinale D'Adda, nel 1701, aveva ordinato la soppressione unitamente al ‹ Monte della Tesoreria ›. E come il Cardinale D'Adda, agli inizi del secolo XVIII, aveva utilizzato altri Monti di minor conto per convogliare a comune francazione il Credito della Tesoreria, così ora la Tesoreria, attorno alla metà del secolo, si circonda ancora di quegli stessi Monti e se ne vale come di punti di sostegno nelle comuni battaglie giudiziarie.

Frattanto, prendendo l'avvio dalla causa con l'Ufficio della Tesoreria, il regime delle cause civili, incoraggiato fra l'altro da alcune infelici decisioni rotali[65], si era andato estendendo sui grandi Monti francabili di nuova erezione, e perciò su tutto il sistema montista bolognese; è come una infezione irreparabile che si propaga di ramo in ramo, un male che tende ad isterilire sul nascere i progettati strumenti di francazione.

Questo stato di cose è chiaramente percettibile nella seconda parte della relazione Pradelli. Fino ai diciotto Monti convogliati nel ‹ Monte Innocenzo nuovo riformato ›, cioè sino alla fine del secolo XVII, la descrizione procede in modo abbastanza ordinato, in parte fondata sulla precedente relazione del Nanni, che il Pradelli ebbe certamente sotto mano[66], in parte elaborata direttamente sulle carte e sui registri conservati presso il ‹ Campioniere dei Creditori montisti ›. Ma quando il Pradelli s'accosta all'età sua, la febbre delle cause civili lo conquista, la vista gli si annebbia, alla descrizione subentra la polemica, la raccolta di notizie per servire alla storia dei Monti si trasforma in affannosa ricerca di dati tendenti a fornire alimento a quel regime delle cause civili che non cesserà di divampare, come rogo inestinguibile, sino alla venuta delle armate rivoluzionarie di Francia.

64. Pavaglione, Porte, Rettaglio Vecchio, Pesce, Pio Primo, Aumento, Residuo, Composizione, Concordia, tutti proposti per la francazione.

65. Segnatamente le transazioni dell'11 novembre 1700 e del 1 settembre 1707, più volte ricordate nella relazione Pradelli.

66. Si metta a confronto, per esempio, la trattazione del ‹ Monte delle Quattromila Elette › della relazione Pradelli con quella della relazione Nanni.

CAPITOLO TERZO

La relazione del Nanni, del 1656 [67], è attualmente conservata nell'Archivio di Stato di Bologna, Comune, *Istrumenti e scritture diverse pertinenti a governo*, busta II, n° 8.

La collocazione archivistica è dipendente dal riordinamento dato dal Malagola all'Archivio di Stato di Bologna, ed in particolare al materiale del Comune, nel 1882 [68]. In quella occasione il Malagola distinse le carte pubbliche bolognesi in tre grandi sezioni: Archivio del Comune (1116-1512), Archivio pontificio (1512-1796), Archivio moderno (1796-1872).

Questa distinzione, — in linea di massima valida tutt'ora perchè corrisponde ad una periodizzazione che da un lato incornicia la vicenda degli istituti senza nascondere di troppo i profili dei contorni, e dall'altro non appare ancora remota rispetto ai nostri attuali orizzonti, — incontra tuttavia un duplice ordine di difficoltà, in primo luogo nel taglio fra un periodo e l'altro [69], che non è mai così netto come potrebbe apparire a prima vista, ed in secondo nel materiale stesso, o meglio nel modo in cui il materiale si presenta distribuito e raccolto a seguito dei riordinamenti precedenti.

Nel nostro caso il Malagola, descrivendo il complesso documentario del Comune facente parte della sezione di governo [70], inventariò, o meglio si vide costretto [71] ad inventariare sotto la serie *Istrumenti riguardanti il governo*, dal 1062 al 1512, un complesso di trentanove pezzi fra mazzi e volumi di materiale disparato ricucito insieme, avvertendo peraltro che si trattava di « una miscellanea non di soli istrumenti » che avrebbe dovuto essere riordinata [72]. I successivi lavori di cernita, già avviati dal Malagola e continuati da quanti gli succedettero, hanno ridotto la consistenza di questa miscellanea da trentanove pezzi a tre buste, nella seconda delle quali, sotto il numero 8, continua tuttora ad essere compresa la prima delle nostre relazioni.

67. Per la data di elaborazione e per la figura del compilatore della relazione cfr. alle pagine XVI-XVIII.
68. C. MALAGOLA *L'Archivio di Stato di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882*, in « *Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna* » (3s) I (1883) 145-220.
69. In proposito si veda quanto si è detto nel *Piano particolare di pubblicazione* del materiale bolognese, in < Inventari d'Archivio >.
70. L'Archivio del Comune era stato distinto in tre sezioni: Governo, Giurisdizione del Podestà, Uffici subalterni.
71. Buona parte di questo materiale si presentava ricucita insieme.
72. *L'Archivio di Stato di Bologna* cit., 185 nota 3.

Pertanto, ferma restando per il momento la collocazione archivistica indicata sopra, che trova riscontro nell'attuale stato di fatto e nella precedente letteratura [73], occorre tener presente che essa è destinata a cambiare, trattandosi di un « pezzo » ovviamente appartenente all'Archivio del Senato, non a quello del Comune, sicuramente datato 1656, non 1416-1651 [74], e sottoscritto « Florianus Nanius a secretis Cancellarius », come nel frontespizio.

La relazione è redatta su un quaderno composto di trenta carte, delle quali solo le prime quindici risultano scritte, ricoperto di cartoncino bianco secondo l'uso della Cancelleria senatoria bolognese. Testo, correzioni, aggiunte e note marginali, delle quali si dà regolare indicazione nell'edizione, sono autografe del Nanni. La scrittura è la usuale del secolo XVII. La relazione, benchè elaborata dal Primo Cancelliere del Senato, non riveste carattere ufficiale e pertanto si presenta destituita di un particolare abito diplomatico.

La seconda relazione, che già si è detto [75] essere stata composta da Giovanni Francesco Pradelli fra il 1744 ed il 1749, è attualmente conservata presso l'Archivio di Stato di Bologna, *Diversorum di Camera*, busta 3, fascicolo n° 2 [76]. È stesa su un quaderno di cinquantatre carte, recante numerazione originale a pagine da 1 a 104 [77], anch'esso ricoperto di cartoncino bianco come quello che comprende la precedente relazione del Nanni. Il testo di questa seconda relazione reca numerose modifiche ed aggiunte, alcune marginali, altre, a volte assai ampie, in fogli intercalari; di tutte si troverà indicazione specifica nei singoli luoghi dell'edizione. Le aggiunte e le modifiche vennero apportate dal compilatore della relazione nel settimo decennio del secolo XVIII, quando lo stesso, a quel che sembra [78], ne curò la vendita alla Camera del Comune. Anche qui, manca una particolare veste diplomatica; la scrittura è la usuale del secolo XVIII.

Entrambe le relazioni sono folte di citazioni documentarie, tutte desunte da materiale pubblico attualmente conservato nell'Archivio di Stato di Bologna; di questo, non si è ritenuto necessario ripetere in nota la collocazione archivistica in quanto l'indicazione fornita dal testo delle relazioni, con la specifica del tipo di documento (bolla pontificia, decreto, bando o notificazione del Legato, partito del Senato, dell'Assunteria di Camera, etc.) accompagnato dalla data, è perfettamente funzionante e costituisce una delle forme di citazione archivistica tuttora correnti, in sostanza preferibile all'indicazione numerica del volume e della pagina, sempre soggetta a spostamenti. Le abbreviazioni, tutte usuali per documenti di questo stesso tipo, sono state sciolte.

73. Così in *Note* cit., 211-212 nota 4.
74. Come nella carpetta a custodia della relazione.
75. A pagina XVIII. in, fine
76. È segnatura che risale alla settecentesca Assunteria d'Archivio.
77. Le ultime due pagine non sono numerate.
78. Cfr. a pagina XIX.

1656.

Erettioni de' Monti della Città di Bologna, e loro capitali, e rendite.

Florianus Flaminius à [illegible] Canon.

Frontespizio della Relazione Nanni.

✠ Iesus ✠
1656

Florianus Nanius
a secretis cancellarius

ERETTIONI
DE' MONTI DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
E LORO CAPITALI E RENDITE

IL CREDITO DELL'ELETTE OVERO CONSEGLIO DEI QUATTROMILA

Si trova in questa città un credito chiamato dell'Elette, overo Conseglio delli Quattromila, della cui institutione, per esser antichissimo, non si trova principio[1], quantunque ne sia fatta mentione nei statuti e provisioni di Bologna, ma si crede foss'eretto quando la citta si governava a popolo, affinchè il detto Conseglio, per la curiosità et utile che se ne cava, come per una ventura, più facilmente si potesse congregare, poichè da tal raddunanza si cavavano a sorte gli ufficiali della città e territorio; et hora si osserva che ogni anno, il giorno di San Nicolò del mese di decembre e li tre giorni susseguenti, si cavano certi brevi fra un numero di detti consiglieri, overo creditori, a giusa d'una ventura, cioè ogni dì un quartiere, i quali quartieri hanno per ciascuno ducento elette, et ogni eletta ha cinque voci, di maniera che si cavano mille scrittarini per ciascuno di detti quattro giorni, fra' quali ne sono de' beneficiati circa il numero d'856 in tutto, di diverse somme di danari e di sale, quali danari si pagano da diversi officiali della città e contà e da diversi notari e salariati dal pubblico, dacieri et altri, e per rispetto del sale, da quei dacieri, come più chiaramente appare nei campioni di dett'Elette.

E tutto questo credito, per haver d'entrata l'anno circa lire 3500 di danari e corbe novanta di sale, sempre l'anno del bisesto che sono ogni quattr'anni, la Camera di Bologna per legittimo partito fa la renovatione delle dett'Elette alli Creditori, per obbligo che ha di farla in perpetuo per lire 4000 di bolognini d'argento, che si pagano anticipatamente d'un mese prima in circa, in ragione di lire 5 per Eletta da essi Creditori al Depositario di detta Camera, et hanno i sudetti officiali piena giurisdittione di conoscere e decidere ogni differenza che nascesse fra li Creditori et altri per conto di dette estrattioni e brevi, e per questo è loro assegnata una corba di sale delle sudette corbe 90.

Circa questo credito, per essere così antico e più tosto d'utile che di danno alla Camera, mentre se gli pagano da Creditori, come s'è detto, le lire 4000 d'argento ogni quattr'anni, pare che non sia bene a farvi sopra innovatione,

1. Si tratta del primo < Monte di Pubbliche Prestanze > eretto nel 1394, del quale si conservano, presso l'Archivio di Stato di Bologna, i quattro registri di fondazione, uno per ciascun quartiere, miniati da Nicolò di Giacomo.

massime consistendo la gravezza sopra persone che ricevono provisioni e benefici dal publico, ma più tosto procurare che la Camera facci il suo interesse a tempi debiti, quale molte volte o per oblivione o per trascuraggine s'è tralasciato di fare.

MOLITURE [a] 5

Il Credito delle Moliture fu eretto l'anno 1416, in questo modo: la Camera di Bologna vendette le moline della città con la casa della biava e con tutte quelle stanze che vi sono e con un casamento ivi contiguo a diversi cittadini per prezzo di lire 10000 di bolognini d'argento, quali hanno d'entrata libre otto di frumento per ogni libre cento che si macina in detti molini, di 10 qualsivoglia persona, esente e non esente sia, di qualsivoglia conditione o stato; ma volendo li Creditori delle Crescimonie, concessionari d'essa Camera, tal frumento a lire una di bolognini d'argento per corbe, che fanno lire 11.8 di quattrini, sono obligati essi Creditori delle Moliture darglelo, come per rogito di messer Filippo de' Marsilii notaio di Bologna. 15

MORELLI E GUALCHIERE [b]

La Camera di Bologna l'anno 1434 [2] vendette a diverse persone per la somma di lire 12000 di bolognini d'argento il fusto della Gabella e delle Gualchiere e l'utile dell'havere lire 600 di bolognini d'argento ogn'anno dalli Dacieri delle Moline, che ne fu fatto un Monte, come per rogito di ser Iacomo 20 de' Pighini e ser Bartolomeo de' Trentaquattro. La Gabella paga ogn'anno d'affitto lire 600 di bolognini, cioè lire 300 per l'affitto del fusto e lire 300 per l'essercitio e l'uso delle merci; et hora c'hanno venduto il fusto della Gabella, resterà solo che la Gabella, e per essa li signori Dottori [3], paghino le lire 300 per l'essercitio et uso delle merci. 25

Il capitale è lire 12000 di bolognini d'argento; sta a 7½ per cento, e rende per frutti lire 925 simili, che ridotte a quattrini sono di capitale lire 13000, frutti lire 1002.1.8.

TESORERIA VECCHIA [c]

Il Credito della Tesoreria Vecchia del Comune di Bologna si dimanda offitio [4], qual'è unito con la Tesoreria Nuova, et è in somma di capitale di lire 30

a) *A margine* 1416. Perpetuo. b) *A margine* 1434. Perpetuo. c) *A margine* 1440. Perpetuo.

2. Dicembre 23; cfr. a pagina 35.

3. Per i rapporti che legano prima il < Dazio della Mercanzia > e quindi la Gabella Grossa con i Dottori dello Studio v. G. CENCETTI *Gli Archivi dello Studio bolognese* (Bologna 1938) 36-38 e G. ORLANDELLI *Note di storia economica* cit., 329-334.

4. Il corrispettivo del mutuo fu la gestione dell'ufficio, ceduto ai Creditori con i proventi inerenti alla gestione stessa. 35

4750 di quattrini, che danno d'entrata ogn'anno lire 570 di quattrini a dodeci per cento, e si paga ogni mese la rata per il Depositario delli Tesorieri dell'entrate de' laggi e retentioni di detta Camera, delle quali si cavano le dette lire 570 di quattrini; il resto va poi a commodo delli Creditori della Tesoreria
5 Nuova e della Partecipatione detta de' Bentivogli, e fu questo credito, overo offitio, eretto anticamente dalli superiori di Bologna, che non si trova il principio [5], ma fu confermato per modi di conventione e capitoli con la Camera di Bologna e Creditori di detta Tesoreria Nuova per instrumento rogato per ser Giovanni Papazzoni, ser Giovanni Hostesani e ser Bartolomeo Trenta-
10 quattro a dì 18 marzo 1440 [6].

Capitale lire 4750, frutti lire 570; paga li Creditori della Tesoreria Nuova.

TESORERIA NUOVA [d]

Quest'è un credito, over'offitio di capitale di lire 12000 di quattrini, quale ha d'entrata i laggi di tutte l'entrate della Camera di Bologna, cioè tutti li da-
15 nari ch'entrano in Camera si pagano a bolognini d'argento, e quand'escono si pagano a quattrini, dove che si avanza dieci quattrini per lira d'una gran parte della spesa ordinaria di detta Camera, e cert'altre retentioni che si fanno alli salarii del Depositario della Camera et al scrivano delli Tesorieri e cert'entrate de' crediti e Monti et altri che si sono acquistate a commodo di questo
20 credito et offitio, et ogni dì si va crescendo et acquistando; della qual massa si cavano lire 570 per la Tesoreria Vecchia e lire 144 per lo salario del Depositario e lire 120 per lo salario del scrivano e lire 20 per spese della Tesoreria e lire 50 per lo salario del notaio e lire 12 per lo salario del garzone, et il resto si parte fra 16 migliaia di lire, a lire, soldi e denari, cioè fra le lire 12000 del su-
25 detto credito e lire 4000 della Partecipatione de' Bentivogli, come più oltre si dirà. E questi Tesorieri over Creditori ogn'anno del mese di decembre si congregano in una sala in Palazzo, e mediante gli scrutinii fra loro eleggono e deputano dodici delli detti Creditori per Governatori della Tesoreria predetta, a' quali danno facoltà di potere e dover fare e creare fra di loro dodeci, me-
30 diante li scrutinii, il Depositario della magnifica Camera di Bologna, chiamato ordinariamente il Tesoriere, e di questo Credito e Creditori, e di fare ancora un loro scrivano che tenghi li conti delli detti Tesorieri, conforme al tenore dell'instrumento della fondatione di questo credito, rogato per ser Giovanni Papazzoni, ser Giovanni Hostesani e ser Bartolomeo Trentaquattro a dì 18
35 marzo 1440.

d) *A margine* 1440. Perpetuo.

5. Del < Credito della Tesoreria Vecchia >, del 1434, dà notizia il documento del 18 marzo 1440 ricordato a nota 6.

6. Edizione G. Orlandelli *Gli uffici economici e finanziari del Comune* cit., 163-177.

Il capitale è di lire 12000 di quattrini, che con li partecipanti sopra lire 16000 rende d'entrata bolognini 30 per lire, e sono i frutti lire 24000.

PERTECIPATIONE DETTA DE' BENTIVOGLI [e]

La Tesoreria poi detta Partecipatione de' Bentivogli è di lire 4000 di quattrini, quali furono donate dalli Sedici Reformatori dello Stato di Bologna a meser Sante Bentivoglio del Credito della Tesoreria di Bologna a dì 29 d'ottobre 1455, e dove si partivano dette entrate sopra lire 12000 si partono hora sopra lire 16000, e fu poi confirmata essa donatione dal corporale delli Creditori della Tesoreria nella transattione fatta con detto meser Sante, rogata per ser Lodovico da Roffeno e ser Giacomo Montecalvi a dì 28 decembre 1458, e per un partito ottenuto nel corporale di essi Creditori l'anno 1486, per rogito di ser Lodovico Garganelli; le quali lire 4000 sono hora capitate in mano di diversi Creditori, e pertecipano l'istessa entrata come fa la Tesoreria Nuova, e concorre alli commodi et incommodi con la Tesoreria Nuova in ogni cosa, eccetto che detti Creditori della Partecipatione non possono intravenire alli scrutinii, nè hanno luogo, nè voce nel corporale dei Tesorieri, e però se ne tiene campione appartato per loro.

Il capitale è lire 4000 e i frutti a bolognini 30 per lira.

MONTE DEL SALE VECCHIO [f]

Fu eretto l'anno 1448 per il reverendissimo monsignore Cardinale Niceno, allhora Legato di Bologna, e dalli sopradetti Sedici Reformatori dello Stato di essa città, per decreto registrato in Camera e sulli campioni segnati + et H, et è di capitale lire 129000 di bolognini d'argento, e rende d'entrata a ragione di lire 6.10 di quattrini per cento.

Il capitale lire 129000 di bolognini d'argento ed i frutti lire 8248.12; a quattrini il capitale è lire 139750, i frutti lire 8935.19.8; paga il Datiero del Sale.

MONTE NUOVO DEL SALE [g]

Fu eretto l'anno 1500 dal Regimento di Bologna col consenso di Papa Giulio II, et è in capitale di lire 10566 di bolognini d'argento, e risponde all'anno d'entrata lire 915.14 [h] a 8 per cento di bolognini d'argento.

Paga il Datiero del Sale; capitale lire 10566 d'argento, frutti lire 915.14 d'argento [i].

e) *A margine* 1455. Perpetuo. f) *A margine* 1448. Perpetuo. g) *A margine* 1500. Perpetuo.
h) *Così nel testo.* i) *Leggesi* 9105.13.7 *soprascritto a* 9155.15.7 *espunto.*

MONTE NUOVO DELLE MOLINE [l]

Questo Monte fu instituito et eretto l'anno 1516 da Papa Leone Decimo, et è di capitale di lire 200000 di bolognini d'argento, che di quattrini sono lire 216666.13.4, e rende d'entrata ogn'anno, in ragione di 5 per cento, lire 5 10833. 6.8, e si pagano dal Dacio delle Moline mensualmente la rata, e li laggi del detto bolognino d'argento, che sono dieci quattrini per lira, si pagano alli Creditori della Tesoreria.

Sì che iesta netto il capitale lire 200000 di quattrini, e i frutti lire 10000.

MONTE VECCHIO DEL VINO [m]

10 Fu eretto da Papa Clemente VII l'anno 1526 per sua bolla alli 5 settembre, et è in capitale ducati 25000 di Camera, e rende d'entrata, in ragione d'otto per cento, ducati 2000, che si pagano dal Tesoriere del Vino a lire 6.13.4 l'uno; si sono poi accresciuti: hora sono a lire 7.15 l'uno [n].

Capitale ducati 25000 di Camera, frutti ducati 2000 simili; a quattrini il 15 capitale è lire 193750, frutti lire 15500 [o].

MONTE VECCHIO DELLA GABELLA [p]

Questo Monte fu eretto l'anno 1528 da Papa Clemente VII, et è di capitale di lire 105000 di bolognini d'argento, che sono di quattrini lire 113750, e rende, a ragione d'8 per cento, lire 8400 d'argento e di quattrini lire 9100 20 che si pagano a' Creditori delli redditi della Gabella Grossa; et ha di gravezza detto Monte lire 105 di bolognini d'argento ogn'anno, che si ritengono alli Creditori delle loro entrate, cioè per ogni tagliolo la rata, che sono soldi due di bolognini d'argento per ogni cento lire che ha ciascuno d'entrata, quale retentione va pagata al campioniero per suo salario; e la bolla di detto Monte 25 è datum Romae octavo kalendas octobris 1528.

Si paga dal Datiero della Gabella; il capitale è lire 113750, frutti lire 9100.

MONTE DELLE PORTE [q]

Fu eretto l'anno 1530 da Papa Clemente VII, et è in capitale di lire 130000 di bolognini d'argento, che sono di quattrini lire 140833.6.8, e rende di frutto 30 lire 13000 di bolognini simili, che fanno di quattrini lire 14083.6.8, in ragione di dieci per cento, che si pagano delle rendite del Dacio delle Porte mensual-

l) *A margine* 1516. Perpetuo. m) *A margine* 1526. Perpetuo. Capitale lire 193750, frutti lire 15500. n) Si sono — lire 7.15 l'uno *aggiunto dalla stessa mano.* o) *Leggesi* a quattrini il capitale è lire 166666.13.4, frutti lire 13333.5.8 *corretto a margine come sopra e come nel* « Sommario de' Monti Perpetui ». p) *A mar-* 35 *gine* 1528. Perpetuo. q) *A margine* 1530. Perpetuo.

mente la rata. La bolla di detto Monte è sub datum Romae kalendas novembris 1531.

Paga il Dacio delle Porte; il capitale è lire 140833.6.8, i frutti sono lire 14083.6.8.

MONTE DEL PAVAGLIONE [r] 5

Questo Monte fu eretto da Papa Clemente VII l'anno 1530, che dà d'entrata ogn'anno alli Creditori di detto Monte in tutto lire 25000 di bolognini d'argento, cioè in fine d'ogni trimestre la quarta parte, e si pagano de' redditi del Dacio del Pavaglione e folicelli di Bologna, e se ne fa due parti: una parte che dà 10 per cento l'anno, l'altra che dà cinque; quella delli 10 è in capitale 10 di lire 16595.6.6 di bolognini d'argento, che dà d'entrata lire 1059.10.8 di bolognini simili; quella del cinque è capitale di lire 66809.6.8 di bolognini simili, che dà d'entrata lire 3340.9.4 simili. E quantunque siano in un campione medesimo, sono però distinti l'un Monte dall'altro, e paga tutto il Daciero del Pavaglione. 15

Il capitale è lire 90355.1.1 di quattrini, frutti lire 5416.13.4.

MONTE DEL PESCE [s]

Fu instituito l'anno 1537 alli 3 d'agosto in Roma da Papa Paolo III, et è di capitale lire 50000 di bolognini d'argento, quale frutta lire 4000 di bolognini simili; ridotti a quattrini, il capitale è lire 54166.13.4 e li frutti lire 4333.6.8, 20 e si pagano ogni tre mesi la rata ai Creditori in ragione di 8 per cento [t]. Il campioniero ha di salario lire 192 l'anno, a lire 16 il mese, che li paga il detto Dacio; e per non essere mai stato provisto dalli Creditori di depositario particolare, il Depositario della Camera di Bologna riscuote detti danari dalli dacieri del pesce e li paga poi a detti Creditori, et hora la Camera commette al da- 25 ciero del pesce che paghi le lire 4000 alli Montisti ogni tre mesi la rata.

Paga il Daciero del Pesce; il capitale è lire 54166.13.4, frutti lire 4333.6.8.

MONTE DEL RETTAGLIO [u]

Questo Monte fu instituito l'anno 1540 a' dì 15 d'agosto da Papa Paolo III, et è in capitale di lire 50000 di bolognini d'argento, in ragione di 8 per cento 30 paga li frutti, che ridotti a quattrini è il capitale lire 54166.13.4 e rende di frutti lire 4333.6.8, e paga ogni trimestre la rata senz'alcuna retentione, et si pagano dell'entrate del Dacio del Rettaglio per il conduttore di esso Dacio, oltre il prezzo. Il campioniero del Monte ha lire 8 il mese senza dar gravezza alli Creditori, essendo che li dacieri la pagano essi. 35

Paga il Dacio del Rettaglio; il capitale è lire 54166.13.4, frutti lire 4333.6.8.

r) *A margine* 1530. Perpetuo. s) *A margine* 1537. Perpetuo. t) In ragione — per cento *aggiunto con richiamo.* u) *A margine* 1540. Perpetuo.

Monte del Pavaglione.

1530.

Questo Monte fu eretto da Papa Clemente VII.° l'Anno 1530. che dà d'entrata ogn'Anno alli Creditori di d.° Monte in sc.i ₤ 5.m di bolog.i d'Argento, cioè in fine d'ogni Trimestre la quarta parte, et si pagano de' crediti del Dazio del Pavaglione e Filicelli di Bologna; e se ne fa due parti, una parte, che dà X p.c.° l'anno, l'altra, che dà cinque; — quella delli X è in capitale di ₤ 16595. 6. 6. di bolog.ni d'arg.to che dà d'entrata ₤ 2059. 10. 10. di bolognini simili. Quella del cinque è capitale di ₤ 66509. 6. 10. di bolog.i che dà d'entrata ₤ 3340. 9. 4. simili. E quantunque siano in un Campione med.mo, sono però distinti l'un Monte dall'altro; e paga tutto il Daciero del Pavaglione. —

Perpetuo)

Il Cap.le è ₤ 90855. 1. 1. di q.ti ——— frutti ₤ 5416. 13. 4.

Monte del Pesce.

1537.

Fu instituito l'Anno 1537. alli 3. d'Agosto in Roma da Papa Paolo 3.° Et è di Cap.le ₤ 50.m di bolog.ni d'arg.to a cui frutta ₤ 4000. di bolog.ni simili; ridotti a q.ni il cap.le è ₤ 54166. 13. 4. e li frutti ₤ 4333. 6. 10. e si pagano ogni tre Mesi la rata a' Creditori. Il Campioniero ha di Salario ₤ 192. l'anno à ₤ 16. il Mese, che li paga il d.° Dacio; e per non essere mai stato provisto dalli Creditori di Deposit.rio part.e Il Deposit.° della Camera di Bol.na riscuote detti danari dalli Dacieri del Pesce, e li paga poi à detti Creditori. Et hora la Camera commesse al Daciero del Pesce, che paghi le ₤ 4.m alli Montisti ogni tre mesi la rata.

Perpetuo)

F in rag.ne di 8. p. cento/ Paga il Daciero del Pesce. —

Il Cap.le è ₤ 54166. 13. 4 ——— frutti ₤ 4333. 6. 10.

Monte del Rettaglio

1540.

Questo fu instituito l'Anno 1540. à dì 15 d'Agosto da Papa Paolo 3.° Et è in Cap.le di ₤ 50.m di bolog.ni d'Arg.to in rag.ne di 8. p.c.° paga li frutti: che ridotto à q.ni è il Cap.le ₤ 54166. 13. 4. e rende di frutti ₤ 4333. 6. 10. e paga ogni trimestre la rata senz'alc.na retentione, et si pagano dell'

Perpetuo)

entrate

Relazione Nanni, folio 4 v.

MONTE NUOVO DEL VINO [v]

Fu eretto l'anno 1540 da Papa Paolo III, et è di luoghi cento a scudi cento d'oro in oro per luogo, che fanno in tutto scudi 10000 di capitale, e rendono d'entrata ogn'anno scudi 800 simili in ragione di 8 per cento, e si pagano dalli
5 dacieri del vino di Bologna ogni tre mesi la rata, cominciando alli 15 di febbraio il quartiero, come nella prima bolla apud Sanctum Marcum 16 kalendas augusti 1540, la qual bolla parlava a scudi di Camera, e poi fu corretta e ridotta a scudi d'oro, come per la seconda bolla sub datum Romae apud Sanctum Petrum 1540 septimo kalendas octobris. Si paga tre quattrini per scudo del-
10 l'entrata a gli offitiali ogn'anno, che si cavano fra detti Creditori.
Paga il Tesoriere del Vino; il capitale è scudi 10000 d'oro, frutti scudi 800; in ragione di lire 7.5 capitale lire 72500, frutti lire 5800 [x].

MONTE DELLA CONCORDIA [z]

Questo Monte fu eretto da Papa Paolo III l'anno 1542 sopra le tasse de'
15 soldati e parte del salario della Legatione di Bologna, quale paga la Camera per la somma in tutto di scudi 52395 a giulii 10 per ducato e lire 1.6 quattrini, e risponde 8 per cento l'anno, e si paga in fine d'ogni trimestre la rata, come nella bolla sub datum Romae apud Sanctum Petrum anno 1542 octavo kalendas decembris. E nota che le tasse sudette andavano pagate alla Reverenda
20 Camera Apostolica, e furono incorporate alla Camera di Bologna e dichiarato per maggior sicurezza delli Creditori a' quali pareva che le tasse de' soldati non fossero ben sicure, parendo loro una cosa non ferma e stabile che la imposta de' buoi in quel cambio pagasse lire 9170 quattrini l'anno a' Creditori e che la Camera di Bologna delle lire 15000 che pagava alla Reverenda Camera Apo-
25 stolica per Legatione ne pagasse lire 5625 quattrini l'anno alli detti Creditori del Monte della Concordia, che fanno in tutto lire 14795 di quattrini che paga detto Monte, come in un'altra bolla sub datum Marini 1543 nonis septembris et ancora per un mandato camerale dato in Camera Apostolica; delle quali se ne paga alli Creditori lire 14694 per la loro entrata a otto per cento, et il re-
30 sto, che sono lire 100 soldi 12, si pagano al Campioniero.
Paga l'Imposta lire 9170 e la Camera lire 5625; il capitale è di scudi 52395 a giulii dieci per ducato e lire 1.6 quattrini. Ma nota come il detto Monte fu ridotto da Papa Gregorio XIII da otto a sei per cento di frutto, come per sua bolla datum Romae kalendas martii apud Sanctum Marcum anno 1587, e
35 fatto perpetuo. Sì che il capitale è hora di lire 261976.6, frutti lire 14795.

v) *A margine* 1540. Perpetuo. x) In ragione — lire 5800 *aggiunto a margine.* z) *A margine* 1542. Perpetuo.

MONTE GIULIO [a]

Questo Monte è in somma di scudi 185642 d'oro in oro d'Italia, quali rispondono in tutto scudi 13000 d'oro in oro l'anno a 7 per cento, che in ragione di lire sono in capitale, a lire 5.2 per scudo, lire 947142.17 e per frutti lire 66300, per il pagamento de' quali fu delegata l'Imposta per lire 38250 e le Moline per lire 28050, che si pagano in fine d'ogni bimestre la sesta parte; e fu eretto da Papa Giulio III nella città di Bologna in due volte: sopra il Datio dell'Imposta de' buoi et il Datio delle Moline la prima, per il breve datum Romae 1551 .XV. kalendas februarii, e la seconda sub datum Romae 1552 .VII. idus martii, per occasione del qual Monte si stabilì la gravezza dell'Impositione Triennale [b].

Paga l'Imposta lire 38250 e le Moline lire 28050; il capitale è lire 947142.17, frutti lire 66300.

MONTE DELL'AUGUMENTO [c]

Questo Monte è di capitale scudi 85714 d'oro in oro d'Italia, quali rispondono ogn'anno di rendita scudi 6000 simili da lire 5.2 l'uno, et il qual capitale ridotto a quattrini è di lire 437142 e per frutti lire 30600, e si paga in fine d'ogni bimestre la sesta parte. Fu instituito et eretto da Papa Paolo IV per sua bolla piombata sub datum Romae apud Sanctum Petrum idibus martii 1556 sopra l'augmento poco avanti imposto d'un quattrino per libra d'ogni carne che si vende a rettaglio, et in ragione d'otto per cento.

Paga il Daciero del Rettaglio; il capitale è lire 437142, frutti lire 30600; e di più fu assegnato al detto Monte nella bolla da Sua Santità da dispensarsi a gl'officiali e ministri scudi 30 d'oro l'anno, che in ragione di lire 5.2 per scudo fanno di quattrini lire 153. Ma nota che questo Monte, assieme con quello del Ressiduo infrascritto, furono ridotti da Papa Gregorio XIII da gl'otto a sette per cento e fatti perpetui, come per suo breve datum Romae .XVII. martii 1573.

MONTE DEL RESSIDUO [d]

Fu eretto in somma di scudi 45714 d'oro in oro d'Italia, quali rispondono di frutto ogn'anno, in ragione d'otto per cento, scudi 3200 simili, che ridotti a quattrini sono in capitale lire 233142 e per frutti lire 16320, e si pagano in fine d'ogni bimestre la sesta parte. E fu instituito da Papa Paolo IV per sua bolla piombata l'anno 1557 pridie nonas octobris sopra il dacio del quattrino della carne poco avanti eretto et accresciuto in questa città e suo territorio.

a) *A margine* 1551 e 1552. Perpetuo. b) *A margine* Si vegga un'altro breve di Pio V sopra il detto Monte nel quale vien ridotto da otto a 7 per cento sub datum Romae 6 novembris 1568 et un'altro dell'istesso Pontefice sotto li 22 decembre 1568, i quali sono segnati in Cancelleria nostra, nel libro in 8° de brevi stampati, nel fine. c) *A margine* 1556. Perpetuo. d) *A margine* 1557. Perpetuo.

Paga il Daciero del Rettaglio; il capitale è di lire 233142, frutti lire 16320; e questo ancora, come quello dell'Augmento sopradetto, fu ridotto da Papa Gregorio XIII da otto a sette per cento, e fatto perpetuo, come per il breve sopra notato.

5 MONTE NOVISSIMO DEL VINO [e]

Questo Monte da principio fu eretto in somma di scudi 20000 d'oro in oro da Papa Paolo IV, come per sua bolla .XI. kalendas iunii 1557, che havesse da rispondere per frutti in ragione d'otto per cento, cioè scudi 1600 ogn'anno simili, in fine d'ogni trimestre la rata, e che tali frutti si pagassero dell'entrata 10 del Dacio del Vino e dell'avanzo del quattrino dell'augmento della Gabella Grossa di Bologna, che già fu accresciuto da Papa Clemente VII per pagar li debiti di detta Gabella e per mantenere la reputatione dello Studio in questa città, pagandosi i dottori et altri leggenti [7]; e perciò li signori dottori d'ambe l'Università [8] fecero gran romore appresso Sua Beatitudine mostrandole il 15 pregiuditio che ne succedeva al detto Studio, quale sempre havea goduto quest'avanzo per pagar i dottori; e finalmente si estinse la parte che toccava alla Gabella per scudi diecimila, e restò solo la parte che toccava al Dacio del Vino per scudi 10000, che danno come s'è detto otto per cento, et il Monte è perpetuo.

20 Il capitale è scudi 10000 d'oro d'Italia, frutti scudi 800; a lire 7.5 capitale lire 72500, frutti lire 5800 [f]. Paga il Tesoriere del Vino.

MONTE DEL NUOVO SUSSIDIO [g]

Fu eretto questo Monte da Papa Pio IV l'anno 1560 sopra l'augumento dell'Opera Bianca della Seta, in ragione d'otto per cento ogn'anno, col patto 25 di francare; questo fu poi da Gregorio XIII, per suo breve dato in Roma prima aprilis 1573, francato et estinto e ridotto a 6 per cento, consignando quell'avanzo a signori dottori dello Studio di Bologna per pagar li debiti della Gabella; e si trova con un nuovo augumento di scudi 4000, concessoli con un altro breve di Sua Santità, e in tutto di capitale di lire 106961.5 di quattrini 30 che rispondono ogn'anno d'entrata lire 6417.13, a sei per cento; e si paga in fine d'ogni trimestre il quartiero, volendo che detto Monte si possa e debba ogn'anno andare estinguendo francandosi a poco a poco sino alla totale estintione degli stessi avanzi che si faranno dell'Opera Bianca. E li signori dottori d'ambe l'Università dello Studio, come commissarii et essecutori apostolici, 35 fecero tale alienazione e vendite di questo Monte a diverse persone, et sempre

e) *A margine* 1557. Perpetuo. f) A lire — lire 5800 *aggiunto a margine*. g) *A margine* 1560. Francabile.

7. Cfr. a nota 3. 8. Leggisti e Artisti.

col patto di francare, come per rogito di ser Clearco Achillini loro notaro, et si è sempre andato poi francando per buona somma: che quando si volesse vedere in che stato si trova, bisogna cavarne il riscontro dalla Gabella [h].

Il capitale era [i] di lire 106961.5 di quattrini, frutti lire 6417.13. Paga la Gabella. 5

MONTE PIO PRIMO [l]

Questo Monte è di capitale lire 250000 di quattrini, quali rendono ogn'anno lire 20000 simili, in ragione d'otto per cento, e fu eretto da Papa Pio IV per sua bolla piombata datum Romae quinto idus augusti 1563, e si paga in fine d'ogni trimestre la quarta parte di dette entrate, et è instituito sopra li cinque 10 bolognini che pagano li fornari al Datio delle Moline per corba di frumento a lire 160 per corba, et è perpetuo.

Paga il Datio delle Moline; il capitale è lire 250000, frutti lire 20000.

MONTE PIO SECONDO [m]

Il capitale di questo Monte è in somma di scudi 60000 d'oro in oro d'Italia, 15 con responsione ogn'anno [n] di scudi 4200 d'oro simili, overo la valuta in ragione di sette per cento, in fine d'ogni trimestre la rata. Fu instituito et eretto da Papa Pio Quinto Santa Memoria per sua bolla piombata datum Romae decimo kalensas martii 1567 ab incarnatione, che sono alli 20 di febraro 1568 a nativitate [9], e fu instituito sopra gl'augmenti fatti alli Dacii delle Porte e Pa- 20 vaglione di Bologna, col patto di francare, come di già se n'è francato buona parte; che però bisogna vedere quanto vi resta ancora di capitale, e se vi sono degli avanzi [o].

Paga il Daciero del Pavaglione, dell'augumento che si cava dal Pavaglioncino e Seta forestiera; il detto capitale, ridotto a quattrini [p], è lire 251257.2.8, 25 frutti lire 17588.

MONTE DELLA COMPOSITIONE [q]

Questo Monte è in capitale di scudi 33571 d'oro in oro d'Italia, quali rispondono ogn'anno d'entrata, in ragione di 7 per cento, scudi 2350 simili da

h) *A margine, stessa mano* È ancora chiamato quondam Monte della Dote del Canal Naviglio. 30
i) *A margine, stessa mano* Ma per non trovarsene più memoria in alcun luogo si crede sia stato estinto del tutto. l) *A margine* 1563. Perpetuo. m) *A margine* 1567. Francabile. n) *Segue* di rendita *espunto*.
o) *Aggiunto nell'interl.* Si trova per certa memoria che di questo Monte n'è stato francato per la somma di scudi 27423, ma non so come si pagano ancora li stessi frutti, cioè lire 17588; *segue, sempre nell'interlinea e sempre della stessa mano,* si è poi notato che si sono tornati a vendere i luoghi francati, sì che vi è ora la 35 stessa somma di capitale e de' frutti. p) *A margine* li scudi di detto Monte si sono sempre valutati lire 4.5 l'uno. q) *A margine* 1573. Perpetuo.

9. Per l'uso dell'Incarnazione fiorentina.

lire 4.5 l'uno, così dichiarati nel breve, che ridotti a quattrini il detto capitale è di lire 171212.2 e per frutti lire 9987.10 così concordati. Fu eretto e fatto perpetuo da Gregorio Decimoterzo per sua bolla piombata data in Roma sexto kalendas iunii 1573.

5 Paga il daciero del Pavaglione; il capitale è di lire 171212.2, frutti lire 9987.10.

MONTE GREGORIO [r]

Fu eretto da Papa Gregorio XIII per duoi suoi brevi l'uno sub datum Romae prima aprilis, l'altro undecima iulii 1573, in capitale di lire 104125 di quattrini, libero e perpetuo, quali rispondono ogn'anno d'entrata in ragione di sei per cento, in fine d'ogni trimestre la rata, senza alcuna retentione, lire 6247.10. L'origine e causa del qual Monte fu che sapendo Sua Santità la Gabella Grossa di Bologna essere assai gravata di varii debiti, così per causa della fabbrica delle scuole come per la manutentione del Naviglio con diverse persone contratti, e sapendo che da Papa Paolo III l'anno del 1542 fu eretto il Monte Nuovo della Gabella di capitale di lire 25000 di bolognini d'argento e poi in altri tempi sì da detto Paolo come da altri Pontefici fu in diverse volte eretto il Monte del Naviglio di capitale in tutto di scudi 15150 d'oro, e tutti questi Monti a otto per cento d'entrata l'anno, ma francabili et in perpetuo estinguibili, perciò Sua Santità deliberò far tal francatione di detti Monti, e poi sull'istesse entrate instituire questo Monte Gregorio libero e perpetuo a sei per cento, come di sopra, e ch'ogn'avanzo, pagati che fossero detti Montisti francabili, andasse ad estintione dei detti debiti della Gabella, e ne spedì detti duoi brevi: il primo in somma di scudi 21500 d'oro, e l'altro di 3000 scudi simili, diretti a monsignor Lattantio de' Lattantii Governatore di Bologna, quale in essecutione di essi, per publici atti rogati di ser Antonio Moroni, uno delli notari del suo foro, intimò i Creditori per le suddette francationi, le quali poi furono fatte et spedite dalli signori dottori sindici et amministratori dello Studio per varii e diversi rogiti di ser Clearco Achillini notaro del Collegio de' Dottori, et ogni cosa fu esseguita dentro al predetto anno 1573. I quali signori dottori, ancora per rogito del medesimo Achillini, dichiararono il capitale di detto Monte Gregorio dover essere di detta somma di lire 104125 di quattrini, che sono li scudi 24500 espressi in detti brevi, in ragione di soldi 85 per scudo, come allhora per corso comune si spendevano, che rendono d'entrata ogn'anno lire 6247.10 di quattrini.

Il capitale è lire 104125, frutti lire 6247.10; paga la Gabella [s].

r) *A margine* 1573. Perpetuo. s) *A margine* Il capitale batte con la Gabella, ma i frutti che hora si pagano sono lire 6283.8.10 *dove* 6283.8.10 *è soprascritto a* 14885 *espunto.*

Monti eretti dalla Santità di Nostro Signore Papa Urbano VIII.

MONTE DELL'ANNONA SECONDO RIFORMATO [t]

Papa Urbano VIII con suo breve datum Romae 23 septembris 1628 eresse il Monte Secondo dell'Annona Reformato in capitale di lire 719200 a cinque per cento sopra l'entrate della Gabella Grossa, accrescendo un quattrino per libra sopra le merci, quale rende d'entrata lire 35960, e fu fatto francabile. 5
Il capitale lire 719200, frutti lire 35960; paga la Gabella [u].

MONTE DEL PRIMO QUATTRINO SOPRA LE MERCI [v]

Il medesimo Pontefice [x] con un altro suo breve sub datum Romae V ianuarii 1630 in capitale di lire 200000 sopra i frutti della medesima Gabella aumentò d'un quattrino per libra le merci, in ragione pur di cinque per cento, che rendono d'entrata lire 10000 l'anno, lasciandovi sempre un avanzo per la francatione. 10
Paga la Gabella; il capitale è lire 200000, frutti lire 10000. 15

Seguita il detto Monte del Primo Quattrino.

L'istesso Pontefice [z] con suo breve sotto li 5 d'aprile 1630 accrebbe d'un altro quattrino le merci d'essa Gabella, e vi eresse un altro Monte in capitale di lire 200000, pur in ragione di cinque per cento, che rendono ogn'anno lire 10000, e lo fece francabile. 20
Paga la Gabella; il capitale lire 200000, frutti lire 10000.

t) *A margine* 1628. Francabile. u) *A margine* Di questo Monte si trova esserne stato francato in diversi tempi lire 82100 sì che hor resta il capitale in lire 786700 e i frutti lire 39335 essendo stato poi accresciuto sino alla detta somma. v) *A margine* 1630. Francabile. x) *A piè di pagina, senza richiamo, è vergata dalla stessa mano la seguente nota* Il sudetto Monte fu eretto in quattro volte, come segue: era in tutto di capitale lire 700000, le prime due in capitale di lire 400000 in ragione di cinque per cento, l'altre due in capitale di lire 300000 in ragione di 6 per cento; ma essendosene francato per tutto l'anno 1655 per la somma di lire 126141.13.4, cioè per la parte che sta a 5 lire 48100 e per quella che sta a 6 lire 78041.13.4, e rivendutosene di nuovo per capitale di lire 231000 a 5 per cento, che pagano per frutti lire 11550, verria dunque ad essere il capitale presente lire 848058.6.8, frutti che si pagano di presente lire 42462.10; capitale a 5 per cento lire 582900, frutti di quelli lire 29145; capitale a 6 per cento lire 221958.6.8, frutti lire 13317.10. z) *A margine* 1630. Francabile. 25 30

Seguita l'istesso Monte del Primo Quattrino.

E sotto li 5 luglio 1630[a] accrebbe Sua Santità il sudetto primo Monte, con suo breve, d'altre lire 100000 di capitale, ma con responsione de' frutti in ragione di 6 per cento, e lo rese francabile.

5 Il capitale lire 100000, frutti lire 6000; paga la Gabella.

Seguita l'istesso Monte del Primo Quattrino.

E pure l'istesso Papa Urbano[b] aumentò di nuovo l'istesso Monte delle merci di Gabella, con suo breve sotto li 7 d'agosto 1630, d'altre lire 200000 di capitale, in ragione di 6 per cento l'anno, che risponde di frutti lire 12000, e lo di-

10 chiarò francabile.

Il capitale lire 200000, frutti lire 12000; paga la Gabella.

MONTE NUOVO DEL RETTAGLIO[c]

Il sudetto Papa, con suo breve sub datum Romae XI septembris 1632, concede licenza al Regimento d'imporre un quattrino per libra sopra la carne che

15 si vende a rettaglio in luogo del dacio già imposto sopra la macina, che sopprime, e d'erigervi un Monte in capitale di luoghi 865, in ragione di cento scudi per luogo, che ridotti a lire fanno di capitale lire 346000 e di rendita, in ragione di 5 per cento, lire 17300; ma perchè il Reggimento s'avantaggiò nel vender detti luoghi in ragione di lire 4½ per cento solamente, Sua Santità,

20 con suo nuovo chirografo spedito sotto li 9 d'agosto 1635, concede facoltà al medesimo Regimento e suoi Assonti di potere investire quel più che si cavarà dall'avanzo da farsi dalli 5 alli 4½ in tanti luoghi di monti in Roma, over in Bologna come più piacerà, per dover poi convertirli, passati 6 anni, assieme con gli avanzi che si saranno fatti nell'estinzione della detta gravezza, essendosi

25 poi Sua Santità riserbata per sè la metà del capitale di detto Monte.

Di maniera ch'essendosi avanzato di frutti per detta reduttione da 5 a 4½ lire 1730 ogn'anno, stando fermo il capitale nelle sudette lire 346000, sono li frutti che si pagano lire 15570; paga il Dacio del Rettaglio.

L'istesso Papa Urbano[d], per suo breve dato sotto li XV novembre 1641,

30 concede licenza al Regimento di poter vender di nuovo tutti i luoghi francati dei detti due Monti di Gabella in ragione di 5 per cento, purchè vi resti almeno per la francatione di essi due Monti scudi mille per ciascuno.

a) *A margine* 1630. Francabile. b) *A margine* 1630. Francabile. c) *A margine* 1632. Francabile.
d) *A margine* 1641. Francabile.

Il capitale di detta nuova vendita è lire 231000, frutti lire 11550[e].

Di più il medesimo Papa Urbano[f] per altro suo breve sotto li 6 d'ottobre 1642 concede di nuovo licenza al Reggimento di vendere tutte le portioni de' luoghi francati e redenti coll'augumento del Datio del Rettaglio e Monte Terzo dell'Annona, e di più la portione del capitale delle lire 22000 ogn'anno spettanti alla Camera di Roma, conceduta in appalto al medesimo Reggimento, con questo, che vi rimanghi almeno scudi mille per la francatione.

I luoghi venduti di detto Monte, in ragione di 5 per cento, constituiscono la somma in capitale di lire 194000, frutti lire 9700.

L'istesso Pontefice[g], per suo breve sotto la data 23 febraro 1643, et l'eminentissimo signor Cardinale Comellini, allhora Tesoriere, concede licenza al Reggimento di poter valersi degli avanzi degl'augumenti e Monte Pio Secondo per la somma di lire 100000, tanto avanzati quanto d'avanzarsi.

MONTE DEL SECONDO QUATTRINO SOPRA LE MERCI[h]

Il sudetto Papa, con suo breve sotto li 3 giugno 1643, eresse il Monte del Secondo Quattrino sopra le Merci di Gabella, in capitale di scudi 200000 di moneta di Bologna, in ragione di 5 per cento, redimibile dopo li primi sei anni dalla sua institutione.

Il capitale, ridotto a lire, è lire 800000; li frutti lire 40000; paga la Gabella.

Monti eretti da Papa Innocentio decimo.

MONTE INNOCENTIO PRIMO[i]

La Santità di nostro signore Papa Innocentio X per suo breve dato in Roma li 2 di luglio 1647, per instanza fattagli dal Reggimento, estinse il Monte Terzo dell'Annona et il Monte Maggiore, e sopra le doti già applicate ai detti Monti, che sono gl'augumenti de' dacii imposti dalla Santa Memoria di Clemente VIII e Paolo Quinto, diede facoltà al medesimo Reggimento d'eriggere un nuovo Monte temporale non vacabile, ma però estinguibile, in capitale di lire 1485475.8.4 in ragione di 4½ per cento, ch'ascenda ogn'anno di frutti a lire 66846.7.10

e) *Segue* Nota come del Monte del Primo Quattrino sopra la Gabella si sono francate per tutto quest'anno 1655:

per quella parte che sta a 5 per cento	lire 48100
per quella che sta a 6 per cento	lire 78041.13. 4
in tutto	lire 126141.13. 4

Tali dati vennero trasferiti, in nota a piè di pagina, al loro luogo: cfr. a pagina 14, nota x. f) *A margine* 1642. Francabile. g) *A margine* 1643. h) *A margine* 1643. Francabile. i) *A margine* 1647. Francabile.

di quattrini, e l'avanzo, quale fu d'uno e mezzo per cento che provenne dalla francatione di detti Monti che rendevano sei per cento, l'applicò per titolo di vendita a i Creditori del Monte della Macina, abolendo il Dacio di quella. Volle però la Santità Sua che detto Monte non si potesse estinguere se non passato il decennio, da cominciarsi dal giorno della sua erettione, quale termine spirato comandò si dovesse subito venirne all'estintione nel modo però espresso in detto breve.

Pagano gl'augumenti de' dacii; il capitale è lire 1485475.8.4, frutti lire 66846.7.10.

MONTE SOPRA LA MACINA, QUATTRO FORNI, CARTE E CONTRATTI
DETTO DELLE QUATTRO GRAVEZZE[1]

Il retroscritto Sommo Pontefice Innocentio X, per suo breve sotto la data VII d'ottobre 1645, eresse un Monte sopra la Macina, Quattro Forni da ruzzoli, Carte e Contratti per la somma in capitale di lire 800000, in ragione di cinque per cento, cioè con responsione di frutti ogn'anno per la somma di lire 40000, e questo ad effetto d'estinguere censi di questa Camera per la somma di lire 350000 e resarcir la Porta di Galiera e sue mura adiacenti, e lo fece francabile, con questo però che la francatione non cominciasse se non dopo li 5 anni della sua erettione; ma per essersi trovate molte difficoltà nell'essiggere i detti due Dacii della Macina e delle Carte e per non essersi posto in pratica quello de' Contratti, parimente per diverse difficoltà, non s'impose la detta gravezza che per capitale di lire 500000 solamente, i frutti della quale, per non rendere essa tanto che fosse sufficiente a pagarli, fu necessitato il Reggimento supplicar di nuovo Sua Santità che si degnasse conceder licenza che si potessero sopprimere il Monte Maggiore e Monte Terzo dell'Annona, che stavano a 6 per cento, e sopra li frutti loro, che si cavavano dagl'augumenti de' dacii, eriggere un nuovo Monte in capitale di lire 1485475, come si è descritto poco avanti, col qual danaro si estinguessero i detti due Monti Maggiore e dell'Annona, abolendo ancora questo della Macina e ponendo il suo capitale sudetto di lire 500000 sopra il retroscritto Monte Innocentio Primo, applicando per titolo di vendita l'avanzo dei frutti de' sudetti due Monti, che fu d'uno e mezzo per cento, a i Creditori di quello della Macina.

Di modo che resta questo Monte nel sudetto capitale di lire 500000, e per posti di detto Monte venduti a 4½, frutti lire 9605.10, e venduti a 4¼ lire 12159.5, in tutto lire 21764.15. Pagano gl'augumenti de' dacii.

1) *A margine* 1645. Francabile.

MONTE INNOCENTIO SECONDO [m]

Il sudetto Papa Innocentio, per suo breve spedito sotto li 24 di maggio 1651, concede licenza al Reggimento di poter accrescere un quattrino sopra ciascuna libra di sale che si vende nella salara e due sopra il Dacio dei Folicelli che si vendono nella Fiera del Pavaglione, in capitale di scudi centomila moneta romana, che sono, delle nostre lire, lire 500000, con responsione de' frutti in ragione di cinque per cento, ma con facoltà al medesimo Reggimento di poterlo vendere a frutto più vantaggioso, come seguì, non essendosi venduto che a 4½, e lo fece francabile passati però li primi sei anni, per la qual francatione si devessero impiegare tutti gl'avanzi de' frutti che si fossero fatti in detto tempo e si francassero in avenire; i quali frutti, in ragione di 4½ per cento come s'è detto, importano l'anno lire 22500.

Paga la Camera de' danari del Dacio del Pavaglione e del Sale; il capitale è lire 500000, frutti lire 22500.

Sommario de' Monti perpetui.

A 7½	Morelli e	in capitale		frutti	
per cento	Gualchiere	di lire	13000	lire	1002. 1. 8
A 12	Tesoreria	capitale		frutti	
per cento	Vecchia	lire	4750	lire	570
A 150	Tesoreria	capitale		frutti	
per cento [n]	Nuova [o]	lire	16000	lire	24000
A 6½	Sale Vecchio	capitale		frutti	
per cento		lire	139750	lire	8935.19. 8
A 8	Sale Nuovo	capitale		frutti	
per cento		lire	113821	lire	9105.13. 7
A 5	Nonte Nuovo	capitale		frutti	
per cento	delle Moline	lire	216666	lire	10833. 6. 8
A 8	Monte Vecchio	capitale		frutti	
per cento	del Vino	lire	193750	lire	15500
A 8	Monte Vecchio	capitale		frutti	
per cento	della Gabella	lire	113750	lire	9100
A 10	Monte delle	capitale		frutti	
per cento	Porte	lire	140833. 6. 8	lire	14083. 6. 8
A 10 e 5	Monte del	capitale		frutti	
per cento [p]	Pavaglione	lire	90355. 1. 1	lire	5416.13. 4

m) *A margine* 1651. Francabile. n) *Leggesi* a 30 per cento *ma trattandosi di 30 bolognini per lira si è corretto come sopra.* o) *Segue, aggiunto dalla stessa mano* compresovi il Credito della Partecipazione de' Bentivogli. p) *A margine* a 10 per cento per una parte, per l'altra a' 5.

A 8	Monte del	capitale		frutti	
per cento	Pesce	lire	54166.13. 4	lire	4333. 6. 8
A 8	Monte del	capitale		frutti	
per cento	Rettaglio	lire	54166.13. 4	lire	4333. 6. 8
A 8	Monte Nuovo	capitale		frutti	
per cento	del Vino	lire	72500	lire	5800
A 6	Monte della	capitale		frutti	
per cento	Concordia	lire	261976. 6	lire	14795
A 7	Monte Giulio	capitale		frutti	
per cento		lire	947142	lire	66300
A 7	Monte dello	capitale		frutti	
per cento	Augumento	lire	437142	lire	30600
A 7	Monte del	capitale		frutti	
per cento	Ressiduo	lire	233142	lire	16320
A 8	Monte Novissimo	capitale		frutti	
per cento	del Vino	lire	72500	lire	5800
A 8	Monte Pio	capitale		frutti	
per cento	Primo	lire	250000	lire	20000
A 7	Monte della	capitale		frutti	
per cento	Compositione	lire	171212	lire	9987.10
A 6	Monte Gregorio	capitale		frutti	
per cento		lire	104125	lire	6247.10
	Sommano i capitali	lire	3700748. 0. 5	frutti	283063.14.11

Nel detto sommario vanno detratte dal capitale del Monte Nuovo delle Moline lire 16666.13.4 e dai frutti di quello lire 833.6.8 postivi di più per errore, sì che il detto sommario restarà in somma di lire 3684081.11.8, frutti lire 282230.8.3.

Sommario de' monti francabili.

A 7	Monte Pio	capitale		frutti	
per cento	Secondo	lire	251257. 2. 8	lire	17588
A 5	Monte della	capitale		frutti	
per cento	Annona	lire	786700	lire	39335
A 5 e 6	Monte del Primo	capitale		frutti	
per cento[q]	Quattrino sopra	lire	804858. 6. 8	lire	42462.10
	le Merci				

q) *A margine* a 5 per cento per capitale di lire 582900, a 6 per cento per capitale di lire 221958; *l'indicazione dei soldi e denari, cioè soldi 6 e denari 8 come a pagina 14 nota x, è omessa.*

A 5	Monte Nuovo	capitale		frutti	
per cento [r]	del Rettaglio	lire	346000	lire	15570
A 5	Monte del Se-	capitale		frutti	
per cento	condo Quattrino	lire	800000	lire	40000
A 4½	Monte Innocentio	capitale		frutti	
per cento	Primo	lire	1485475. 8. 4	lire	66846. 7.10
A 4½ e 4¼	Monte delle	capitale		frutti	
per cento [s]	Quattro Gravezze	lire	500000	lire	21764.15
A 5	Monte Innocentio	capitale		frutti	
per cento	Secondo	lire	500000	lire	22500
	Capitale in tutto	lire	5474290.17. 8	frutti	266066.12.10

Monti di Roma.

Il Monte delle Comunità Seconda Erettione fu instituito da Papa Paolo V in Roma sotto li 24 maggio 1603, e ne toccò alla città di Bologna per la somma di scudi 61600 di papali per capitale, che in ragione di lire 5 per scudo sono lire 308000, che rendono ogn'anno per frutto, in ragione di lire 4½ per cento, scudi 2772 simili, che sono lire 13860; e fu fatto francabile, e per quanto s'intende se ne va francando ogn'anno, se bene sin hora non si sa come stia fermo il frutto che paga la nostra Camera, mentre vanno seguendo le dette francationi.

Il capitale è lire 308000, frutti lire 13860.

Il Monte Novennale fu eretto l'anno 1601 da Papa Clemente VIII [t], e fu chiamato prima Monte Sisto o dell'Acque, e dopo molte innovationi in esso accadute, per decreto della Sacra Congregatione, si crede dell'Acque [u], fu dichiarato che Bologna per la sua parte restasse debitrice in capitale di scudi 10529.10.2/3, in ragione di scudi 5.32.2/7 per cento, e si paga ogn'anno per frutti scudi 560.46, che, ridotti i scudi a lire delle nostre, sono di capitale lire 52645.10.4, frutti lire 2802.6.

Si paga ogn'anno dall'illustrissimo Reggimento al Monte Sale e Fede, come conduttore dell'estrattione delli due quattrini imposti da Urbano VIII [v] sopra il sale spettante alla Camera Apostolica, che n'ha fatto assegnamento alli pre-

r) *Segue, aggiunto dalla stessa mano* dovriano essere i frutti lire 17300, ma per essersene venduto certa portione a 4½ restano per i frutti come detto in meno. s) *A margine* a 4½ per cento per capitale di lire 213411, a 4¼ per cento per capitale di lire 286589. t) Da Papa Clemente VIII *è soprascritto a* dal sudetto Paolo V *espunto.* u) Si crede dell'Acque *è chiuso fra parentesi vergate con lo stesso inchiostro.* v) Imposti da Urbano VIII *è aggiunto a margine.*

detti Monti, scudi 7620 papali, che sono lire 38100; sì che, cessando la detta condotta, cesserebbe ancora la gravezza al pubblico, ma non già alla città.

Il Debito con la Galera è una tassa o impositione annuale fatta da Clemente VIII, sì che non è altrimenti Monte, e si pagano ogn'anno scudi 6000 papali ogni bimestre la rata, che sono, delle nostre, lire 30000.

I capitali de i due Monti sono lire 360645.10.4, frutti lire 70902.6; si paga di più dal publico alla Reverenda Camera lire 22000 di quattrini per l'appalto delli due quattrini per libra di carne che si vende a rettaglio, condotti in appalto da esso publico; dico lire 22000 più lire 70902.6: i frutti sono in tutto lire 92902.6.

Informatione havuta più chiara da Roma mediante il signor ambasciatore Ranuzzi sopra i detti Monti[x].

Il Reggimento e Città di Bologna furono ammessi al Monte della Comunità Seconda Erettione il dì primo novembre 1629 per luoghi 616 a scudi 100 per luogo; paga ogn'anno, a ragione di scudi 4.50 per cento scudi, scudi 2772; non si è fatta alcuna francatione.

Nel Monte Novennale Prima Erettione non si è potuto sin qui sapere in qual tempo fossero ammessi per luoghi 112.9; pagano, a ragione di 5 per 100 scudi, 560.46 ogn'anno. Nè meno si è potuto sapere se n'habbiano francato alcuna parte. Il detto Monte fu eretto da Paolo IV l'anno 1555, come nel bollario si vede. Nel bimestre di novembre e dicembre 1651 seguì la reduttione di detto Monte da 5 a 4.50 per luogo, ma per tal riduttione non si alleggerisce il peso a i debitori del Monte, i quali tanto corrispondono come prima, portandosi a beneficio della Reverenda Camera l'utile della riduttione.

Sempre si possono diminuire questi debiti col francare quanta portione si vuole del debito, bastando deponere il danaro per quella portione che si vuole diminuire coll'ottenere licenza da monsignor Tesoriere, che ordina l'estrattione di tanti luoghi quanti ne comporta la somma depositata, avvertendo che quando durasse ancora il termine di 10 o 15 anni che non si possi francare, in questo caso non s'ammetterebbino alla sudetta diminutione duranti o il decennio o il quindennio predetti. E questa è la prattica che si stila, avvertendo anche che tal volta il Tesoriere, non havendo per bene che si estraggano di quelli Monti de' quali sia debitore, ordina che detta estrattione si faccia in altro Monte, il che poco importa al debitore, purchè resti diminuito il suo debito per la portione del pagamento.

x) *Segue* con lettera de' 19 febraro 1656.

Sommario generale di tutti li Monti.

Monti perpetui,	in capitale lire 3680083. 7[10],	frutti lire 282230. 8. 3
Monti francabili,	capitale lire 5474290.17. 8,	frutti lire 266066.12.10
Monti di Roma,	capitale lire 360645.10. 4,	frutti lire 106762. 6[11]
Il capitale in tutto	lire 9515019.15. 6,	frutti lire 655059. 7. 1

Il sommario generale, levatine li tre Monti del Vino dato al signor Cardinale Legato, è in capitale lire 9180269.15.6, frutti lire 619845.8.10.

10. La cifra non corrisponde a quella fornita alla fine del « Sommario de' Monti Perpetui », indicata a pagina 19 della presente edizione.

11. La cifra è ottenuta dalla somma dei frutti del < Monte Comunità Seconda Erezione > con la cifra di lire 92902.6 (cfr. a pagina 21).

RELAZIONE

DELLE

ERETIONI DE MONTI O SIANO LUOGHI DE MONTI

DI BOLOGNA

loro origini, aumenti, francazioni, riduzioni, doti e privileggi

fedelmente estratta da diversi documenti

depositati presso il Campioniere de Creditori Montisti

raccolti e compilati

l'anno 1744

da

G[IOVANNI] F[RANCESCO] P[RADELLI]

e poscia proseguita dallo stesso

a tutto l'anno 1762.

RELAZIONE
DELLE
EREZIONI DE MONTI, O SIANO LUOGHI DE MONTI DI BOLOGNA
LORO ORIGINI, AUMENTI, Francazioni RIDUZIONI, E DOTI, e

~~Privileggi~~ Privileggi

~~Fedelmente~~

~~raccolta, e compilata l'Anno 1744, e poscia proseguita sino per tutto l'Anno 1749.~~

~~dà G. F. P.~~

estratta dà diversi Documenti ~~raccolti l'Anno 1744 et esistenti~~ depositati presso il Campioniere de Creditori Montisti raccolti, e compilati ~~e poscia proseguita per tutto l'Anno 1749 dà G. F. P.~~

l'Anno 1744. dà G. F. P.

e poscia proseguita dallo stesso à tutto l'Anno ~~1749~~ 1762

Frontespizio della Relazione Pradelli.

Al nome di Dio, Amen. A dì 16 maggio 1744 [a].

DELL'UFFIZIO DELLA TESORERIA VECCHIA, NUOVA E PARTICIPAZIONE DELLA CAMERA E COMUNE DI BOLOGNA

Per antichissima usanza di questa città, sin ancora da quando viveva sotto instabili e non sempre uniformi governi e da principio di cui non si trova memoria, eravi constituito un Tesoriere, o sia Depositario Generale de redditi e proventi di quella, in mano di cui colavano tutti li denari alla stessa spettanti e d'indi ne uscivano per le spese ordinarie e straordinarie che occorrevano. Quest'uffizio graziosamente si concedeva da chi rappresentava e regolava il governo a qualche onesto e nobile cittadino, l'ultimo de quali fu certo Rafaello Foscherari [12], a discendenti del quale, non solo per la morte di quello ma ancora per demeriti, fu levato.

Gli utili che seco portava consistevano in certi salarii, laggi di monete, retenzioni, capsoldi et altri emolumenti la natura de quali è stata mostrata più dalla sola prattica e dalla dichiarazione inserita nella transazione da memorarsi abbasso, che da certo recapito di quel tempo che individualmente la insegni.

Per quanto però si può comprendere anche sulla osservanza della rubrica *De offitio generalis thesaurarie Camere Bononie* dello Statuto di Bologna emanato del 1454 [13], v'era un salario di annue lire 40 al Depositario, per carta e scrittura.

Sotto nome d'a g g i o o di l a g g i o d i m o n e t a s'intendeva un emolumento proveniente al Tesoriere di dieci quattrini per lira, il quale si faceva che ricevendo egli in cassa i redditi della città a lira d'argento, valutata

a) *Segue* Relazione delle erezioni de Monti o siano Luoghi di Monti in Bologna, loro origini, aumenti, riduzioni, doti, etcetera, e prima *espunto, espressioni che ripetono quelle comprese nel frontespizio del manoscritto; ivi il nome dell'autore è indicato con le sole lettere iniziali e la data* 1762 *è soprascritta a* 1749 *espunto; altre espunzioni e soprascritture presenti nel frontespizio giocano con gli stessi termini spostandoli in modo più o meno acconcio; nel verso della carta non numerata comprendente il frontespizio è vergato, sempre dalla stessa mano, un indice del manoscritto.*

12. La relazione ricava le notizie su Raffaello Foscherari dal documento del 18 marzo 1440 del quale si è detto a pagina 5 nota 6; in proposito si potrà anche vedere quanto si è detto in *Note di storia economica* cit., 234-240.

13. ASBo: *Statuti del 1454* c.

a soldi vent'uno e denari otto correnti, egli pagava secondo la lira corrente di soldi venti, ritenendo a suo commodo quel di più.

Eranovi poi diversi pagamenti da farsi a molti proviggionati, compresi anche i Dottori leggenti, i quali si dovevano compire a lira d'argento; su questi era fondata una rettenzione allora di dodici denari per lira, de quali ne pervenivano quattro alla Fabrica di San Petronio e gl'altri otto al Tesoriere; siccome alle guardie pagavasi a lira d'argento, a risserva di lire due e soldi due per lancia, che si pagavano a lira corrente, e l'utile che d'indi nasceva era del Tesoriere, nominato capsoldo delle guardie.

Mostra ancora la detta transazione, da nominarsi abbasso, che al Depositario perveniva una regaglia di un quattrino per lira da tutte le spese ordinarie e straordinarie, e che pure era suo emolumento il sopravanzo che si faceva di una rettenzione detta delle Bollette, ordinata sopra diversi capi di proviggionati per pagare certi assegni antichi della città; li quali redditi adunque, per quanto si vede dalla loro natura, uscivano in parte a svantaggio di chi riceveva li pagamenti e in parte a svantaggio della Camera.

Dell'anno 1434 aveva la città, constituita in qualche urgenza, ricevuto da alcuni cittadini un mutuo di lire 4750 di bolognini d'argento sopra detto uffizio.

Dell'anno 1440, sopragiunta più grave angustia, fu determinato dalli Sedici allora Rifformatori dello stato della città, presso de quali rissiedeva l'autorità del governo, concedere detto uffizio per contratto perpetuo a diversi cittadini, che, dalli medesimi Sedici Refformatori dello stato ricercati, somministrassero lire 12000 di bolognini d'argento, somma a quel tempo riguardevole, come si asserisce nell'infraenunziando instromento.

Ridottasi pertanto ad effetto l'antedetta determinazione delli XVI Rifformatori d'allora, concederono essi del sudetto anno 1440 il detto uffizio per contratto perpetuo a quei cittadini che somministrarono le predette lire 12000, unitamente a quelli altri che avevan già somministrate le sudette lire 4750, e deputarono questi cittadini amministratori e depositarii delle rendite pubbliche, con tutti li salarii, laggi di monete, rettenzioni, regaglie, capsoldi et altri emolumenti soliti riceversi dagl'antecedenti Tesorieri, ma con diverse moderazioni, capitolazioni et aggravii.

Imperciocchè di tutti li redditi suddetti si determinò che tali Tesorieri n'avessero solamente a proporzione di lire 66.13.4 per ogni centinnaro di lire della somma da ogn'uno di loro prestata, e questa non per raggione del mutuo, ma per provisione e salario di detto uffizio, se però tanto fruttassero detti redditi, e se no a proporzione del fruttato, risservando alla Camera di Bologna di disporre del soprapiù quando i redditi oltrepassessero, e aggiungendo a Tesorieri il peso di pagare lire 12 per cento per modo di communicazione di detti redditi a quelli che del 1434 avevano somministrate le dette lire 4750.

Item si determinò che li cittadini così come sopra amministratori deputati, fossero obbligati a prestare alla Camera in qualunque sua necessità lire 12000, soddisfatto però il mutuo antecedente.

Item si determinò che le spese degli Anziani, Ambasciatori e lavorieri qualunque e le restituzioni di mutui non producessero retenzione a Tesorieri.

E per ultimo che si dovessero ogn'anno eleggere dodici di detto numero che fossero i governatori dell'uffizio, uno de quali per maggior commodo de pagamenti fosse il Depositario de denari della città, al quale si dirigessero i mandati e le bollette, e questo dovesse dare idonea sigurtà per lire 10000 d'argento, la quale, per esser cresciute le entrate de Tesorieri et il maneggio del Depositario, fu estesa sino alla somma di lire 25348, come per decreto fatto dalli Tesorieri li 19 novembre 1551 per rogito del notaro Galeazzo Bovio registrato nel libro de statuti di quest'uffizio, e dovesse render conto e consegnare i reliquati, e come le cose sudette latamente appariscono per instromento sotto li 18 marzo 1440, rogato per li notari Giovanni Papazzoni, Giovanni Ostesani e Bartolomeo Trentaquattro[14].

Dell'anno 1455, li 29 ottobre, li Sedici Refformatori predetti, con legitimo partito, donarono a Sante Bentivogli et a suoi eredi e successori quel soprapiù degl'utili che era stato risservato, come sopra, alla Camera degl'emolumenti de Tesorieri, come per rogito estradato dal Libro de Partiti di quel tempo del Senato.

Nelle solenni capitolazioni fra questa città colla Santa Sede sotto il Pontefice Nicola V, delli 24 agosto 1448, si vede convenuto che l'uffizio de Tesorieri della Camera di Bologna sia fermo et illeso, come prima e da sei anni in qua, con questo però che Nostro Signore deputi, se li parrà, un Tesoriere con salario di 300 fiorini, il quale non debba avere altro commodo, ma tutto l'utile, con l'esercizio, e tutte le regaglie debbano pervenire a cittadini interessati in detto uffizio, come nel capitolo XII.

Nate poi alcune dissensioni fra detti Tesorieri e gl'eredi di detto Sante Bentivoglio, fu fatta transazione et in quella determinato che tutti gl'emolumenti si considerassero unitamente e che di quelli si corrispondesse a detti eredi una settima parte, come per instromento fatto il dì 28 dicembre 1458 per rogito di Lodovico Roffeni e Giacomo Montecalvi; indi fu aggregato Giovanni Bentivogli per altre lire duemilla di capitale, e perciò l'interesse de Bentivogli fu figurato in capitale di lire 4000, come da altro instromento delli 14 decembre 1486, rogito di Lodovico Garganelli.

Quindi è che in detto uffizio tre sono le distinzioni degl'interessati, alcuni per la prima rata delle lire 4750 mutuate del 1434, e questi si chiamano della T e s o r e r i a V e c c h i a, et il loro stabile redito è a lire 12 per cento di detto capitale, cioè capitale lire 4750, rendita, a lire 12 per cento, lire 570; altri

14. Cfr. a pagina 5 nota 6.

sono gl'interessati per le lire 12000 somministrate nel contratto sudetto del 1440, detti della Tesoreria Nuova, capitale lire 12000, di rendita incerta, che si considera, di moneta corrente, ogn'anno lire 12000; et altri sono i successori di Sante e di Giovanni Bentivoglio, detti della Partecipazione de Bentivogli, interessati per lire 4000, e fra questi e gl'altri della Tesoreria Nuova si ripartono i redditi a proporzione de loro capitali suddetti detratte le spese, capitale di lire 4000, di rendita incerta, che si considera, di moneta corrente, ogn'anno lire 4000.

Dal tempo dell'erezione di quest'uffizio sino al 1593, e così per più d'un secolo, si conservò quest'uffizio immune da qualunque contradizione, anzi fu talmente creduto legitimamente fondato che dell'anno 1553 fu dalla Santa Memoria di Giulio III confirmato con tutte le di lui prerogative, come da suo breve in data delli 15 ottobre 1553, autenticamente conservato nel publico Archivio, con addietro l'assenso legitimamente prestato a tal effetto dal Senato di Bologna; ed altresì dell'anno 1589 meritò altra conferma di Sisto V, come da altro di lui breve in data delli 17 novembre 1589.

Peraltro dell'anno 1593, con l'occasione della bolla di Clemente VIII emanata sopra il buon governo di questa città, prese motivo il Senato di Bologna di insorgere contro quest'uffizio, tacciandolo come ingiusto, usurario e lesivo a detta città; perlocchè, differitasi et esaminata la contesa e le raggioni di una parte e dell'altra davanti il Vicelegato d'allora, il signor Cardinale Montalto Legato e signori Cardinali Salviati e Camerino non solo come esecutori della detta bolla ma anche come quelli che furono particolarmente deputati sopra questo affare da Nostro Signore, et avuto riflesso al grave sconcerto che sarebbe nato fra la città dalla suppressione proposta di quest'uffizio, fu soppita la controversia insorta con transazione stipolata li 29 ottobre 1594, per rogito di Bartolomeo Dondini notaro, nella quale, approvatosi dalla Camera l'uffizio suddetto, cedutesi da essa tutte le di lei raggioni et obbligatasi la medesima alla perpetua conservazione dell'uffizio, promisero li Tesorieri e convennero in corrispettività di pagare alla stessa Camera annue lire duemilla de loro redditi; et a questa transazione concorse la solenne approvazione di detto Papa Clemente VIII, il quale non solo approvò e confirmò la transazione predetta, dichiarandosene pienamente informato, et il primo contratto, quali inserì nel breve, ma di più, caso facesse di bisogno, eresse di nuovo detto uffizio con tutti i soliti emolumenti, con la clausula sublata et altre efficaci et effrenate come da detto breve in data delli 13 aprile 1595.

D'indi in poi, per lo tratto parimenti di più d'un secolo, non si vede la sostanza di quest'uffizio combattuta da alcuna formale contenzione, e scorgesi pontualmente osservata la detta transazione per parte dell'uffizio col pagamento delle annue lire duemilla; e per tale motivo, ancora cresciuto sempre più il concetto della sicurezza delle quote e porzioni agl'interessati nel medesimo uffizio spettanti, crebbe ancora a proporzione il commercio sopra gl'effetti degl'in-

teressati e la buona fede de contraenti, dimodochè, ragguagliando uno per l'altro i contratti seguiti, si distinguono le porzioni dell'interesse nella Tesoreria Nuova e Participazione passate in commercio a raggione di un trenta e più per lira e quelle della Tesoreria Vecchia ad un due e tre per lira, onde 5 tutto il prezzo pagato da moderni possessori, a risserva di qualche piccola partita non mai contrattata, si considera a scendere a circa centomilla scudi.

Con tutto che però quest'uffizio in questo tempo sia stato immune da liti, non è stato senza pregiudizii, imperciocchè dell'anno 1665 circa, deputatisi dal Senato particolari depositarii di alcuni dazii assegnati da Sommi Pontefici 10 per dote di diversi Monti di questa città, questi tali depositarii cominciorono in breve a rendersi quasi universali in pregiudizio de creditori Tesorieri.

Quindi fu che circa il 1700, elettosi il depositario di detti aumenti di dazii, procurorono i Tesorieri con inibizione del signor Uditore Generale d'allora opporsi all'introdotto loro pregiudizio richiedendo l'osservanza della transa- 15 zione del 1594 e del breve di Clemente VIII, et il primo aprile 1700 uscì sentenza sopra l'osservanza di detta bolla risservando al Senato le raggioni di riccorrere a Nostro Signore per l'aperizione della bocca, come agl'atti del notaro Fontana successore del notaro Boari nel Foro Civile, e questa sentenza passò in giudicato; e nel mentre che si assunse questo giudizio per parte della Ca- 20 mera nel semplice possessorio, passò ella a proporre giudizialmente la suppressione di quest'uffizio e la deperdizione de capitali e de redditi degl'interessati.

Trattatasi per tanto questa nuova causa davanti alla Sagra Congregazione deputata al Sollievo di questa città dalla Santa Memoria di Clemente XI, emanarono varie rissoluzioni, l'ultima delle quali favorevole all'uffizio uscì li 11 25 marzo 1721, e dal detto tempo in poi la causa non ha avuto ulteriore progresso, e solamente da quel tempo in appresso si è andato discorrendo l'affare al tavolino, proponendosi per parte dell'illustrissimo Reggimento varii progetti; ma comecchè questi tutti tendevano o alla suppressione dell'uffizio in sostanza salvandone soltanto una certa ideale apparenza o alla determinazione di un 30 reddito fisso a creditori Tesorieri, la qual cosa in vece di soppire le difficoltà ne produceva delle maggiori, perciò le cose anche in linea di trattato restarono[b] per allora senza effetto.

Finalmente l'illustrissimo ed eccelso Senato, sul riflesso politico di maggior sicurezza dell'azienda publica allorchè questa fosse totalmente appoggiata alla 35 cura et amministrazione de signori Dodici Tesorieri deputati dal ceto de signori interessati nel credito et uffizio della Tesoreria, et anche sul motivo economico di risparmio di spesa di ministri se la cassa esercitata dalli medemi Tesorieri fosse anche destinata raccoglitrice degl'effetti publici che già erano soliti collare nella cassa ultimamente esercitata dal *quondam* signor Filippo Gennari, 40 potendosi con tale nuovo sistema utilizzare la Camera col risparmio dello sti-

b) Restarono *è soprascritto a* sono sempre rimaste senza effetto *espunto.*

pendio di ministri facendo che li ministri deputati alla cassa de Tesorieri servissero per l'uno e per l'altro interesse aumentando però in qualche parte le loro annuali provvigioni a motivo della loro maggiore fatica, però coll'interposizione dell'eminentissimo Doria Legato et ad oggetto massime di troncare il corso alle liti sin ora vertite fra li Tesorieri et il Senato predetto, fu decretato che la cassa de creditori Tesorieri fosse l'unica raccoglitrice di tutti li dazii publici [c], effetti, redditi, emolumenti, laggi ed ogni e qualsivoglia altra sorte di entrate e proventi della Camera di Bologna, da amministrarsi detta cassa dal signor Depositario *pro tempore* che annualmente si ellegge e deputa dalli signori Dodici Governatori del credito et uffizio della Tesoreria colle formalità a cautele solite, et alli detti creditori Tesorieri fu assegnata l'annua somma di lire 25000 da distribuirsi fra essi *ad ratham* de loro crediti in detto uffizio e per provvigione dell'institore et altri ministri necessarii all'esercizio della Depositaria, sotto però le leggi, patti, condizioni e dichiarazioni e ne modi e forme latamente espresse in publico instrumento l'anno 1754, 22 marzo, stipolato per rogito del dottor Angelo Maria Lotti cancelliere del Senato, Licinio Oretti Campioniere de Creditori della Tesoreria e del dottore Cesare Camillo Zanetti Faloppia Segretario di Camera. E per togliere in avvenire qualunque occasione di litiggio fu convenuto si dovesse procurare da Nostro Signore un breve apostolico di conferma della presente transazione in forma specifica, e nello stesso tempo procurare altro moto proprio in vigore di cui questo credito della Tesoreria sia dichiarato privileggiato et esente da qualunque vincolo, obbligo, ipoteca, disposizione e fideicommisso come lo sono li Monti di Roma e di Bologna, quando però tali vincoli non siano espressi e descritti ne campioni e lettere patenti.

DEL CONSIGLIO DELLE QUATTROMILLA ELETTE

Il Credito delle Elette, chiamato il Consiglio di Quattromilla, fu eretto antichissimamente, a tal segno che non se ne trova il principio [15], quantunque ne sia fatta menzione in diversi luoghi delli statuti e provisioni di Bologna, e fu quando questa città si governava a popolo e gli uffiziali della città e suo contado si cavavano a sorte; ora però si osserva che ogn'anno, il giorno di San Nicolò del mese di decembre e li tre susseguenti giorni, si cavano certi brevi fra un numero di detti consiglieri overo creditori, a guisa di una ventura, cioè ogni dì un quartiere, li quali quartieri hanno per ciascheduno ducento elette, et ogni eletta ha cinque voci, di maniera che si cavano mille scrittarini ogn'uno

c) *Il seguito sino alla fine della trattazione* Dell'Ufficio della Tesoreria *è aggiunto con richiamo a piè di pagina in sostituzione di alcune righe espunte a grossi tratti di penna.*

15. Cfr. a pagina 3 nota 1.

di detti quattro giorni, fra quali ne sono de benefiziati in circa il numero di 856 in tutto di diverse somme di denari e di sale.

Li denari si pagano da tutti gl'uffiziali della città e suo contado e da diversi notari e varii salariati del publico, dazieri et altri, mediante certe retenzioni che 5 se le fanno ne loro rispettivi salarii, e rispetto al sale si paga dalli dazieri di quello.

Tutto questo credito ha di entrata annue lire 3500 di denari e corbe 90 di sale, e sempre l'anno bisestile, che cade ogni quattro anni, la Camera di Bologna per legitimo partito fa la rinovazione di dette Elette alli Creditori, per 10 obligo che ha di farla in perpetuo per lire 4000 di bolognini d'argento che si pagano anticipatamente un mese prima in circa, in ragione di lire 5 di bolognini per Eletta da essi Creditori al Depositario di detta Camera.

Questo Credito ha quattro campionieri, uno per quartiere, quali hanno l'obligo di fare ogn'anno li brevi in carta capretta, così li neri benefitiati come 15 li bianchi, et ogni quattro anni rinovare li campioni secondo li nomi delle rinovazioni che paiono alli Creditori di dover far descrivere, e di pagare soldi dieci per ciascuno di detti quattro giorni al Corettore de Notari et altrimenti al Giudice del signor Podestà, item alle Suore del *Corpus Domini* soldi venti per loro recognizione et elemosina del piegare che fanno esse li brevi bene- 20 fitiati e soldi sette il giorno alli due putti che cavano li brevi e soldi due al giorno al campanaro dell'aringo per suonare la campana; li quali campionieri non hanno altro salario che uno staro di sale per ciascuno delle sudette corbe 90 e sette quattrini per ogni breve benefiziato, che si pagano allora per quel Creditore a cui tocca, delli quali sette quattrini ve ne sono sei per esso cam- 25 pioniere et uno al notaro perpetuo, quale è tenuto pagare del suo al trombetta di quel giorno soldi venti; item hanno ancora d'avere detti campionieri sei quattrini per ogni Eletta che ogni quattro anni si rinova da quelli Creditori. Vi sono ancora un notaro et un uffiziale *ad vitam* e tre uffiziali che si cavano a sorte ogn'anno per imborsazione, quali sono per quell'anno Governatori 30 del Credito et hanno d'aver cura che le cose passino giustamente, et essere presenti alle estrazioni di detti brevi per quelli giorni insieme con li suddetti Giudice e Corettore, et hanno piena giurisdizione di conoscere e decidere ogni differenza che nascesse fra li Creditori et altri per causa di dette estrazioni e brevi, et hanno di salario detti uffiziali una corba di sale per ciascheduno delle 35 sudette corbe 90.

Vi sono anche brevi di Sommi Pontefici e degl'eminentissimi Legati e diversi decreti de signori superiori convalidanti questo Credito; e li suddetti brevi benefitiati, che toccano in sorte per estrazione alli Creditori come si è detto, hanno la esecuzione parata e non si può allegare cosa alcuna in contrario, nè 40 meno si possono dare nè spendere le lettere degl'uffizii publici utili se non si pagano e levano detti brevi; e questi Creditori con li suddetti brevetti hanno autorità di ellegere li notarii attuarii del signor Podestà e de signori Uditori

della Rota di Bologna, e facendosi alcun uffizio nuovo sì in città come in contado che abbi provisione, salario o emolumento dal publico, se gli deve fare e dare li suoi brevetti di salario e numero competente, ad arbitrio de signori Diffensori dell'Avere e degl'Uffiziali del Contado.

Le voci di questo credito si vendono più e meno secondo che si è più lontano o vicino alla rinovazione, perchè quando si è più vicino a quella vagliono meno, dovendosi di prossimo pagare tal rinovazione in raggione di lire 5 di bolognini d'argento l'una alla Camera, come si è detto di sopra; e quando si affittano, il che si chiama vendere l'entrata, si hanno lire 3.5 di quattrini l'una per anno, il qual padrone locatore deve pagare l'anno della rinovazione le lire 5 per Eletta alla Camera del suo, che viene ad essere lire 1.5 di bolognini, dovecchè le dette lire 3.5 vengono a restar tanto meno per causa della rinovazione, e quando uno se le tiene per sè tal volta rendono lire 7 e 8 per Eletta, tal volta poco o niente, secondo porta la sorte della detta ventura, che si cava come si è detto sopra.

DEL MONTE ISOLA

Dell'anno 1564 monsignor Pietro Donato Cesio Vescovo di Narni e Governatore di Bologna e li signori Quaranta Riformatori dello Stato di Libertà di questa città [d], pensando a rendere più decorosa e cospicua la piazza grande et a rendere più vaga la vista della fonte publica allora d'ordine di Papa Pio IV con mirabile manifatura da erigersi [e], mediante partito posto ed ottenuto sotto li 9 decembre 1564 e ricevuto per rogito del notaro Galeazzo Bovio, ordinarono, salvo il consenso e l'aprovazione del detto Pontefice, la demolizione dell'Isola, o sia degl'edifizii posti fra la detta fontana e la strada che dalla Porta di San Felice conduce a quella di Strada Maggiore; e per provedere all'indennità de possessori delle case, botteghe et edifizii in detta Isola esistenti decretarono che non solo li ortolani ma qualunque altra persona dell'uno e dell'altro sesso, di qualunque condizione, anche esente et in qualsivoglia modo privileggiata, che portano e vendono in Bologna et in qualunque luogo di detta città robbe di qualunque genere necessarie al vitto et uso umano e che pagano il Dazio della Piazza dovessero pagare alla Camera di Bologna o suoi dazieri e ministri altretanto quanto per detto Dazio della Piazza erano soliti di pagare alla detta Camera, col peso di dovere essa Camera col ritratto del detto aumento del detto Dazio della Piazza pagare ogn'anno alli possessori delli detti edifizii da demolirsi le rendite che erano soliti di ricevere, quali in tutto non dovessero oltrepassare la somma annua di lire duemilla e duecento. Il qual partito fu confirmato dal detto Pio Quarto con sua bolla spedita li 20 decembre 1564.

d) *Segue* di Bologna *espunto*. e) *A margine, con richiamo* opera di Tomaso Lauretti famoso architetto, ornata di alcune statue di bronzo fatte dal celebre Giovanni Bologna fiamengo.

E perchè certe case e botteghe de signori degl'Orazii facevano cantone e sprone nella detta piazza dell'Isola demolita e la rendevano deforme, fu ordinato che le dette case e botteghe fossero pur esse demolite e tirate a filo della facciata del Palazzo del signor Podestà, come fu fatto, e per il danno che ne pativano perciò li detti signori degl'Orazii per gl'affitti di dette case e botteghe cessanti fu a medemi assegnato un'annuo reddito di lire 460 di quattrini da pagarsi come sopra e come per altro rogito del detto Galeazzo Bovio notaro dei 21 giugno 1566; e perciò li Creditori dell'Isola e Cantone degl'Orazii furono insieme uniti, et a loro se le pagano lire 2660 di quattrini ogn'anno, cioè lire 2200 alli Creditori dell'Isola e lire 460 alli Creditori del Cantone degl'Orazii.

DEL MONTE MOLINE E MOLITURE

Questo Monte, o sia Credito, fu eretto l'anno 1416, 20 gennaro, per rogito del notaro Filippo Marsigli, in questo modo, e cioè la Camera di Bologna vendette a diversi cittadini le Moline della città con la Casa della Biava e con tutte quelle stanze che vi sono e casamenti ivi contigui per prezzo di lire 70000 di bolognini d'argento, quali danno d'entrata libre otto di formento per ogni libre cento che si macinano in detti molini da qualsivoglia persona, esente e non esente sia, di qualsivoglia condizione e stato; ma volendo li creditori dell'infrascritto Monte delle Crescimonie, come cessionarii di essa Camera, tale frumento a lire una di bolognini d'argento per corba, che sono lire 1.1.8 di quattrini, sono obligati essi Creditori delle Moline e Moliture darglielo, come per altro rogito del notaro Filippo Dal Bruno in solido con altri notari celebrato l'anno 1442, 2 maggio [f].

(Nota qualmente sono molti [g] anni che li Creditori di questo Monte Moline e Moliture non esiggono cos'alcuna per le rendite de loro crediti perchè tutto quello che si riccava dalle dette Moline, dedotte le annue contribuzioni dovute alli Creditori degl'infrascritti due Monti, uno denominato delle Crescimonie e l'altro degl'Aviamenti, si eroga in manutenzione degl'edifizii di dette Moline et in salario de ministri, e poi anche per causa de molini in progresso di tempo edificati [h] presso le porte della città e sua cerchia in pregiudizio de molini di città).

DEL MONTE DELLE CRESCIMONIE

Essendo state [i] l'anno 1416 vendute dalla Camera di Bologna le Moline e li edifizii di quelle, come si è detto sopra [l], a molti e diversi cittadini e nel modo e forma che si contiene nell'instromento di tal vendita, li 20 gennaro

f) *Il capoverso che segue, riportato sopra fra parentesi tonde, risulta espunto con quattro righe trasversali.* g) Molti *è soprascritto a* più di sessanta *espunto.* h) *A* edificati *segue* su le porte *espunto.* i) Essendo state *sostituisce* Questo Monte ebbe origine nel seguente modo, e cioè *espunto.* l) *Segue* nella narrativa del Monte Moline e Moliture *espunto.*

detto anno 1416 rogato il notaro Filippo Marsigli, e con patto che li detti compratori fossero obligati vendere alla Camera di Bologna tutto il formento che si cava dalle moliture di dette moline per prezzo di soldi venti di bolognini d'argento per corba e che la Camera di Bologna fosse obbligata protestare di due mesi in due mesi li detti compratori se volessero detto formento o no, quindi l'anno 1442, 2 maggio, per rogito delli notari Filippo Dal Bruno e Nicolò Bedori, la sudetta Camera per provedere alle necessità della republica vendette a diversi altri cittadini il detto patto e raggione di avere il detto formento per soldi 20 di bolognini d'argento per corba, e ciò per prezzo di tremilla fiorini d'oro, — quali raguagiati a lire 2.3.10 l'uno constituirono la somma di lire 6575, quali lire secondo il commerzio de crediti di detto Monte vengono considerate lire 50 di moneta corrente per ogni lira, e su tal valore constituiscono la somma di lire 328750 di moneta corrente [m], — e li detti cittadini compratori furono chiamati Creditori delle Crescimonie.

DEL MONTE DEGL'AVIAMENTI

Dell'anno 1566 [n] nacquero liti e controversie fra li capi de compratori e possessori delle Moline e Moliture da una parte e molti altri cittadini di Bologna dall'altra, imperocchè li detti compratori e possessori pretendevano di essere veri e legitimi padroni delle Moline in vigore dell'acquisto fattone dalla Camera di Bologna l'anno 1416, 20 gennaro, per rogito del notaro Filippo Marsigli, e li detti cittadini per lo contrario pretendevano aver *ius* anteriore alli detti compratori e possessori delle Moline, massime nell'aviamento di esse; e però le dette parti doppo lungo litiggio vennero a transazione, nella quale li detti cittadini cessero alli detti compratori delle Moline ogni loro raggione che potessero avere in dette Moline, e massime nell'aviamento di esse, e per lo contrario li detti compratori e possessori si obligorono dare e consegnare ogn'anno in perpetuo alli detti cittadini corbe mille e due di formento, di quello che tocca alli mulinari e che si esigge dalli macinanti in Bologna, quali corbe numero 1002 di formento, dedotte le gravezze annue espresse in detto instromento di transazione, restano ogn'anno corbe 960, che in ogni mese sono corbe 80 di formento che si distribuisce alli creditori del detto Monte degl'Aviamenti, come successori di detti cittadini che transigettero; e detto instromento di transazione fu fatto l'anno 1573, 8 aprile, per rogito del notaro Galeazzo Bovio.

m) *Il passo* quali raguagiati — moneta corrente *è aggiunto con richiamo alla fine della trattazione* Del Monte delle Crescimonie. n) Dell'anno 1566 *sostituisce* Questo Monte ebbe origine nel seguente modo, e cioè *espunto*.

DEL MONTE MORELLI E GUALCHIERE UNITI [o]

Aveva la magnifica Camera di Bologna il dominio e possesso di una casa nella quale si raccoglieva il Dazio delle Gualchiere della città e contado di Bologna posta nella parochia di San Martino dell'Avesa, vicino al Campo del Mercato et in confina del Canale di Reno, come pure possedeva il *ius* di esigere il detto Dazio delle Gualchiere, o sia delle mezze lane e biselli.

Aveva pure la detta magnifica Camera il dominio e possesso di alcune case poste in Bologna, in Porta Ravegnana, sotto la Parochia di Santa Maria del Carrobbio [p], in confina della ressidenza del Foro de Mercanti, che soleva affittare alli conduttori del Dazio delle Mercanzie per annuo affitto di lire 300; aveva pure il *ius* di esiggere dalli medemi conduttori del detto Dazio delle Mercanzie altre annue lire 300 che si dovevano erogare nel fabricare ogn'anno dietro il Canale di Reno dieci pertiche di morello con calce e pietre; inoltre aveva il *ius* di esiggere ogn'anno lire 600 dalli conduttori del Dazio delle Moline da impiegarsi parimenti nella fabrica di venti pertiche di morello dietro il medemo Canale di Reno, le quali annue esazioni importavano in tutto la somma di lire 1200.

Stimò la medema magnifica Camera di Bologna essere più utile l'impiegare il capitale che si poteva riccavare dalla vendita di detta casa vicina al Campo del Mercato, del detto *ius* di esiggere il detto Dazio delle Gualchiere e del detto *ius* di esiggere le sidette annue lire 1200 in altri usi diversi e più proprii al sollievo del Comune di Bologna.

Che però l'anno 1434, nel dì 23 decembre, l'istessa magnifica Camera di Bologna con tutte le dovute solennità vendette la detta casa posta dietro il Canale di Reno all'uso di gualchiera et anche le altre case sudette poste in confina del Foro de Mercanti et il *ius* di esiggere la sudetta annua pretazione di dette lire 1200 dalli conduttori delli suddetti Dazii delle Mercanzie e delle Moline a favore di molti e diversi particolari compratori, chè ciascheduno sborsò alla sudetta Camera di Bologna la rata tangente del prezzo in tutto concordato nella somma di lire dodicimilla di bolognini d'argento [q], qual prezzo la sudetta Camera di Bologna tirò a sè liberamente e disse volerlo impiegare in proprio benefizio e più utile del Commune di Bologna, con patto che non fosse lecito ad alcuno il raccogliere e riscuotere il detto Dazio delle Gualchiere in altro luogo fuorichè in detta casa in confina del Campo del Mercato [r] deputata ad uso di gualchiera, e che detta Camera e Commune di Bologna nè qualunque altra persona non potesse innovare cosa alcuna in pregiudizio di detti compratori, nè si potesse eriggere nella città e guardia di Bologna alcun edifizio

o) *La trattazione* Del Monte Morelli e Gualchiere Uniti *è stesa su otto pagine di un allegato a cui si fa rinvio con la nota* vedi il foglietto a parte *in sostituzione della più succinta trattazione originale compresa in una pagina ed espunta riga per riga a grossi tratti di penna.* p) In Bologna — del Carrobbio *è aggiunto a margine.* q) Di bolognini d'argento *nell'interlinea.* r) *A* Mercato *segue* present *espunto.*

ad uso di gualchiera senza licenza e consenso in scritti di detti compratori o maggior loro parte, con patto finalmente risservato a detta Camera di Bologna di poter francare e redimere dalli detti compratori li detti beni e raggioni come sopravendute per lo stesso prezzo di lire 12000, obbligandosi per ultimo la detta Camera alla legitima generale diffesa e manutenzione del sudetto contratto sotto la ipoteca de proprii beni, in forma e come appare da publico rogito delli notari Giacomo Pietro Pighini, Giacomo Grassi e Bartolomeo Trentaquattro notari.

La sudetta vendita fu l'anno 1449, 14 novembre, ratificata e confirmata dalli signori Anziani Consoli, Confaloniere di Giustizia e signori Sedici Riformatori dello Stato di Libertà di Bologna, come per rogito di ser Carlo Beccadelli e ser Alberto Parisi notari nell'Offizio delle Riformazioni e da monsignor Goro Gherio Vicelegato li 13 maggio 1526.

Dell'anno 1576[s], 13 aprile, per rogito di ser Bartolomeo Dondini notaro, li detti compratori, chiamati poi col nome di Creditori del Monte Morelli ed Uniti, venderono al cavaliere Francesco *quondam* Lodovico Sampieri le dette case in Porta Ravegnana vuolgarmente dette della Gabella Vecchia dove si esercitava il Dazio delle Mercanzie, e ciò per prezzo di lire 7500, quali doppoi furono investite come si dirà più abbasso, come pure ultimamente venderono al signor conte Marc'Antonio Ercolani la detta altra casa nel Campo del Mercato dietro il Canale di Reno per simil prezzo.

Dell'anno 1592, in occasione della bolla di Clemente Ottavo emanata sopra il Buon Governo di questa città, insorse il Senato di Bologna contro li detti compratori tacciando il detto contratto del 1434 come fittizio, simulato et usurario per non esser state intieramente pagate le lire 12000, prezzo convenuto di detti beni e raggioni vendute, per essere li detti compratori in mala fede per aver essi esatto più di quello era stato convenuto, e massime, stante il patto di francare risservato[t], pretendeva il detto Senato e Camera di Bologna francare li detti beni e raggioni per detto prezzo di lire 12000; e perciò instrusse esso Senato il giudizio davvanti li Commissarii Apostolici per gli atti del notaro Torquato Monaldini, et ebbenchè per parte di detti compratori fosse allegato e provato essere il detto instromento del 1434 vero, legitimo e valido, essere stato intieramente pagato il detto prezzo et essere essi compratori in buona fede e non potersi dalla Camera di Bologna francare li detti beni e raggioni stante la longhissima prescrizione di cento e più anni, ciò non ostante per detti Commissarii Apostolici fu pronunziata sentenza favorevole al detto Senato e Camera di Bologna, in cui fu dichiarato esser lecito alla detta Camera francare li detti beni e raggioni mediante la restituzione delle dette lire 12000 a detti compratori, li quali recusando di quelle ricevere si dovessero esse lire

s) *L'intero capoverso da* Dell'anno *a* simil prezzo *è aggiunto a margine con richiamo.*
t) Risservato *nell'interlinea.*

12000 depositare, e come da detta sentenza agl'atti di detto notaro Torquato Monaldini. Dalla qual sentenza fu appellato per parte di detti compratori, et a di loro instanza fu introdotta la causa nella Romana Curia; ma per isfuggire le liti e le spese si venne a transazione, nella quale fu concordato che li detti
5 compratori dovessero pagare ogn'anno alla Camera di Bologna lire centoventicinque di quattrini e si rinunciasse *hinc inde* alle dette liti, raggioni et eccezioni e restasse nel suo primiero valore il contratto [u], e come più latamente consta dall'instromento di tale transazione sotto li 20 decembre 1595 rogato per ser Carlo Garella e ser Pier Antonio Noce notari, poscia [v] confirmata dal
10 detto Pontefice Clemente Ottavo con suo breve in data dei 21 febbraro 1597.

Dal tempo della stipolata transazione sudetta in appresso fu quella pontualmente osservata per parte de Creditori Montisti suddetti mediante il pagamento delle sopra convenute annue lire 125 alla Camera di Bologna, la quale però pretese di non esser stata soddisfatta dalli detti Creditori delle dette convenute
15 annue lire 125 dall'anno 1630 fino al 1637, tempo in cui era Depositario del detto Monte Morelli Alessandro Massarenti, quali annualità ascendevano alla somma di lire mille, e negl'anni 1656, 1657 e 1662, tempo in cui era Depositario del detto Monte Carlo Cattelani, in somma di lire 375, e dall'anno 1663 a tutto il 1671 per la somma di lire 1125, sotto la Depositaria de Fantetti e Cat-
20 tani, quali tre somme cumulate constituivano la somma di lire 2500, per conseguire le quali li signori Assonti di Camera avevano dato ordine alli Dazieri delle Moline di non dover pagare a detti Creditori le annue lire 600 di bolognini d'argento, che di moneta corrente sono lire 650, loro dovute in vigore del sopraenunziato instromento del 1434.
25 Si opposero estragiudizialmente li detti Creditori allegando che la Camera non poteva ritenere il detto loro [x] credito annuo di lire 650, liquido e certo, in iscomputo di altro preteso credito illiquido et incerto, e però doversi rilasciare le dette annue lire 650 loro legitimamente dovute e sino ad ora solite pagarsi; al che rispondevasi per parte de signori Assonti di Camera che li Cre-
30 ditori del Monte delli Morelli, rissultando debitori alla Camera delle dette lire 2500, dovevano far constare del pagamento delle annualità sudette, nel qual caso avrebbero essi signori Assonti rilasciate le annualità dovute alli detti Creditori dalli Dazieri delle Moline.

Ma per evitare le liti e le spese si venne a transazione sotto li 2 maggio 1672,
35 rogata per ser Marc'Antonio Carazza notaro, nella quale fu convenuto che li Creditori del detto Monte Morelli dovessero pagare alla Camera di Bologna lire mille, per le annate non pagate in raggione di annue lire 125 dall'anno 1630 per tutto il 1637, in raggione di lire 50 l'anno sino all'intiero pagamento di dette lire 1000, e per le altre lire 1500, delle quali essi Creditori rissultavano

40 u) E restasse — contratto *aggiunto a margine*. v) Poscia *sostituisce* la qual transazione fu poi anche *espunto*. x) Loro *nell'interlinea*.

debitori alla detta Camera per le annate non pagate negl'anni 1656, 1657 e 1662 e dall'anno 1663 a tutto il 1671 in raggione di dette lire 125 ogn'anno, fu convenuto che la Camera si dovesse sodisfare col ritenersi detta somma di lire 1500 sopra le lire 2275 per le annue lire 650 dovute a detti Creditori dalli Dazieri delle Moline e che non erano state pagate[z] dall'ultimo semestre 1668 a tutto l'anno 1671, et il ressiduo di dette lire 2275, che detratte le dette lire 1500 fu et è di lire 775, si dovesse dalla detta Camera di Bologna, e per essa dalli detti Dazieri delle Moline, depositare presso Pietro Cattanei Depositario del detto Monte Morelli.

Desiderando poscia li Creditori del detto Monte Morelli liberarsi in avvenire dal pagamento di dette annue lire 125 per essi dovute alla detta Camera in vigore della sopramenzionata transazione del 1595, cessero alli detti signori Assonti delle Moline tanta rata e parte delle dette lire 650 quanta importi e capisca la detta somma di lire 125 ogn'anno, incominciando il primo gennaro anno sudetto 1672, dovendo però restare le ressiduali lire 525 a libera disposizione di detti Creditori del detto Monte Morelli, e come di questa transazione o sia composizione appare instromento in detto giorno 2 maggio 1672 rogato ser Marc'Antonio Carazzi notaro.

Lo stato presente di questo Monte Morelli è quello che segue, cioè si riscuotono ogn'anno:

dalli Dazieri delle Moline lire 600 di bolognini d'argento, che di moneta corrente sono lire 650, dalle quali, dedotte lire 125 cedute alla Camera di Bologna come si è detto di sopra, restano	lire 525;
dalla Gabella Grossa lire 300 di bolognini d'argento, che di moneta corrente sono	lire 325;
dall'Arte della Lana per l'affitto della casa, gualchiera e terreno annesso vicino al Campo del Mercato, come dall'ultimo instromento di locazione sotto li 18 aprile 1736 rogato per ser Sicinio Oretti in solido con ser Paolo Canali notari	lire 225;
dal Monte Secondo Clemente per rendite di un credito proprio di questo Monte Morelli di capitale di lire 2749.7.4 fruttifero al tre per cento acquistato con parte del prezzo delle case in Porta Ravegnana	lire 82. 9. 8;
e per frutti di un censo di capitale lire 5033.6.8 al 3½ per cento acquistato con parte del prezzo delle dette case in Porta Ravegnana già vendute alli signori Sampieri . .	lire 176. 3. 4;
	lire 1333.13

z) *Segue* a detti Creditori *espunto*.

DEL MONTE VINO VECCHIO PRIVILEGIATO E PERPETUO [a]

Questo Monte fu eretto sopra le rendite del Dazio del Vino spettante alla Reverenda Camera Apostolica et assegnatole da questa città in recognizione di superiorità l'anno 1447, al tempo del pontificato di Nicolò V, quando spontanea si diede sotto la prottezione della Santa Sede, eretto, dissi, da Papa Clemente VII [b] per serviggio della Santa Sede per reprimere l'impeto e bellico furore de Turchi, i quali con poderoso esercito avevano invasa l'Ungheria che restava l'unico e fermo propugnacolo di tutta la Cristianità e doppo avere trucidato il Re Lodovico con quasi tutto il di lui esercito minacciavano lo Stato Ecclesiastico, come da sua bolla spedita li 5 settembre 1526 [c]. Il capitale di questo Monte è [d] di ducati d'oro in oro di Camera numero 25000 [e], di rendita nella di lui erezione a 8 per 100, qual frutto in vigore di chirografo di Papa Innocenzo XI spedito li 16 dicembre 1680 fu ridotto dal 8 al 4 per 100 dal primo gennaio 1681 in avvenire, indi in vigore di altro chirografo di Papa Clemente XII spedito li 12 gennaio 1735 fu ridotto dal 4 al 3 per 100 dal primo marzo 1735 in avvenire, salva però a Creditori che non furono contenti di tali riduzioni la facoltà di dimandare e conseguire entro il termine notificatole la restituzione de loro capitali, come infatti seguirono alcune francazioni [f].

Nota qualmente questo Monte fu dalla Santità di Nostro Signore Benedetto XIV felicemente regnante graziato del privileggio che godono li altri Monti con autorità Apostolica eretti in questa città, cioè di non esser soggetti li crediti di esso Monte a verun vincolo, obbligo, ippoteca e disposizione di qualunque sorte quando non sia o siano individualmente espressi nel campione e sotto le partite di quello, come dal di lui chirografo segnato li 28 settembre 1743.

Il capitale di questo Monte Vino Vecchio è di ducati d'oro in oro di Camera numero 25000 a 3 per 100, de quali ne spettano alli Creditori di esso Monte ducati numero 19711.12

e la loro rendita a 3 per 100 è di ducati simili		numero 591. 7
et alla Reverenda Camera Apostolica per acquisti per essa fatti da alcuni Creditori che non vollero soccombere alla riduzione del frutto dal 4 al 3 per 100 ne spettano ducati numero . . .	5288. 8	
E la loro rendita a 3 per 100 è di ducati		numero 158.13
In tutto sono ducati numero	25000	numero 750.

a) E perpetuo *aggiunto a margine.* b) *Segue* l'anno 1526, 5 settembre, come da sua bolla spedita detto giorno, e fu eretto *espunto.* c) Come da — 1526 *aggiunto a margine.* d) *Corretto da* Questo Monte è di capitale. e) *Segue* presentemente valutati lire 8.2.6 l'uno *espunto.* f) Salva però — alcune francazioni *aggiunto a margine.*

Dell'anno 1735 li Creditori di questo Monte Vino Vecchio promossero e dedussero le loro raggioni contro la Reverenda Camera Apostolica d'avanti monsignor Tesoriere Generale per conseguire il giusto valore del ducato d'oro in oro di Camera corrente di tempo in tempo tanto per li capitali francati quanto per li frutti decorsi dall'anno 1687 e decorrendi in avvenire, quali ducati d'oro, in vigore di un decreto provisionale del signor A(uditore) G(enerale) di Bologna spedito li 12 febraro 1691 agl'atti del notaro Fabri attuario nel Foro Civile, erano valutati paoli 16 et un quarto. 5

E però dell'anno corrente 1744, li 10 luglio, per gl'atti del Conti notaro della Reverenda Camera Apostolica, ottennero decreto di monsignor Tesoriere loro favorevole, nel quale fu dichiarato e liquidato doversi alli Montisti del Monte Vino Vecchio il supplemento del valore del ducato d'oro in oro di Camera oltre li paoli sedici et un quarto pagatili tanto per raggione de capitali francati quanto per raggione de frutti decorsi dall'anno 1687 e decorrendi in avvenire colli seguenti aumenti, e cioè p r o a n n o 1 6 8 7 d i c t u m s u p p l e m e n t u m l i q u i d a r i i n o b u l i s t r i b u s e t q u a t t r e n i s q u a t t u o r, a b a n n o 1 6 8 8 a d t o t u m a n n u m 1 6 9 6 i n o b u l i s s e x c u m d i m i d i o, a b a n n o 1 6 9 7 a d t o t u m m e n s e m a u g u s t i a n n i 1 7 0 8 i n o b u l i s u n d e c i m q u a t r e n i s q u a t t u o r c u m d i m i d i o, a m e n s e s e p t e m b r i s 1 7 0 8 a d t o t u m a n n u m 1 7 2 8 i n o b u l i s q u a t t u o r d e c i m c u m d i m i d i o, a b a n n o 1 7 2 9 i m p o s t e r u m i n o b u l i s v i g i n t i d u o b u s e t q u a t t r e n i s q u a t t u o r. 10 15 20

Questo decreto fu mandato ad esecuzione dall'istesso monsignor Tesoriere mediante instromento li 17 luglio 1745 celebrato in Roma per rogito di Cesare Rodolfi notaro e segretario della Reverenda Camera Apostolica, nel quale instromento vi è registrato il chirografo di Nostro Signore Benedetto XIV segnato li 26 giugno 1745 in cui assegna alli Creditori gl'effetti destinati al pagamento de loro supplementi da conseguirsi in anni otto, da terminare nel 1752 ratamente d'anno in anno come al libro de taglioli di tali supplementi esistente presso il Campioniere. 25 30

Debito della Reverenda Camera Apostolica per conto del supplemento del valore del ducato d'oro dovuto alli signori Creditori di questo Monte Vino Vecchio tanto per frutti decorsi quanto per capitali francati, e cioè:

Supplemento de frutti decorsi dal primo gennaro 1687 a tutto giugno 1745 non compreso il supplemento dovuto alla detta Reverenda Camera per li frutti de capitali che essa possiede in questo Monte . . . . . . (35)	lire 38661. 2. 8
Supplemento de capitali francati	lire 5993.10. 4
	lire 44654.13

La Santità di Nostro Signore[g] felicemente regnante Benedetto XIV, pensando al grave pregiudizio rissultante alla Reverenda Camera Apostolica per causa dell'instituzione de quattro Monti in questa città di Bologna creati a carico di essa Reverenda Camera Apostolica, uno cioè denominato Vino Vecchio eretto in ducati d'oro in oro di Camera, altro chiamato Vino Nuovo, altro Vino Più Nuovo et altro Giulio eretti questi tre ultimi in scudi d'oro in oro d'Italia e principalmente a causa dell'aumento in tanto seguito del valore di tali monete d'oro e che in avvenire può maggiormente succedere, quindi il detto Sommo Pontefice[h], con suo chirografo segnato li 18[i] agosto 1745 e diretto a codesto eminentissimo e reverendissimo signor Cardinale Giorgio Doria Legato[l], ordinò che si procedesse alla francazione de suddetti[m] Monti eretti sopra il Dazio del Vino[n] principiando dal Monte Vino Vecchio come più antico coll'imborsare li nomi de Creditori colli loro capitali in tanti viglietti separati e farne l'estrazione a sorte ne tempi, numero e quantità da concertarsi con monsignor Tesoriere Generale col depositare nel Sagro Monte di Pietà di Bologna in credito de Creditori da estraersi il prezzo de loro capitali e notificarne poscia la fatta estrazione, e così continuare[o] di mano in mano sino alla totale estinzione de suddetti[p] Monti.

In seguito il detto signor Cardinale Legato, esecutore del detto chirografo Apostolico, per gl'atti del signor Paolo Francesco Fabri notaro notificò al Campioniere di detti Monti l'ordine Santissimo et intimò per il detto giorno 15 settembre la imborsazione et estrazione di tanti de Creditori del Monte Vino Vecchio per la somma di scudi dodicimilla moneta romana, che sono lire 60000 moneta di Bologna, et ordinò al Campioniere di dovere esibire e rilasciare preventivamente in detti atti Fabri la nota de Creditori di detti Monti colli loro capitali[q].

Successivamente il detto giorno 15 settembre 1745 si venne all'imborsazione e successiva estrazione di tanti de Creditori del detto Monte Vino Vecchio quanti colli loro capitali importassero la somma di detti scudi 12000 romani, quall'estrazione sotto li 18 del detto mese di settembre fu publicata et affissa alli luoghi publici della città mediante notificazione stampata et eseguita al detto Campioniere, coll'essersi anche depositato nel Sagro Monte di Pietà a credito de Creditori estratti l'importo de loro capitali colli frutti decorsi a tutto il giorno della fatta estrazione, come in detta notificazione.

Ma li Creditori di detti Monti, premesse qui in Bologna le proteste e presserve salutari per mantenere illeso il privileggio della perpetuità di detti Monti non ostante l'espresso contro tale privileggio nel sopra acennato chirografo

g) *Da questo punto e fino al termine della trattazione di questo Monte il testo continua prima in altra pagina del manoscritto alla quale è fatto rinvio con la nota* pongasi li paragrafi registrati in questo, a carta 27, che principiano « La Santità di Nostro Signore » e terminano « valutato a raggione del 25 per cento » *e quindi in due fogli volanti allegati alla Relazione.* h) Pontefice *nell'interlinea.* i) 18 *è corretto da* 12. l) *Segue* per la sua totale esecuzione *espunto.* m) *Segue* quattro *espunto.* n) Eretti — Vino *nell'interlinea.* o) *Segue* poscia *espunto.* p) *Segue* quattro *espunto.* q) *Continua nel primo allegato, come a nota g.*

Pontifizio, ebbero, medianti li loro signori Assonti, riccorso a Roma a Nostro Signore e produssero le bolle Apostoliche delle erezioni di detti Monti, con altri documenti [r]. Ed infatti, con lettera di Segreteria di Stato spedita li 4 decembre 1745 [s], fu ordinata la sospensione di ogni effetto dell'estrazione già seguita e publicata e furono riposte *in pristinum* le partite sul Sagro Monte di Pietà passate a credito de Creditori estratti [t].

Dell'anno 1747 il detto Sommo Pontefice Benedetto XIV, con altro suo chirografo spedito e segnato li 15 aprile e diretto per la sua esecuzione a codesto eminentissimo e reverendissimo Cardinale Giorgio Doria Legato, ordinò la totale estinzione e francazione di questo Monte Vino Vecchio, e cioè de capitali di quello che tutt'ora esistono a debito della Reverenda Camera Apostolica in somma di ducati d'oro numero 19711.12, che raguagliati a lire 9.5.2 per ducato constituiscono la somma di lire 182496.11.2 da depositarsi per conto della detta Reverenda Camera Apostolica presso il signor Abbate Pier Antonio Odorici odierno Tesoriere della Provincia di Romagna e del Dazio del Vino di Bologna notificando a tutti e singoli Creditori del detto Monte la fatta estinzione mediante notificazione affissa a luoghi soliti, coll'espressione de nomi e cognomi de Creditori e della quantità del loro credito col far loro pagare li frutti per un mese solamente posteriore alla detta notificazione e non più oltre dal Depositario solito del medesimo Monte, e quanto al capitale sarà alli suddetti Montisti et a ciascheduno di essi per la rata del loro rispettivo credito restituito e pagato per mezzo di detto signor Abbate Odorici in vigore degl'ordini da sottoscriversi dal detto eminentissimo Legato e dal Campioniere di esso Monte in moneta romana secondo il valore ora corrente del ducato d'oro, cioè di dette lire 9.5.2 per ducato, colla dichiarazione che quanto alli crediti liberi debbano li Montisti dentro il termine di due mesi doppo detta notificazione riceverne il prezzo come sopra, e che passato detto termine non facendosene la esazione rimarranno li detti capitali in mano di detto signor Odorici a tutto loro rischio e pericolo, e che rispetto ai crediti vincolati si spediranno gl'ordini sottoscritti come sopra diretti al detto signor Depositario Odorici, quale dovrà depositare in codesto Sagro Monte di Pietà a credito de rispettivi Montisti le somme del denaro che verrà enunciato in ciascuno di detti ordini, coll'espressa legge di non ammoversi se non ad effetto di investirle colli medemi vincoli che saranno espressi nel campione del detto Monte Vino Vecchio, e non altrimenti.

Sotto li 18 maggio del detto anno 1747 il detto eminentissimo Legato mediante notificazione stampata et affissa a luoghi soliti fece publicare la detta estinzione e francazione di questo Monte Vino Vecchio colla descrizione de

r) Con altri documenti *è soprascritto a* dalle quali rissultava la perpetuità de loro Monti, le proposte fatte qui in Bologna et il monitorio ottenuto l'anno 1728 per impedire la francazione del Monte Giulio allora intentata *espunto*. s) Spedita — 1745 *nell'interlinea*. t) *Continua nel secondo allegato, come a pagina* 41 *nota g*.

Creditori e delle quantità de loro crediti. In seguita di che li Creditori del detto Monte dimostrarono somma venerazione e sommessione agl'ordini di Nostro Signore, ma altresì negl'atti del signor Paolo Francesco Fabri notaro attuario nel Foro Civile e notaro della Reverenda Camera Apostolica reiterarono la protesta e comparsa altre volte fatta per presservare le loro raggioni tanto circa la qualità della moneta con cui pretendesi ora pagare il prezzo de loro capitali a differenza di ciò che fu praticato [u] co Creditori di questo stesso Monte francati nel 1735 i quali conseguirono li depositi de loro capitali francati [v] dal Monte di Pietà nelle valute da esso admesse, quanto circa il privileggio che gode questo Monte della perpetuità, qual privileggio in altri casi di simili estinzioni di Monti Perpetui è stato considerato e valutato a raggione del venticinque per cento.

DEL MONTE VINO NUOVO PRIVILEGGIATO E PERPETUO [x]

Questo Monte fu eretto sopra le entrate del Dazio del Vino di questa città spettante alla Reverenda Camera Apostolica, come si è detto di sopra, da Papa Paolo III [z] per serviggio della Santa Sede, per diffendere lo Stato Ecclesiastico dall'invasione de Turchi, per ricuperare la città di Perugia ribellatasi alla Santa Sede e per porgere soccorso all'imperatore Carlo V, come da sua bolla spedita li 17 agosto 1540 in vigore della quale [a] si doveva eriggere questo Monte in somma di ducati diecimilla d'oro di Camera, ma in altra bolla di detto Papa Paolo III spedita li 25 [b] octobris 1540 fu ordinato doversi eriggere in somma di scudi d'oro in oro numero 10000 [c], di rendita nella di lui erezione a 8 per 100, qual frutto in vigore di chirografo di Papa Innocenzo XI spedito li 16 decembre 1680 fu ridotto dal 8 al 4 per cento dal primo gennaro 1681 in avvenire, indi in vigore di altro chirografo di Papa Clemente XII spedito li 12 gennaro 1735 fu ridotto dal 4 al 3 per cento dal primo marzo 1735 in avvenire, salva però a Creditori che non furono contenti di tali riduzioni la facoltà di dimandare e conseguire entro il termine notificatoli la restituzione de loro capitali [d].

Nota qualmente questo Monte fu dalla Santità di Nostro Signore felicemente regnante Benedetto XIV graziato del privileggio che godono li altri Monti con autorità Apostolica eretti in questa città, cioè di non esser soggetti li crediti di esso Monte a verun obligo, ippoteca o disposizione di qualunque sorte, quando non sia o siano individualmente espressi nel campione e sotto le partite di quello, come dal di lui chirografo spedito e segnato li 28 settembre 1743.

u) *Segue* nelle francazioni seguite nel 1735 *espunto.* v) De loro — francati *nell'interlinea.* x) E perpetuo *aggiunto a margine.* z) *Segue* in vigore di sua bolla spedita sub datum Romae apud Sanctum Marcum decimo sexto kalendas augusti 1540 e fu eretto *espunto.* a) Come — della quale *aggiunto a margine.* b) *Il testo reca* li 26 *anzichè 25 soprascritto a* sub datum Romae apud Sanctum Petrum septimo kalendas *espunto.* c) *Segue* presentemente valutati lire 8.10 l'uno e che per l'avvanti si pagavano a raggione di sole lire 7.10 et era *espunto.* d) Di tali — capitali *a margine.*

Il capitale di questo Monte Vino Nuovo è di scudi d'oro in oro numero 10000 a 3 per 100, de quali ne spettano alli Creditori di esso Monte scudi simili numero 5468.11. 5

La loro rendita, a 3 per 100, è di scudi simili . . . . numero 164. 1. 1

Et alla Reverenda Camera Apostolica per acquisti per essa fatti da alcuni Creditori che non vollero soccombere alle riduzioni del frutto dal 8 al 4 e dal 4 al 3 per 100 ne spettano scudi simili numero 4531. 8. 7

La loro rendita, al 3 per 100, è di scudi simili . . . . numero 135.18.11

In tutto sono scudi numero . . . . . . 10000 numero 300

Nota qualmente li Creditori di questo Monte Vino Nuovo, a quali[e] venivano pagate le loro rendite a raggione di scudi d'oro valutati soli paoli quindici per scudo in vigore di un decreto provisionale del signor Auditore Generale di Bologna spedito li 12 febraro 1691 agl'atti del notaro Fabri nel Foro Civile, promossero le loro raggioni contro la Reverenda Camera Apostolica d'avanti monsignor Tesoriere per conseguire il giusto valore dello scudo d'oro in oro corrente di tempo in tempo, tanto per li capitali francati, quanto per li frutti decorsi dall'anno 1690 et in avvenire da decorrere.

E però dell'anno 1739, li 23 decembre, per gl'atti del Conti notaro della Reverenda Camera Apostolica, ottennero decreto di monsignor Tesoriere[f] nel quale fu dichiarato e liquidato doversi[g] il supplemento del valore dello scudo d'oro, oltre li paoli 15 pagatili, tanto per raggione de capitali francati quanto per raggione de frutti decorsi doppo l'anno 1690 e decorrendi in avvenire colli seguenti aumenti, e cioè a dicto anno 1690 usque ad totum annum 1697 unius grossi, a dicto vero anno 1697 ad totum mensem augusti 1708 iulii unius, a mense septembris dicti anni 1708 ad totum annum 1728 iulii unius cum dimidio grossi, ab anno 1729 usque in praesens iuliorum duorum supra antiquum valorem iuliorum quindecim pro quolibet scuto aureo, atque im posterum iuxta valorem currentem ad formam liquidationis dicti scuti aurei factae in executionem reijudicatae Cameralis in causa Bononiensis Montis Iulij coram illustrissimo Iustiniano

e) *Segue* avanti l'anno 1743 *espunto*. f) *Segue* loro favorevole *espunto*. g) *Segue* a Montisti delli Monti Vino Nuovo e Più Nuovo *espunto*.

per acta Pauletti, ad quam etc., reservata illustrissimo Domino declaratione valoris ducati aurei respectu Montium erectorum in huiusmodi ducatis etc.

Tale decreto fu mandato ad esecuzione dall'istesso monsignor Tesoriere con un solenne instromento li 23 aprile 1743 celebrato in Roma per rogito di Cesare Rodolfi notaro e segretario della Reverenda Camera Apostolica, nel quale instromento vi è registrato il chirografo di Nostro Signore Benedetto XIV segnato li 16 marzo detto anno 1743 in cui assegna alli Creditori gl'effetti destinati al pagamento de loro supplementi da conseguirsi in anni sette da terminare nel 1748 [h], come al libro de taglioli di tali supplementi esistente presso il Campioniere.

Debito della Reverenda Camera Apostolica per conto del supplemento del valore dello scudo d'oro dovuto a signori Creditori di questo Monte Vino Nuovo tanto per frutti decorsi quanto per capitali francati:

supplemento di frutti decorsi dalli 6 marzo 1690 a tutto agosto 1742, non compreso il supplemento dovuto alla detta Reverenda Camera Apostolica per li frutti de capitali che essa possiede in questo Monte	lire 8636. 4. 3;
supplemento de capitali francati	lire 1531. 8. 7
	lire 10167.12.10.

DEL MONTE VINO PIÙ NUOVO PRIVILEGGIATO E PERPETUO [i]

Questo Monte fu eretto [l] sopra le entrate del Dazio del Vino di questa città spettante alla Reverenda Camera Apostolica, come si è detto sopra, da Papa Paolo IV [m] in serviggio della Santa Sede e per conservare lo Stato Ecclesiastico libero da suoi nemici, come da sua bolla spedita li 21 giugno 1557 [n], di capitale di scudi d'oro in oro numero 20000 a otto per cento, sono scudi simili numero 1600, da riccavarsi la metà sopra il Dazio del Vino e l'altra metà sopra il Dazio delle Mercanzie, o sia della Gabella Grossa, accresciuto da Papa Clemente VII l'anno 1528 del terzo di più di quello si pagava per l'avanti detto Dazio, li quali due Dazii erano stati dal detto Paolo IV conceduti in appalto per nove anni a Marc'Antonio Dalla Volta, quale offerse di pagare annualmente alla Reverenda Camera per l'appalto di detti due Dazii scudi 1600 d'oro di più di quello che per l'avvanti erano stati soliti di pagare li appaltatori antecedenti, e sopra l'aumento di detto appalto il detto Pontefice fondò la dote di questo Monte, come da detta sua bolla.

h) *Segue* ratamente d'anno in anno *espunto.* i) E perpetuo *aggiunto a margine.* l) *Segue* perpetuo *espunto.* m) *Segue* come da sua bolla spedita sub datum Romae .XI. kalendas iunii anni 1557 *espunto.* n) Come da — 1577 *aggiunto a margine.*

Ma li Sindaci amministratori di questa Gabella Grossa, considerando che sopra il detto Dazio delle Mercanzie accresciuto del terzo di più dal detto Pontefice Clemente VII l'anno 1528 eravi eretto il Monte Gabella Vecchia, et altresì considerando che l'ingerirsi il detto Marc'Antonio Dalla Volta nell'esigenza del detto Dazio poteva areccare pregiudizio alle altre entrate della detta Gabella destinate da Sommi Pontefici al pagamento degl'onorari de Dottori Lettori in questa publica Università et al mantenimento del lustro e splendore di questo insigne Studio, et anche al mantenimento della navigazione, quindi riccorsero alla Santa Sede ed esposero le loro raggioni al detto Paolo IV, ed ottennero la facoltà di estinguere la metà del detto Monte ed in tal modo liberare il detto Dazio delle Mercanzie dal detto peso ed esimere il detto Dalla Volta dall'ingerenza nell'esazione del detto Dazio; come, infatti [o], li sindaci suddetti, mediante il pagamento di lire 10000 d'oro, francarono e ricomprarono da ciascun creditore del detto Monte Vino Più Nuovo la metà de loro capitali, come da instrumento li 8 agosto 1558 rogato il notaro Clearco Achillino [p], e restò solo in essere l'altra metà per la somma di scudi d'oro numero 9700, al pagamento degl'annui frutti de quali era obbligato il Dazio del Vino per annui scudi d'oro numero 800, rispetto a scudi 776 da distribuirsi ai Creditori e rispetto a scudi 24 assegnati per regaglia degl'uffiziali e salario de ministri.

Li frutti di questo Monte, in vigore di un chirografo della santa memoria di Innocenzo XI spedito li 16 decembre 1680, furono ridotti dal 8 al 4 per 100 dal primo gennaro 1681 in avvenire, et in vigore di altro chirografo della santa memoria di Clemente XII spedito li 12 gennaro 1735, furono ridotti dal 4 al 3 per 100 dal primo marzo 1735 in avvenire, salva però a Creditori che non fossero contenti di tali riduzioni la facoltà di addimandare e conseguire entro il termine notificatoli la restituzione de loro capitali [q].

Nota qualmente questo Monte fu dalla Santità di Nostro Signore Benedetto XIV felicemente regnante graziato del privileggio che godono gl'altri Monti con autorità Apostolica in questa città eretti, cioè di non ricevere li crediti di esso Monte verun vincolo, obligo, ippoteca e disposizione di qualunque sorte, quando non sia o siano individualmente espressi nel campione e sotto le partite di quello, come dal di lui chirografo segnato li 28 settembre 1743.

Il capitale di questo Monte è di scudi d'oro numero 9700, al tre per cento, de quali ne spettano alli Creditori di esso

Monte scudi simili numero 8015.11.10

La loro rendita a 3 per 100 è di scudi simili numero 240. 9. 4

o) *Segue* dell'anno 1553 *espunto*. p) Come da — Achillino *aggiunto a margine*. q) A Creditori — loro capitali *aggiunto a piè di pagina*.

Et alla Reverenda Camera Apostolica per acquisti per essa fatti da alcuni Creditori che non vollero soccombere alla riduzione del frutto dal 4 al 3 per 100 ne spettano altri scudi simili numero 1684. 8. 2

La loro rendita, a 3 per 100 è di scudi simili numero 50.10. 8

Riparto degl'annui scudi 24 d'oro:

agl'uffiziali per la loro regaglia numero	12
al Campioniere per suo salario numero	10
al bidello per suo salario numero	2

In tutto sono scudi numero . . . . . . 9700, numero 315

Nota qualmente li Creditori di questo Monte Vino Più Nuovo, a quali[r] venivano pagate le loro rendite a raggione di scudi d'oro valutati però solamente paoli quindici per scudo in vigore di un decreto provisionale del signor Auditore Generale di Bologna spedito li 12 febraro 1691 per gl'atti del notaro Francesco Maria Fabri nel Foro Civile, promossero le loro raggioni contro la Reverenda Camera Apostolica d'avanti monsignor Tesoriere per conseguire il giusto valore dello scudo d'oro in oro corrente di tempo in tempo tanto per li capitali francati quanto per li frutti decorsi doppo l'anno 1690 et in avvenire decorrendi.

E però dell'anno 1739, li 23 decembre, per gl'atti del Conti notaro della Reverenda Camera Apostolica, ottennero decreto di monsignor Tesoriere[s] nel quale fu dichiarato e liquidato doversi alli Montisti delli Monti Vino Nuovo e Più Nuovo il supplemento del valore dello scudo d'oro, oltre li paoli 15 pagatili, tanto per raggione de capitali francati quanto per raggione de frutti decorsi dall'anno 1690 e decorrendi in avvenire colli seguenti aumenti, e cioè a dicto anno 1690 usque ad totum annum 1697 unius grossi, a dicto vero anno 1697 ad totum mensem augusti anni 1708 iulii unius, a mense septembris dicti anni 1708 ad totum annum 1728 iulii unius cum dimidio grossi, ab anno 1729 usque ad praesens iuliorum duorum supra antiquum valorem iuliorum quindecim pro quolibet scuto aureo, atque in posterum iuxta valorem currentem ad formam liquidationis dicti scuti aurei factae in exequutionem rei iudicatae Cameralis in causa Bononiensis Montis Iulii coram illustrissimo Iustiniano per acta

r) *Segue* avanti l'anno 1743 *espunto*. s) *Segue* loro favorevole *espunto*.

Pauletti, ad quam etc., reservata illustrissimo Domino declaratione valoris ducati aurei respectu Montium errectorum in huiusmodi ducatis etc.

E tale decreto fu mandato ad esecuzione dall'istesso monsignor Tesoriere, con un solenne instromento sotto li 23 aprile 1743 celebrato in Roma per rogito di Cesare Rodolfi notaro e segretario della Reverenda Camera Apostolica, nel quale instromento vi è registrato il chirografo di Nostro Signore Benedetto XIV segnato li 16 marzo 1743 in cui assegna alli Creditori gl'effetti destinati al pagamento de loro supplementi da conseguirsi in anni sette da terminare nel 1748 ratamente d'anno in anno, come nel libro de taglioli di tali supplementi esistente presso il Campioniere. 5 10

Debito della Reverenda Camera Apostolica per conte del supplemento del valore dello scudo d'oro dovuto a signori Creditori di questo Monte Vino Più Nuovo, tanto per frutti decorsi quanto per capitali francati, e cioè:

supplemento di frutti decorsi dalli 6 marzo 1690 a tutto agosto 1742, non compreso il supplemento dovuto alla detta Reverenda Camera per li frutti de capitali che essa possiede in questo Monte	lire 12878. 1. 4;
supplemento de capitali francati	lire 1684. 8. 2;
	lire 14562. 9. 6[t].

15 20

Dell'anno 1745, li 18 agosto, la Santità di Nostro Signore Benedetto XIV, con suo speziale chirografo, ordinò che si procedesse alla totale estinzione e francazione de Monti[u] sopra il Dazio del Vino, uno denominato Vino Vecchio, eretto a ducati d'oro[v], altro Vino Nuovo et altro Vino Più Nuovo, eretti a scudi d'oro, e ciò ad effetto di togliere il grave pregiudizio rissultante alla Reverenda Camera Apostolica per causa dell'aumento del valore del detto ducato e scudo d'oro. 25

Ma li Creditori di detti Monti, medianti li loro signori Assonti e Curiali, ebbero riccorso a Roma a Nostro Signore e produssero le bolle Apostoliche delle erezioni di essi Monti dalle quali rissulta il privileggio della perpetuità de Monti medesimi. Ed in effetti, con lettera di Segreteria di Stato spedita li 4 decembre 1745, fu ordinata la sospensione di ogni effetto di tale estinzione e francazione. 30

Dell'anno susseguente 1746 il detto Sommo Pontefice Benedetto XIV, con altro suo chirografo spedito e segnato li 17 ottobre e diretto per la sua esecuzione a codesto eminentissimo e reverendissimo signor Cardinale Giorgio 35

t) *Il seguito, fino al termine della trattazione di questo Monte, continua in un foglio allegato al quale si fa rinvio con la nota* pongasi il foglietto a parte *seguita da un segno di richiamo.* u) *Segue* eretti *espunto.* v) Eretto — d'oro *aggiunto a margine.*

Doria Legato, approvando e confirmando l'altro soprariferito suo chirografo dei 18 agosto 1745, per ora ordinò la totale estinzione e francazione di questo Monte Vino Più Nuovo, e cioè de capitali di quello che tuttora esistono a debito della Reverenda Camera Apostolica in somma di scudi d'oro numero 8015.11.10, che raggionati a paoli diecisette per scudo constituiscono la somma di lire 68132.10.7, da depositarsi per conto della detta Reverenda Camera Apostolica presso il signor Abbate Pier Antonio Odorici odierno Tesoriere della Provincia di Romagna e del Dazio del Vino di Bologna, notificando a tutti e singoli Creditori del detto Monte la fatta estinzione mediante notificazione affissa a luoghi soliti, coll'espressione de nomi e cognomi de Creditori e della quantità del loro credito, col far loro pagare li frutti per un mese solamente posteriore alla detta notificazione e non più oltre dal Depositario solito del medesimo Monte, e quanto al capitale sarà alli suddetti Montisti et a ciascheduno di essi per la rata del loro rispettivo credito restituito e pagato per mezzo di detto signor Abbate Odorici in vigore degl'ordini da sottoscriversi dal detto eminentissimo Legato e dal Campioniere di esso Monte in moneta romana secondo il valore ora corrente dello scudo d'oro, colla dichiarazione che, quanto alli crediti liberi, debbano li Montisti entro il termine di due mesi doppo detta notificazione ricevere il prezzo come sopra, e che passato detto termine non facendosene l'esazione rimarranno li loro capitali in mano di detto signor Odorici a tutto loro rischio e pericolo, e che rispetto ai crediti vincolati si spediranno gl'ordini, sottoscritti come sopra, diretti al detto signor Depositario Odorici, quale dovrà depositare in codesto Sagro Monte di Pietà a credito de rispettivi Montisti le somme del denaro che verrà enunciato in ciascuno di detti ordini, coll'espressa legge di non ammoversi se non ad effetto di investirle colli medemi vincoli che saranno espressi nel campione del detto Monte Vino Più Nuovo, e non altrimenti.

Sotto li 5 novembre del detto anno 1746 il detto eminentissimo Legato [x], mediante notificazione stampata et effissa a luoghi soliti, fece publicare la detta estinzione e francazione di questo Monte Vino Più Nuovo colla descrizione de Creditori e della quantità de loro crediti.

Sotto li 8 del detto mese di novembre, convocato il corporale de Creditori e letta loro la notificazione, dimostrorono essi somma venerazione e sommessione agl'ordini di Nostro Signore, ma altresì [z] rillevarono [a] che due pregiudizii loro rissultavano dalla detta francazione, uno circa la [b] qualità della moneta in cui vuole la Reverenda Camera Apostolica pagare il prezzo de loro capitali, cioè in tanti zecchini di Roma alla valuta di paoli venti e mezzo l'uno i quali nel Sagro Monte di Pietà e ne publici Banchi corrono alla sola valuta di paoli venti, et in tale valuta furono pagati li Creditori di questo stesso Monte

x) *Segue* fece publicare *espunto*. z) Dimostrorono — ma altresì *aggiunto a margine*. a) *Segue* due *espunto*. b) *Segue* fece publicare *espunto*.

francati nel 1735 [c], l'altro pregiudizio circa il privileggio che ha questo Monte della perpetuità, qual privileggio in altri casi di simili estinzioni di Monti perpetui è stato considerato e valutato a raggione del venticinque per cento; però deputarono Assonti che dovessero risservare le raggioni de Creditori [d].

DEL MONTE GIULIO PRIVILEGGIATO E PERPETUO 5

Questo Monte fu prima eretto francabile per serviggio della Santa Sede, in diffesa della Santa Fede Cattolica e per conservazione dello Stato Ecclesiastico, da Papa Giulio III, come da sua bolla spedita li 18 gennaro 1551 [e], et era di capitale nella sua prima erezione di scudi d'oro in oro numero 112500, col frutto a otto per cento, sono scudi d'oro annui numero 9000, da riccavarsi rispetto a scudi 5000 dall'Imposta de Buoi, e rispetto a scudi 4000 dal Dazio delle Moline, valutati allora li detti scudi d'oro in raggione di lire 4 l'uno, avendo la Reverenda Camera Apostolica accollato tale annuo pagamento alla Camera di Bologna in ricompensa degl'annui scudi 12000 d'oro che la detta Camera di Bologna in vigore delle convenzioni seguite colla Santa Sede sotto il Pontificato di Paolo Terzo era tenuta pagare alla Reverenda Camera sudetta per il Sussidio Triennale, avendoli detto Giulio Terzo condonati li ressiduali scudi 3000 annui, come da detta bolla. 10 15

Dell'anno susseguente 1552, essendo sopravenute ulteriori necessità alla Santa Sede in diffesa della Santa Fede e conservazione dello Stato Ecclesiastico, il detto Monte Giulio fu aumentato dallo stesso Papa Giulio III di altri scudi d'oro in oro numero 50000, col frutto a otto per cento, sono scudi d'oro numero 4000, da riccavarsi rispetto a scudi 2500 da detto Dazio dell'Imposta de Buoi, e rispetto agl'altri scudi 1500 dal detto Dazio delle Moline, quali due somme furono dalla Camera di Bologna assegnate alla Reverenda Camera Apostolica per dote dell'Aumento di questo Monte, e queste in ricompensa di annui scudi 3000 d'oro che per l'avvanti per il ressiduo del Sussidio Triennale si pagavano dalla città al Legato per certe spese et in ricompensa di altri annui scudi numero 1050 d'oro che si pagavano da questa città al Tesoriere di Romagna per il sale, quali annue prestazioni le furono rimesse e condonate [f], con avere anche detto Papa Giulio III assegnati a questo Monte annui scudi 50 d'oro [g] per erogarli in premiare annualmente gl'uffiziali e ministri di questo Monte *iuxta mentem* del Vice Legato di quel tempo, e come da altra bolla di detto Papa Giulio III spedita li 9 marzo 1552 [h]. 20 25 30

c) Et in tale — 1735 *a margine*. d) *Segue* per quelle dedurre a tempo congruo *espunto*. e) *Il testo reca* li 15 febraro 1551 *soprascritto a* sub datum Romae. XV. kalendas februarii 1551 *espunto* f) *Segue* come da altra bolla di detto Papa Giulio III spedita sub datum Romae septimo idus martii 1552 *espunto*. g) *Segue* che si riccavano dal detto Dazio delle Moline *espunto*. h) *Il testo reca* li 26 marzo *soprascritto a* sub datum Romae septimo idus martii 1552 *espunto*. 35

Dell'anno 1553, 8 aprile, il detto Vice Legato distribuì li detti annui scudi 50 d'oro in perpetuo donati a questo Monte dal detto Papa Giulio Terzo nel seguente modo, e cioè:

ad Alberto Budrioli notaro per sè e suoi eredi e successori in perpetuo per mercede delli due instromenti delle erezioni di questo Monte annui scudi d'oro simili numero 16;
agl'uffiziali per la loro regaglia annui scudi d'oro numero 18;
al notaro e Campioniere per suo salario annui scudi d'oro numero 13;
al bidello per suo salario annui scudi d'oro numero 3;

In tutto scudi numero . . . . 50.

Successivamente, dell'anno 1568, essendo sopragiunte più gravi necessità alla Sante Sede, San Pio V ridusse il frutto di questo Monte Giulio dall'otto al sette per cento, e col vantaggio di uno per cento rissultato da tale riduzione aumentò[i] il di lui[l] capitale di altri scudi d'oro numero 23142, et a causa di tale riduzione le concesse[m] il privileggio della perpetuità, come da due brevi[n] sub datum Romae 6 novembris et 22 decembris 1568, e così rimase fin d'allora stabilito il capitale di questo Monte Giulio in scudi d'oro in oro di zecca, o sia cunio d'Italia, numero 185642.

Li frutti di questo Monte Giulio, in vigore di chirografo di Papa Innocenzo XI spedito li 16 decembre 1680, furono ridotti dal 7 al 4 per cento dal primo gennaro 1681 in avvenire, indi, in vigore di altro chirografo di Papa Clemente XII spedito li 6 febbraro 1734, furono ridotti dal 4 al 3 per cento dal primo marzo 1734 in avvenire.

Queste riduzioni furono intimate alli Creditori di questo Monte e le fu prefisso un termine a dichiarare se volevano restar nel Monte col frutto ridotto o pure se volevano la restituzione de loro capitali, il prezzo de quali[o] la Camera di Roma era pronta pagare coll'acquistare per sè li[p] capitali medemi[q]; ed in fatti alcuni Creditori, non contenti di tali riduzioni di frutto, ripigliarono i loro capitali e la stessa Reverenda Camera, valendosi degl'avanzi rissultati dalle riduzioni sudette, le sborsò il prezzo in contanti, valutando li scudi d'oro a raggione di paoli 15 per scudo comecchè a tal ragguaglio si pagavano anche li frutti, in vigore massime di un decreto provisionale del signor Auditore Generale di Bologna emanato li 12 febraro 1691 per gl'atti del notaro Francesco Maria Fabri nel Foro Civile, salve però a Creditori le loro raggioni a conseguire il maggior valore dello scudo d'oro, sopra di che ne pendeva giudizio nel tribunale della Reverenda Camera Apostolica, la quale per via di tali fran-

i) *Corretto da* fu aumentato. l) Di lui *a margine.* m) *Corretto da* fu concesso. n) *Segue* di detto Santo Pontefice Pio V *espunto.* o) Il prezzo de quali *soprascritto a* che *espunto.* p) *Segue* loro *espunto.* q) Medemi *nell'interlinea.*

cazioni seguite dall'anno 1693 a tutto il 1734 acquistò un capitale in questo Monte di scudi d'oro numero 68537.16.11 a suo proprio commodo [r].

Dell'anno 1728 [s], in vigore di comandamento di monsignor Vice Legato emanato li 21 ottobre per gl'atti del signor Francesco Maria Fabri notaro nel Foro Civile, fu precettato il Campioniere di questo Monte Giulio ad esibire e rilasciare in detti atti Fabri la nota distinta di tutti li Creditori di questo Monte colli loro rispettivi capitali, imperocchè la Reverenda Camera Apostolica intendeva procedere alla francazione totale di questo Monte mediante la imborsazione de Creditori e la loro successiva estrazione ratatamente. Quindi il detto Campioniere [t] esibì e rilasciò in detti atti Fabri la nota de Creditori colla quantità de loro rispettivi capitali, quali furono imborsati et estratti a sorte per la loro francazione nel numero e per la quantità de loro capitali, come si legge nel campione di questo Monte Giulio segnato A, a carta 310 e 312.

Ma li Creditori, medianti li loro signori Assonti deputati, ebbero riccorso a Roma nel tribunale di monsignor Tesoriere Generale ed ottennero dal medemo un monitorio impeditivo di tali ulteriori francazioni spedito li 22 novembre anno sudetto 1728 per gl'atti del notaro Felice Franceschini Segretario della Reverenda Camera Apostolica, et alcune altre poche francazioni seguite doppo la spedizione del detto monitorio furono fatte dai Creditori di loro spontanea volontà per via di vendita e cessione delle loro raggioni alla Reverenda Camera Apostolica, ma non forzatamente.

Dell'anno 1687 [u] li Creditori di questo Monte avevano promosse le loro raggioni contro la Reverenda Camera Apostolica per conseguire il giusto valore dello scudo d'oro corrente di tempo in tempo tanto per li capitali quanto per li frutti, et aggitatasi prima in Bologna e poi nel tribunale della piena Camera la lite per lo spazio di 50 anni in circa, finalmente dell'anno 1735, li 20 luglio, per gl'atti di Felice Antonio Pauletti notaro e Segretario della detta Reverenda Camera Apostolica, ottennero decreto di monsignor Giustiniani [v] nel quale fu dichiarato [x] doversi a Montisti del Monte Giulio il supplemento del valore dello scudo d'oro oltre li paoli quindici per scudo come sopra [z] tanto per [a] li capitali francati quanto per [b] li frutti decorsi dall'anno 1687 et in avvenire decorrendi giusta la liquidazione fatta in detto decreto [c], e cioè pro anno 1687 deberi supplementum in uno quarto iulii seu in dimidio grossi, pro anno 1688 ad totum annum 1696 in uno grosso, pro anno 1697 ad totum mensem augusti anni 1708 in iulio uno, a mense vero septembris 1708 ad totum annum 1728 in iulio uno

r) *Segue* et un altro di scudi simili numero 5866.13.4 a commodo del Fort'Urbano *espunto.* s) *Questo e l'intero capoverso seguente fino a* forzatamente *sono aggiunti prima a piè di pagina e quindi in un foglietto allegato alla Relazione.* t) *Segue* per obbedire al comandamento del superiore *espunto.* u) Dell'anno 1687 *soprascritto a* preventivamente a queste francazioni *espunto.* v) *Segue* loro favorevole *espunto.* x) *Segue* liquidato e tassato *espunto.* z) Per scudo come sopra *soprascritto a* pagatili *espunto.* a) *Segue* raggione di *espunto.* b) *Segue* raggione di *espunto.* c) Giusta — decreto *nell'interlinea.*

cum dimidio grossi, et demum pro anno 1729 usque in praesens ac im posterum deberi in iuliis duobus etc.

5 E tale decreto fu mandato ad esecuzione da monsignor Doria allora Vice Legato di Bologna sul fine dell'anno 1735, come per sentenza della quale agl'atti di ser Paolo Francesco Fabri notaro nel Foro Civile, e li Creditori conseguirono il pagamento di tali supplementi dal Sagro Monte di Pietà, loro depositario, in anni sei terminati l'anno 1742, ratatamente d'anno in anno medianti gl'assegnamenti fattili da detta Reverenda Camera Apostolica, de quali in detta 10 sentenza e[d] come al libro de taglioli di tali supplementi esistente presso il Campioniere.

Debito della Reverenda Camera Apostolica per conto del suplemento del valore dello scudo d'oro dovuto a signori Creditori del Monte Giulio tanto per frutti quanto per capitali francati:

15 supplemento di frutti decorsi dal primo gennaro 1687 a tutto agosto 1735 non compreso il supplemento dovuto alla Reverenda Camera per li frutti de[e] capitali che essa possiede in questo Monte	lire 165721. 7
supplemento de capitali francati	lire 45547. 3. 2
20	lire 211268.10. 2

Nota qualmente questo Monte Giulio fu dalla Santità di Nostro Signore Benedetto XIV felicemente regnante graziato del privileggio che godono li altri Monti in questa città con autorità Apostolica eretti, cioè di non ricevere li crediti di esso Monte verun vincolo, obbligo, ippoteca e disposizione di qua- 25 lunque sorte, quando non sia o siano individualmente espressi e descritti nel campione e sotto le partite di quello, e come dal di lui chirografo segnato li 28 settembre 1743 diretto a monsignor Molinari Vice Legato e da esso mandato ad esecuzione per suo decreto li 10 gennaro 1744 per gl'atti di ser Paolo Francesco Fabri notaro attuario nel Foro Civile[f].

30 Il capitale di questo Monte Giulio è di scudi d'oro numero 185642 a 3 per cento, de quali ne spettano:

alli Creditori di esso Monte scudi numero 105832. 3;

loro rendita a 3 per 100 scudi simili
35 numero 3174.19. 4;

d) Medianti — sentenza e *a margine*. e) Frutti de *nell'interlinea*. f) Decreto — Foro Civile *a margine*.

alla Congregazione Benedettina succeduta in luogo della Reverenda Camera Apostolica stante il dono fatto da Nostro Signore Benedetto XIV scudi numero	68537.16.11;	
loro rendita a 3 per 100 scudi simili numero		2056. 2. 8;
alla Reverenda Camera Apostolica [g] sotto nome di Santa Sede a commodo delle Galere Pontificie scudi simili numero	7772.—. 1;	
loro rendita a 3 per 100 scudi simili numero		233. 3. 2;
alla Reverenda Camera Apostolica sotto nome di « Francati di Forlì » scudi simili numero	3500;	
loro rendita a 3 per 100 scudi simili numero		105
scudi numero	185642,	numero 5569. 5. 2

Riparto degl'annui scudi 50 donati da Giulio III nell'erezione di questo Monte:		
alli signori Budrioli e loro successori scudi numero		16;
agl'uffiziali per loro regaglia scudi numero		18;
al Campioniere per suo salario scudi numero		13;
al bidello per suo salario scudi numero		3;
In tutto sono scudi d'oro numero .	185642,	numero 5619. 5. 2

g) *A margine* Questa partita fu venduta al signor Generale Marulli et il di lei prezzo fu erogato in estinzione de Monti sopra il Dazio del Vino eretti in questa città.

La sudetta partita di scudi 3500 intitolata « Francati di Forlì » ebbe origine nel seguente modo, cioè: sino al tempo che regnava la Santa Sede Romana Giulio III e che nella Provincia di Romagna era Legato de Latere il Cardinal San Giorgio Dal Velo D'Oro, molti contadini del territorio di Forlì per liberarsi da certi [h] pesi reali, personali, ordinarii, straordinarii, misti etc. concordarono con la Reverenda Camera Apostolica di pagare certa quantità di denari, che furono depositati in Roma ed impiegati nel Monte Fede di quella città e nel detto Monte Giulio di Bologna et anche nel Monte Giulio in Ancona a tenore del breve di detto Pontefice Giulio III sub datum Romae 1553 Kalendas Novembris, confirmato poi anche dalla Santa Memoria di Paolo IV; e però in questo Monte Giulio fu impiegata la somma di detti scudi 3500 d'oro, come per due instromenti rogati il notaro Alessandro Chiocca, rispetto ad uno li 20 aprile 1556 e rispetto all'altro li 13 febraro 1557, e nel campione del detto Monte Giulio segnato +, a carta 201, si leggono li nomi di tutte le famiglie che concorsero al pagamento di detti denari e che furono sgravate da detti pesi.

L'altra sudetta partita di scudi 7772.—.1, intitolata « Santa Sede Apostolica a commodo delle Galere Pontificie » ebbe origine nel seguente modo, cioè: al tempo del Pontificato della Santa Memoria di Urbano VIII furono dismembrati e segregati dall'Almo Pontificio Collegio Mont'Alto et appropriati alla Santa Sede Apostolica molti beni et effetti al detto Collegio spettanti, fra quali un credito di ducati numero 3714.20 da giulii dieci per ducato del Monte Concordia, altro di lire 833.2.1 del Monte Porte, altro di lire 300 del Monte Pavaglione, che subentrarono nel Monte Innocenzo Nuovo Riformato a 3½ per 100, indi nel Monte Secondo Clemente a 3 per 100, quali tre crediti uniti assieme constituirono la somma di lire 19798.19.2, item altre quattro partite di crediti di questo Monte Giulio constituenti in corpo la somma di detti scudi 7772.—.1, e ciò in vigore di un breve di detto Urbano VIII rogato li .. gennaro 1642 [i] e per esecuzione di un istromento li 18 gennaro anno sudetto 1642 rogato Girolamo Savini notaro di Bologna, quali due partite, una di scudi 7772.—.1 d'oro di questo Monte Giulio e l'altra di lire 19798.19.2 del Monte Secondo Clemente furono dalla detta Reverenda Camera vendute et il loro prezzo fu errogato nell'estinzione de Monti del Vino, come si è detto di sopra [l].

L'altra sudetta partita di scudi 68537.16.11 spettante alla detta Congregazione Benedettina ebbe origine [m] dalle francazioni di questo Monte memorate di sopra, e ne fu disposto come segue [n]: la Santità di Nostro Signore Benedetto XIV [o], doppo assunto il Pontificato, che fu alli 17 agosto 1740, commiserando il deplorevole stato di questo nostro territorio reso quasi per la mag-

h) Certi *soprascritto a* molti *espunto.* i) *Manca l'indicazione del giorno.* l) Quali due partite — di sopra *aggiunto a piè di pagina.* m) *Segue* nel seguente modo, cioè *espunto.* n) Di sopra — come segue *nell'interlinea.* o) *Segue* nostro Bolognese *espunto.*

giore e miglior parte inondato dallo sregolato corso de fiumi e torrenti che per quello scorrono, instituì una Congregazione chiamata la « Congregazione Benedettina » composta di dodici soggetti che dovessero [p] sopraintendere al regolamento di detti fiumi e torrenti, al provedimento delle campagne inondate et alla presservazione delle non inondate, e per tale effetto fece gratuito dono alla detta Congregazione del soprariferito capitale di scudi d'oro in oro numero 68537.16.11 [q], assieme con tutte le rendite al detto capitale corrispettive decorse e non esatte et in avvenire da decorrere [r], risservata a se medesimo Sua vita durante la facoltà di disporre di detto credito e delle di lui annue rendite, e sotto altre [s] risserve, condizioni e regole espresse nel chirografo della Santità Sua e segnato li 25 agosto 1741. Ed infatti [t] la Santità Sua con ispeziali Suoi chirografi di moto proprio ordinò la vendita di detta partita di scudi 68537.16.11 d'oro, ed il ritratto di tal vendita fu erogato, a norma sempre della Mente Santissima [u], in formare nuovo cavi e fare altri lavorieri per riparare questo territorio dall'espansione dell'acque del fiume Reno e d'altri fiumi e torrenti, ma per imperscrutabile Divino Giudizio non si puotè ottenere il fine desiderato non ostante l'assidua attenzione e vigillanza di chi sopraintendeva a tali lavori.

E perchè la Camera di Bologna accollataria della Reverenda Camera Apostolica, come si è detto di sopra, non era obligata pagare alli Creditori di questo Monte Giulio lo scudo d'oro effettivo o il di lui valore corrente di tempo in tempo, come lo era la stessa Reverenda Camera Apostolica verso li stessi Creditori, e perchè la Camera di Bologna aveva indebitamente pagato tale scudo d'oro valutato e raguagliato lire 5.2 dall'anno 1597 in appresso quando lo doveva pagare alla sola raggione di lire 4 per scudo, quindi la Camera di Bologna sino dall'anno 1687 instrusse giudizio contro la stessa Reverenda Camera Apostolica, quale ad insinuazione massime di Nostro Signore regnante Benedetto XIV fu soppita con un solenne instromento di transazione seguita fra detta Reverenda Camera Apostolica et il detto Reggimento di Bologna, stipolato in Roma li 12 ottobre 1741 per rogito del signor Cesare Rodolfi Notaro e Segretario della Reverenda Camera Apostolica, il quale fu poscia ratificato et approvato in forma da questo eccelso Senato per altro rogito del signor dottore Angelo Michele Lotti notaro e Segretario Maggiore, stipolato in Bologna li 18 novembre 1741, nel quale instromento restò fissato che il Reggimento e Camera di Bologna per causa delle rendite di questo Monte Giulio dovesse pagare secondo la prima erezione del Monte, cioè:

p) Che dovessero *soprascritto a* li quali debbano *espunto.* q) *Segue* in questo Monte Giulio già spettante alla Reverenda Camera Apostolica e proveniente dalle francazioni negl'anni passati seguite cogl'avvanzi derivanti dalle riduzioni de frutti di detto Monte *espunto.* r) *Segue* sotto però varie *espunto.* s) Risservata — altre *aggiunto a margine.* t) *Il passo che segue da* Ed infatti *a* tali lavori è *aggiunto in un foglietto a parte.* u) A norma — Santissima *nell'interlinea.*

per il Dazio dell'Imposta scudi 9000 da lire 4 l'uno, sono lire		36000;
per il Dazio delle Moline ducati 4000 da lire 4 l'uno, sono lire		16000;
per li scudi 50 per le regaglie e provvigioni da lire 4 l'uno, sono lire		200
In tutto		lire 52200
Li frutti del Monte Giulio a 3 per 100 importano scudi 5569.5.2 d'oro, che valutati lire 8.10 l'uno secondo il loro corso corrente sono lire . .	47338.14;	
regaglie e proviggioni scudi 50 da lire 8.10 sono lire	425	
		lire 47763.14
Sicchè resterebbero in avvanzo		lire 4436. 6

Ma come che a causa dell'aumento del detto Monte Giulio fatto da Giulio III del 1553, come si è detto di sopra, fu accordato alla Camera di Bologna il reintegro di scudi 1050 annui sopra il prezzo del sale, da bonificarseli dalla Tesoreria di Romagna, quali scudi 1050 essendosi sino dell'anno 1680 cessato dal Tesoriere di Romagna bonificarsi alla Camera di Bologna, e per essa Camera di Bologna essendosi sino da quel tempo cessato di pagare li detti scudi 1050 alla Reverenda Camera Apostolica per conto degl'avvanzi di questo Monte Giulio, così deffalcandosi detti scudi 1050 a lire 4 l'uno, secondo la primiera instituzione, sono lire 4200

Resta l'avvanzo delle rendite di questo Monte Giulio a commodo della Reverenda Camera Apostolica in annue . . lire 236. 6

Nota qualmente questo annuo avvanzo di dette lire 236.6, sono scudi romani 47.26, fu dalla Reverenda Camera Apostolica liberamente assegnato e ceduto alli Creditori delli Monti Vino Nuovo e Vino Più Nuovo in pagamento di rata e parte del supplemento del valore dello scudo d'oro loro dovuto a tenore de giudicati camerali, come di tale cessione consta instromento li 23 aprile 1743 rogato il detto signor Cesare Rodolfi notaro e Segretario della Reverenda Camera Apostolica, li quali Creditori, per venire prontamente soddisfatti de loro supplementi [v], vendettero detto annuo avvanzo loro ceduto dalla Reverenda Camera Apostolica al Sagro Monte di Pietà di questa

v) Per venire — supplementi *a margine*.

città per prezzo di lire 7876.13.4 sotto li 10 settembre 1743 per instromento rogato il signor Francesco Uccelli notaro.

DEL MONTE SECONDO ANNONA SECONDO RIFORMATO DI BOLOGNA IN GABELLA PRIVILEGGIATO E FRANCABILE

Questo Monte ebbe la sua origine nel seguente modo, cioè dell'anno 1592, 11 maggio, in vigore di una bolla di Papa Clemente VIII e per causa della carestia accaduta, fu eretto il Monte dell'Annona, che doveva essere di scudi d'oro numero 300000, coll'annuo frutto di scudi 6 o di scudi 6½ al più per cento, sopra li redditi degl'aumenti et imposizioni de quali in detta bolla, cioè fu alterato il Dazio[x] della Seta Forestiera di soldi tre e denari sette per libra, il folicello denari otto per libra, la canepa et ogn'altra merce che si estrae dalla città a doppio dazio, fuorichè i lavori di seta e sete lavorate per esser già gravate, la lana denari sei, fu accresciuto il sale denari nove per quartirolo, le Porte soldi uno per carro, li birozzi e le some a rata, fu accresciuto il terzo di più a tutte le mercanzie forestiere rimanenti in città, fu imposta gravezza alli terreni de forestieri di soldi 10 per ogni lire cento del loro valore, con modo però lodevole, cioè che la somma da ripartirsi non eccedesse lire 4000, e fu accresciuta la macina di soldi 2 e denari 6 per corba, et al pagamento di detti aumenti di dazi e nuove imposizioni rispettivamente furono obligati tutti indistintamente, tanto laici quanto ecclesiastici, secolari e regolari, esenti e non esenti, et il loro provento fu ordinato doversi erogare al pagamento de frutti dal detto Monte et ogni sopravanzo in estinzione del Monte medemo, da non potersi tale provento erogare in altre cause benchè urgenti et urgentissime, sotto pena di scomunica *latae sententiae* e di diecimilla scudi d'oro, et estinto il Monte totalmente dovessero ancora cessare le dette imposizioni.

E comecchè questo Monte dell'Annona non si potè vendere se non per scudi 100000, perciò lo stesso Clemente VIII con altra sua bolla dei 23 giugno 1593 supresse et estinse la parte non venduta del detto Monte dell'Annona, et estinse ancora le soprariferite gravezze per quella porzione di esse che fosse superflua al pagamento de frutti delli scudi 100000 già venduti, et eresse un altro Monte sopra tutte e singole le rendite et emolumenti della Gabella Grossa, da chiamarsi « Monte Secondo Annona », che fu anche chiamato « Giustiniano », di somma di scudi 125000 d'oro, quali furono venduti a Giuseppe Giustiniani nobile genovese per prezzo di simili scudi d'oro numero 125000, coll'annuo frutto di scudi 6½ per 100, come per instromento li 5 luglio 1593 rogato Antonio Mainardi notaro di Roma.

Dello stesso anno 1593, li 9 ottobre, per altra bolla del detto Papa Clemente VIII confirmatoria di un instromento seguito fra il Reggimento e li

x) Il Dazio *nell'interlinea.*

Sindici di Gabella restò dichiarato che detto Monte non dovesse intendersi eretto a scudi d'oro, ma a moneta di Bologna, e li detti scudi 125000 di sua erezione dovessero intendersi da lire 4 l'uno, e formassero la somma di lire 500000, in tal maniera che li Sindici di Gabella pagando annue lire 32500 per li frutti di dette lire 500000 non potessero essere tenuti ad alcun altra cosa per causa de redditi di questo Monte; anzi in ogni caso contrario il detto Reggimento obligò et ippotecò a favore di detti Sindici di Gabella il Dazio del Pavaglione e li beni dell'Opera volgarmente chiamata « Il Bolognino del Morbo » instituito l'anno 1523 dalli Tribuni della Plebe, mediante partito che chi macina formento per venderlo in farina o far pane da vendere dovesse pagare un bolognino per corba, per valersene a benefizio de poveri appestati, e tal partito fu approvato dal Senato li 9 marzo 1525, ma del detto anno 1593, 29 ottobre, per altra bolla di detto Papa Clemente VIII, le entrate di questo Bolognino del Morbo furono applicate assieme con le rendite della suppressa Abbazia de Santi Naborre e Felice alla Camera di Bologna in soddisfazione de Creditori del Monte Primo dell'Annona, o sia Maggiore dell'Annona, come si dirà a suo luogo.

Et in detta bolla confirmatoria di detto instromento si leggono espresse le doti et assignamenti di questo Monte consistere nella terza parte di più del solito Dazio di tutte le Mercanzie che s'introducono in città e si estraggono dalla medema, e del doppio di più del solito Dazio per le canapi gregie e lavorate, gargiolo, fune, stoppa e per tutte l'altre mercanzie che si estraono da questa città e suo contado, eccettuata la seta e tutti i lavori di seta, e finalmente l'aumento, o sia Dazio della Seta di opera bianca, la di cui esazione che stava per terminare fu prorogata fino alla totale estinzione di questo Monte.

Negl'anni 1604, 1605 e 1606 furono fatte diverse francazioni de luoghi di questo Monte Secondo Annona, o sia Giustiniano, in tutto per luoghi numero 213.

Ma dell'anno 1607, trovandosi la città scarsa di formento, Papa Paolo V, con suo moto proprio, diede facoltà di alienare tanti de luoghi del detto Monte Secondo Annona quanti furono li francati negl'anni precedenti, come in fatti dello stesso anno 1607, li 10 febraro, per rogito di Lucio Faberi notaro, li Sindici di Gabella vendettero detti luoghi numero 213 a diverse persone per prezzo di lire 108630, quali furono da essi Sindici con licenza del Cardinal Giustiniani Legato pagate all'Assonteria di Abbondanza, che si obbligò restituirle a detti Sindici, restando il frutto annuo a carico della Gabella.

Item dell'anno 1628, 23 settembre, Papa Urbano VIII, con sua bolla estinse il detto Monte Annona o sia Giustiniano a 6½ per 100, et eresse il Monte Secondo dell'Annona Riformato di capitale di lire 719200 moneta di Bologna, col frutto a 5 per 100 redimibile e francabile doppo passati anni sei, colla dote constituitale sopra tutte e singole rendite, proventi et emolumenti della Gabella Grossa, e sopra tutti e singoli Dazii imposti e rispettivamente accresciuti

in occasione delle altre erezioni di sopra narrate, cioè la terza parte di più del solito Dazio sopra tutte le merci che si introducono in questa città o che da essa si estragono, il Dazio accresciuto al doppio di più di quello che prima si pagava sopra la canapa greggia e lavorata, gargiolo, fune, stoppa ed altre merci eccettuata la seta e li lavori tutti di seta che si estragono da questa città e suo contado, compreso pur anche l'aumento, o sia Dazio della Seta di opera bianca, la cui esazione, che stava per terminare, fu prorogata sino alla totale estinzione di questo Monte, e questo per modo di supplemento degl'altri Dazii et aumenti suddetti al pagamento de quali furono obligati tutti indistintamente tanto laici quanto ecclesiastici, secolari e regolari, esenti e non esenti, religioni qualunque, collegi, abbazie e commende, niuno eccettuato, et il loro provento fu ordinato doversi erogare nel pagamento de frutti del detto Monte, et ogni sopravanzo in estinzione del Monte medemo, e non in altre cause benchè urgenti et urgentissime, et estinto totalmente questo Monte dovessero anche cessare le dette imposizioni e gravezze, quali furono dal detto Urbano VIII prorogate et estese sino alla somma di annue lire 43000 circa, con obbligo di tenerle separate dalle altre rendite et entrate della detta Gabella per erogarle rispetto ad annue lire 35960 nel pagamento de frutti a Creditori, e rispetto al ressiduo si dovesse annualmente investire e cumulare per erogarlo in francazioni de luoghi di questo Monte passato detto sessennio; et in diffetto di detti Dazii aumentati come sopra e di ciascuno di essi il detto Urbano VIII ordinò che dovessero essere obbligati tutti e singoli altri beni, effetti e redditi della città e Camera di Bologna.

Indi il detto Pontefice Urbano VIII con altro suo chirografo dei 27 settembre detto anno 1628 diretto al cardinal Spada Legato ordinò che le dette lire 719200 che si riccaveranno dalla vendita del detto nuovo Monte Secondo Annona Riformato siano erogate nel seguente modo, cioè ne siano pagate al Reggimento di Bologna e suoi Assonti et alli Sindici della Gabella Grossa lire 269180, con obligo rispetto a lire 108630 di estinguere il detto Monte Giustiniano, che conteneva li luoghi numero 213 di sopra narrati, e rispetto a lire 160550 di rimetterle a Roma a tutte loro spese, e le rimanenti lire 450000 depositarle in Bologna presso publico banchiere per erogarle a disposizione e secondo gl'ordini del detto Sommo Pontefice Urbano VIII, che allora trovavasi impegnato in guerra.

Item dello stesso anno 1628, 31 ottobre, detto Pontefice Urbano VIII con altra sua bolla aggiunse al detto Monte Secondo Annona Riformato altritanti luoghi della medesima natura, qualità, prezzo e frutto di 5 per 100 come sono gl'altri, per quanti sia sufficiente la rendita di annui scudi 300 d'oro in oro, da pagarsi colli denari della Gabella e dello Studio di Bologna già assegnati al conte Nicolò Lodovisi in vigore di un breve di Papa Gregorio XV dei 26 ottobre 1622.

Item [z], in vigore di un chirografo di Papa Alessandro VII [a], — segnato li 13 febraro 1658 e diretto all'eminentissimo Girolamo Lomellini Legato, e doppoi in vigore di lettere Apostoliche in forma di breve segnate li 23 settembre 1659 dirette all'eminentissimo Girolamo Farnesio Legato, et in esecuzione di due decreti di detti eminentissimi Legati rispetto al primo spedito li 25 maggio 1658 e rispetto al secondo spedito li 15 ottobre 1659 per gl'atti di Gian Cesare Manolesi attuario nel Foro Civile, come pure in vigore di senato consulto ottenuto li 16 febraio 1660 per gl'atti di Cosimo Gualandi Segretario Primario, — fu francato ed estinto il detto Monte Secondo Annona Riformato già di rendita a 5 per 100, e fu eretto altro Monte denominato pur esso « Secondo Annona Riformato » di capitale di lire 983375, e di rendita a 4 per 100, come si è narrato di sopra al § Item dell'anno 1628.

Dell'anno 1678 [b] venendo notabilmente ritardato [c] il pagamento de frutti a Creditori di questo Monte Secondo Annona, li medemi Creditori d'avanti il signor Auditore Generale di Bologna per gl'atti di Marsiglio Lombardi notaro attuario nel Foro Civile instaurarono giudizio contro li [d] signori amministratori di Gabella e contro li signori Assonti di Camera, come in solido obligati al pagamento di detti frutti, per conseguire il pagamento delle loro rendite decorse per tutto l'anno 1677, ascendenti a lire 39335, et anche per le decorse e decorrende in avvenire, e per tal effetto fecero eseguire precetti sequestrativi al governatore, cassiere et ecconomo di Gabella et alli governatori e cassieri e condutori di diversi Dazii di pertinenza della Camera di Bologna [e], e dell'anno 1679, 18 decembre, il detto signor Auditore Generale mediante sentenza rilasciò il mandato esecutivo tanto contro la Gabella quanto contro la Camera di Bologna in favore de Creditori del detto Monte per li frutti decorsi e decorrendi.

Ma interpostasi per parte de signori amministratori della Gabella l'appellazione a Roma d'avanti monsignor Uditore del Papa, questi, con suo decreto dei 13 ottobre 1681 spedito per gl'atti di Lorenzo Belli notaro, confirmò la sentenza del signor Auditore Generale di Bologna, e ne rilasciò il mandato esecutivo, come sopra.

Stante poi il chirografo emanato dalla Santa Memoria di Innocenzo XII li 23 luglio 1695 per la francazione di diversi Monti di questa città, fra quali trovasi anche annoverato questo Monte Secondo Annona, e per la erezione di uno o più Monti nuovi al 3½ per cento, e comecchè [f] parte de signori Creditori di questo Monte, a tenore della notificazione sopra ciò publicata e dentro il termine in quella prescritto avevano dichiarato volere la restituzione de loro

z) *Segue* dell'anno 1659, 23 settembre *espunto.* a) *Il passo seguente, compreso fra due tratti, da* segnato *a* Segretario Primario *è aggiunto a margine.* b) *Il passo seguente da* Dell'anno 1678 *fino a* estinsero e francarono *nel terz'ultimo capoverso della trattazione di questo Monte è aggiunto prima nella pagina seguente e quindi in un foglietto allegato.* c) *Segue* dalli signori amministratori della Gabella Grossa di Bologna *espunto.* d) *Segue* detti *espunto.* e) Et alli — di Bologna *a margine.* f) *Segue* per *espunto.*

capitali in contanti, e parte avevano dichiarato volere il subingresso nel nuovo Monte co capitali del Monte vecchio da estinguersi previo il pagamento de frutti decorsi e non pagati per tutto il giorno delle francazioni e subingressi rispettivamente alla raggione antica del quattro per cento, e comecchè nè l'uno nè l'altro sino ad ora avevano potuto conseguire, ed intanto pretendevasi dalla Camera di Bologna che li frutti decorsi doppo la publicazione di detta notificazione dovessero pagarsi alla sola raggione del 3½ per 100: quindi [g], dell'anno 1704, li Creditori di questo Monte ebbero riccorso a monsignor Uditore della Santa Memoria di Clemente XI, quale con suo decreto dei 12 marzo 1704 spedito per gl'atti di Marco Giuseppe Pellusio notaro ordinò che si dovessero fare a detti Creditori gl'instromenti delle francazioni e subingressi rispettivamente a tenore del detto chirografo di Innocenzo XII, altrimenti dichiarò che li frutti dovessero correre alla raggione antica del quattro per cento, e quanto al pagamento de frutti decorsi [h] rimise la causa al signor Cardinale Legato di Bologna, quale sotto li 3 novembre 1706, con suo decreto emanato per gl'atti di Domenico Maria Boari notaro nel Foro Civile di Bologna [i], per detti frutti decorsi a tutto il mese di luglio 1706 ascendenti alla somma di lire 76541, ordinò che, pagata che sarà dalli Sindici di Gabella alli Creditori di questo Monte Secondo Annona la somma di lire 30000 a conto de frutti decorsi e fatta l'obbligazione di pagare a detti Creditori il ressiduo in raggione di lire 10000 l'anno, si proceda alla francazione et estinzione di detto Monte Secondo Annona Riformato et alla successiva erezione d'un altro Monte alla forma del chirografo d'Innocenzo XII dei [l] 23 luglio 1695.

Ed in fatti [m] dell'anno 1707, sotto li 23 febraro, per publico instromento rogato ser Silvio Costa insolido con ser Giacomo Antonio Bergamori notari [n], il Reggimento di Bologna e li signori Sindici ed Assonti amministratori della Gabella Grossa di detta città [o], alla forma sempre del sopraenunziato chirografo della Santa Memoria di Papa Innocenzo XII [p], estinsero e francarono il detto Monte Secondo Annona Riformato a 4 per 100 et eressero altro Monte di rendita a 3½ per 100 chiamato « Monte Secondo Annona per la seconda volta Riformato » di capitale di lire 993094.13.2 compresavi la somma di lire 9719.13.2 toccata in comparto a questo Monte per le lire 100000 avute dalla Camera di Bologna nella transazione seguita li 11 novembre 1700 per rogito delli notari Roffeni, Costa e Mondini, della qual transazione se ne farà menzione più abbasso, quando si tratterà dell'erezione del Monte Innocenzo Nuovo Riformato.

Finalmente, dell'anno 1742, 26 maggio, in vigore di altro chirografo di Nostro Signore Benedetto XIV felicemente regnante diretto all'eminentissimo

g) *Continua nel foglietto allegato di cui a pagina 61 nota b.* h) *Segue* a tutto *espunto.* i) *Segue* ordinò *espunto.* l) Dei *soprascritto a* sotto li *espunto.* m) *Segue* li Sindici di Gabella doppo *espunto.* n) Notari *soprascritto a* eresser *espunto.* o) Di detta città *soprascritto a* di Bologna *espunto.* p) *Segue* segnato li 23 luglio 1695 *espunto.*

Alberoni Legato e da esso eseguito per gl'atti Diolaiti, fu ridotto il frutto di questo Monte dal 3½ al 3 per 100, da principiare tal riduzione il primo luglio 1742 in avvenire, salva la facoltà a Creditori che non fossero contenti di tal riduzione di ripetere i loro capitali mediante dichiarazione da farsi dentro il
5 termine di due mesi.

Suo capitale lire 993094.13.2 da giulii due romani per lira; sua rendita, a 3 per 100, lire 29792.16.10.

DEL MONTE SUSSIDIO QUARTO PRIVILEGGIATO E FRANCABILE

Questo Monte fu eretto l'anno 1720, 11 settembre, in vigore di chirografo
10 segnato detto giorno da Papa Clemente XI, per pagare i debiti contratti dalla Camera di Bologna, in somma di scudi romani numero 225923 [q], pel passaggio e permanenza di truppe straniere, per le precauzioni per tener lontana la pestilenza che aveva invasa la città di Marsiglia e per presservare il bestiame bovino dal morbo epidemico, per presservare codesto territorio dall'inondazione
15 de fiumi e per le spese della lite per occasione del fiume Reno vertiva colla città di Ferrara, purchè il ritratto della vendita de luoghi di questo Monte dovesse erogarsi rispetto a lire 75000 in fare un assegnamento al nuovo Instituto delle Scienze Naturali eretto in questo città sotto gl'auspizii del detto Sommo Pontefice Clemente XI ed accresciuto non poco dal fu signor generale conte
20 Luigi Ferdinando Marsigli, et il ressiduo dovesse erogarsi in estinzione di detti debiti, e si ordina [r] che in fine di ciascun semestre si debbano avanti il signor Cardinale Legato *pro tempore* coll'assistenza de deputati dell'uno e dell'altro Clero rivedere i conti delle rendite e proventi dell'infrascritto aumento del Dazio del Macinato, nel quale vi sia l'interesse degl'ecclesiastici e l'erroga-
25 zione.

Questo Monte era di capitale nella sua prima erezione di lire 329615 da bolognini vinti per lira di moneta corrente qui in Bologna [s], qual capitale, attese le francazioni seguite dall'anno 1722 a tutto il 1737 per la somma di lire 94400, rimase di lire 235215 di rendita al tre per cento, benchè a tenore del
30 soprariferito chirografo si dovesse eriggere questo Monte col frutto al tre e mezzo per cento [t], e colla dote di baiocchi nove per ogni corba di formento che si macina in città e suo territorio, non compresi li fornari e farinotti, al pagamento del qual Dazio del Macinato furono obligati tutti indistintamente tanto laici quanto ecclesiastici, secolari e regolari, esenti e non esenti, Chiese,
35 Commende e Collegi qualunque, Vescovi et Arcivescovi, et anche li privileggiati per il numero dei dodici figliuoli, non compresi però li reverendissimi Cardinali, come dal detto [u] chirografo dell'erezione di questo Monte spedito

q) In somma — 225923 *nell'interlinea.* r) *Il passo seguente da* si ordina *a* errogazione *è aggiunto a margine.* s) Di moneta — in Bologna *a margine.* t) Benchè — per cento *a piè di pagina.* u) *Il*
40 *passo seguente da* come dal detto *a* Segretario Primario *è aggiunto a margine.*

detto giorno 11 settembre 1720 e diretto all'eminentissimo Origo Legato, da cui fu mandato ad esecuzione per suo decreto emanato li 22 novembre 1720 per gl'atti Pedini, e come dal senato consulto ottenuto li 2 decembre 1720 per gl'atti del signor dottore Pier Giacopo Martelli Segretario Primario.

Questo Dazio di baiocchi nove fu dall'eminentissimo Ruffo Legato nel- 5 l'anno 1722, 21 agosto, moderato e ridotto a soli baiocchi quattro e mezzo per corba [v], stante massime l'obbligo per rogito di ser Giovanni Maria Pedini notaro sotto detto giorno assunto dagl'Ecclesiastici componenti il Clero secolare e regolare di soccombere al pagamento de quattro Dazii assegnati in dote all'infrascritto Monte Sussidio Quinto, cioè Pesce, Cera, Vacchette e Carta, 10 da quali erano esenti li detti Ecclesiastici.

Suo capitale lire 235215; sua rendita, a 3 per 100, lire 7056.9 [x].

DEL MONTE SUSSIDIO QUINTO PRIVILEGGIATO E FRANCABILE

Questo Monte fu eretto pur esso l'anno 1720, 11 settembre, in vigore del chirografo segnato detto giorno da Papa Clemente XI e diretto all'eminen- 15 tissimo Origo Legato [z] ad effetto di pagare alla Reverenda Camera Apostolica il ritratto della vendita de luoghi di questo Monte in conto degl'assegnamenti annui per detta Camera di Bologna alla medesima Reverenda Camera dovuto e non pagati. Il suo capitale è di lire 527766.15.8 da bolognini vinti per lira di moneta corrente qui in Bologna [a], di rendita al tre per cento, benchè a tenore 20 del soprariferito chirografo si dovesse eriggere questo Monte col frutto al tre e mezzo per cento, colle doti della sesta parte di più del Dazio che di presente si trova imposto sopra il pesce che si vende in città, item di un baiocco per ciascuna libra di cera bianca e gialla che si raccoglie o che si introduce nella città e territorio, item di un baiocco sopra ciascuna libra di vacchette e della gabella 25 sopra la carta che si fabrica e s'introduce come sopra, secondo la tassa appiedi del decreto dell'eminentissimo Legato sopra la imposizione di questi Dazii et erezione di questo Monte [b] pronunziato li 22 novembre 1720 per gl'atti del fu signor Giovanni Maria Pedini notaro, registrata anche appiedi del partito del Senato sopra tale erezione ricevuto li 2 decembre 1720 per rogito del fu 30 signor dottore Pier Iacopo Martelli Segretario Maggiore, quali chirografo, decreto e partito trovansi registrati nelli Statuti stampati di questo Monte; et al pagamento di detti Dazii sono solamente tenuti li laici di qualunque stato, grado e condizione si siano, ancorchè privilegiati ed esenti et abitanti tanto in città quanto nelle terre e luoghi qualunque del territorio, niuno eccettuato, 35

v) *Segue* e così diminuito della metà *espunto*. x) *A margine* francazione della partita Magnani di lire 30000 fatta con effetti di Camera riscossi dal signor dottore dalli debitori arretrati d'imposta. z) E diretto — Legato *a margine*. a) Di moneta — Bologna *a margine*. b) La imposizione — questo Monte *soprascritto a* l'erezione di questo Monte *espunto*.

ordinandosi ancora [c] che in fine di ciascun semestre, avvanti il signor Cardinale Legato *pro tempore* coll'assistenza de deputati del Reggimento e de deputati dell'uno e l'altro Clero che vi hanno interesse perchè concorrono al pagamento di detti Dazii stante l'obbligo assunto come in appresso, debbansi rivedere i conti delle rendite e proventi de suddetti Dazii e loro erogazione in tutto e per tutto come sta disposto in detti chirografo, decreto e senato consulto che in tutto e per tutto sono simili alli altri di sopra accennati, emanati per l'erezione del Monte Sussidio Quarto.

Nota qualmente [d], in vigore di decreto sotto li 21 agosto 1722 per gl'atti di ser Giovanni Maria Pedini notaro pronunziato dall'eminentissimo Ruffo allora Legato, fu diminuito l'aumento di baiocchi nove imposti sopra il Dazio del Macinato già assegnato in dote al sudetto Monte Sussidio Quarto e fu ridotto a soli baiocchi quattro e mezzo per ogni corba di formento che si macina, non compresi li fornari e farinotti, e ciò stante l'obbligo per rogito del detto Pedini notaro sotto detto giorno assunto dagl'Ecclesiastici componenti il Clero secolare e regolare di soccombere al pagamento de suddetti quattro Dazii Pesce, Cera, Vacchette e Carta assegnati in dote a questo Monte Sussidio Quinto, da quali erano esenti li suddetti Ecclesiastici.

Suo capitale lire 527766.15.8; sua rendita, al tre per cento, lire 15833.

DEL MONTE CLEMENTE PRIMO PRIVILEGGIATO E FRANCABILE

Dell'anno 1731, ritrovandosi questa città gravata di un debito di scudi romani numero 148180.7.3 per spese occorse nel gravissimo interesse dell'acque, di altro di scudi simili numero 8877.75 per spese di sanità ne sospetti di mal contaggioso, e di altro di scudi simili numero 4101.45.1 per causa di milizia, che in tutto sono scudi numero 161159.27.4, per soddisfare a tali debiti senza ulteriore aggravio de cittadini riccorse codesto Senato a Papa Clemente XII, il quale con suo chirografo segnato li 29 settembre 1731, — diretto all'eminentissimo Giorgio Spinola Sant'Agnese Legato e da esso eseguito mediante suo decreto emanato li 8 ottobre 1731 per gl'atti del notaro Pedini nel Foro Civile [e], — le concesse facoltà di eriggere un nuovo Monte denominato « Clemente Primo », privileggiato e francabile doppo un sessennio [f], coll'annuo frutto di un tre per cento, di tanti luoghi da lire 400 di moneta corrente qui in Bologna per ogni luogo quanti siano sufficienti alla totale estinzione non solo delli tre Monti già con autorità Apostolica eretti, uno denominato Sussidio Primo, che rendeva tre e mezzo per cento, altro Sussidio Secondo, che rendeva quattro per cento, e l'altro Sussidio Terzo, che rendeva tre per cento, quant'anche al pagamento de soprariferiti tre debiti contratti per causa d'acque,

c) *Il passo che segue da* ordinandosi ancora *a* Monte Sussidio Quarto *è aggiunto a margine.* d) *Questo capoverso da* Nota qualmente *a* suddetti Ecclesiastici *è aggiunto a piè di pagina.* e) *Il passo fra lineette da* diretto *a* Foro Civile *è aggiunto a piè di pagina.* f) Doppo un sessennio *nell'interlinea.*

sanità e milizia, salva[g] la facoltà alli Creditori delli detti tre Monti da estinguersi di trasportare li loro crediti nel nuovo Monte o pure riceverne il prezzo in contanti mediante dichiarazione per essi da farsi dentro il termine di giorni 30 negl'atti del signor Tommaso Palma Segretario Maggiore; e per dote di detto[h] nuovo Monte furono assegnate[i] quelle medesime gravezze che erano assegnate alli detti tre Monti da estinguersi, come dalli detti chirografo e decreto e come anche consta dal senato consulto ottenuto li 9 ottobre 1731 per rogito di Tomaso Palma Segretario Primario.

1. MONTE SUSSIDIO PRIMO PRIVILEGGIATO E FRANCABILE ESTINTO E SUBENTRATO NEL DETTO MONTE CLEMENTE PRIMO

Questo Monte Sussidio Primo fu eretto da Papa Clemente XI per suo chirografo spedito e segnato l'anno 1706, li 22 decembre, diretto all'eminentissimo Grimaldi Legato[l], per sovvenire alle straordinarie ed impensate angustie di questa città e[m] fu venduto per la sola somma di lire 198693.15 da giulii due romani per lira, col frutto che al 3½ per cento importava annue lire 6954.5.7, da riccavarsi dal Dazio dell'Imposta de buoi, aumentato per annue lire 7000 circa, e dall'altro Dazio di un bolognino dato d'aumento ad ogni carro carico che entra in città, che fu considerato ascendere ad altre annue lire 7000 circa, quali due Dazii furono assegnati in dote al detto Monte Sussidio Primo, et al pagamento de quali Dazii furono obbligati tutti indistintamente, tanto laici quanto Ecclesiastici, secolari e regolari, esenti e non esenti, eccettuati unicamente li beni e robbe de reverendissimi Cardinali, de Benefizii Vacanti e della Reverenda Camera Apostolica, come[n] dal detto chirografo e dal decreto del detto eminentissimo Grimaldi li 27 giugno 1708 emanato per gl'atti Pedini notaro nel Foro Civile e come anche appare dal senato consulto ottenuto li 28 giugno 1708 per rogito di Giacomo Antonio Bergamori Segretario Primario.

2. MONTE SUSSIDIO SECONDO PRIVILEGGIATO E FRANCABILE ESTINTO E SUBENTRATO NEL MONTE CLEMENTE PRIMO SUDETTO

Questo Monte Sussidio Secondo fu eretto dal detto Papa Clemente XI per suo chirografo spedito e segnato li 24 gennaio 1709, diretto all'eminentissimo Grimaldi Legato[o], per sovvenire alle straordinarie ed impensate angustie di questa città a causa dell'ingresso, passaggio e permanenza in questo territorio delle truppe alemane, per non essersi potuto far esito all'antedetto Monte

g) *Il passo seguente da* salva *a* Segretario Maggiore *è aggiunto a margine.* h) E per dote di detto *soprascritto ad* avendo assegnato al detto *espunto.* i) Furono assegnate *soprascritto a* per sua dote *espunto.* l) Diretto — Legato *nell'interlinea.* m) *Segue* che. n) *Il passo da* come *a* Segretario Primario *è aggiunto a piè di pagina.* o) Diretto — Legato *nell'interlinea.*

Sussidio Primo per l'intiera somma necessaria al bisogno, e fu venduto detto Monte Sussidio Secondo per la somma di capitale di lire 1166233.18.8 da bolognini venti per lira di moneta corrente qui in Bologna [p], compresi in detta somma li scudi 25000 romani assegnati a commodo dell'Instituto delle Scienze
5 Naturali eretto in questa città sotto gli auspizii di detto Papa Clemente XI, e tale assegno fu fatto al detto Instituto in vigore di altro chirografo di detto Papa Clemente XI segnato li 18 luglio 1711, diretto al reverendissimo Cardinal Casoni Legato e da esso eseguito mediante suo decreto del quale negl'atti del notaro Pedini attuario nel Foro Civile, de quali scudi 25000 ne furono ero-
10 gati scudi 5000 nella compra del palazzo oggi ad uso del detto Instituto, come per instromento li 5 decembre 1711 rogato il fu signor Giovanni Domenico Baciali notaro; il frutto di questo Monte Sussidio Secondo al quattro per cento importava annue lire 45649.7.1 da riccavarsi dall'avanzo de suddetti due Dazii assegnati in dote all'antedetto Monte Sussidio Primo e dal Dazio di un quat-
15 trino oltre gli altri tre che si pagavano per ogni libra di carne che si vende a rettaglio nella città e contado e distretto, restando unicamente esente dal pagamento di detto Dazio quella qualità di carne per la quale non si è pagato in passato nè si paga di presente l'altro quattrino già imposto da Papa Urbano VIII l'anno 1632 [q], quali avvanzi di detti due Dazii Imposta e Carra e detto nuovo
20 Dazio di un quattrino per il rettaglio furono assegnati in dote a questo Monte Sussidio Secondo, et al pagamento di detto aumento di Dazio [r] furono obligati tutti indistintamente, tanto laici quanto Ecclesiastici, secolari e regolari, esenti e non esenti, compresi anche li reverendissimi Cardinali, Vescovi, Arcivescovi, Chiese e Collegi qualunque e privileggiati per li dodici figli et altri,
25 e come appare [s] dal sopraenunziato chirografo del detto Papa Clemente XI, segnato li 24 gennaro 1709 e dal decreto del detto eminentissimo Grimaldi Legato li 12 febraro 1709 emanato per gl'atti del Pedini notaro attuario nel Foro Civile, e come anche appare dal senato consulto ottenuto li 26 febraro 1709 per rogito di Giacomo Antonio Bergamori Segretario Primario.

30 3. MONTE SUSSIDIO TERZO PRIVILEGGIATO E FRANCABILE ESTINTO E SUBENTRATO NEL SUDETTO MONTE CLEMENTE PRIMO

Questo Monte Sussidio Terzo fu eretto l'anno 1720, 11 settembre, in vigore di chirografo segnato detto giorno da Papa Clemente XI per le cause espresse qui addietro nell'erezione del Monte Sussidio Quarto, purchè il ritratto
35 dalla vendita de luoghi di questo Monte dovesse erogarsi rispetto a lire 75000 in fare un assegno al nuovo Instituto delle Scienze Naturali eretto in questo città sotto gli auspizii del detto Sommo Pontefice Clemente XI ed accresciuto

p) Da bolognini — in Bologna *a margine*. q) L'anno 1632 *a margine*. r) *Segue* di un quattrino per libra di carne che si vende a rettaglio *espunto*. s) *Il passo che segue da* e come appare *a* Segretario
40 Primario *è aggiunto a piè di pagina*.

non poco dal fu signor Generale conte Luigi Ferdinando Marsigli, ed il residuo in estinzione de debiti della città espressi in detto chirografo; ed era di capitale, nella sua prima erezione, di lire 875000 da bolognini vinti per lira di moneta corrente qui in Bologna[t], qual capitale, attese le francazioni seguite dall'anno 1722 a tutto il 1731 per lire 145600, rimase di lire 729400, col frutto che al tre per cento importava annue lire 21882, da riccavarsi dal Dazio di un quattrino accresciuto[u] oltre gl'altri quattro che si pagavano per ogni libra di carne che si vende a rettaglio nella città, contado e distretto o che[v] si macella anche nelle proprie case de laici e Conventi di Religiosi, collegi et altri nel modo e forma che si esprime in altro chirografo di detto Pontefice segnato li 24 gennaro 1709 in occasione di altra simile imposizione d'un'altro augumento d'un quattrino sopra detta carne, non compresa però la carne porcina, e dall'altro Dazio di un bolognino di più per ogni carro carico che entra in città, al pagamento de quali Dazii furono obligati tutti indistintamente, tanto laici quanto Ecclesiastici, secolari e regolari, esenti e non esenti, compresi anche li reverendissimi Cardinali, Vescovi, Arcivescovi, Chiese e collegi qualunque e privileggiati anche per il numero de dodici figliuoli, et altri etcetera, quali due Dazii furono assegnati in dote a questo Monte Sussidio Terzo, il quale a tenore del soprariferito chirografo dovevasi eriggere col frutto al tre e mezzo per cento, pure ciò non ostante riuscì a signori Assonti di Camera di eriggerlo e venderlo col frutto al solo tre per cento[x], e come appare dal detto chirografo dell'erezione di questo Monte diretto all'eminentissimo Orighi Legato, da esso mandato ad esecuzione mediante suo decreto pronunziato li 22 novembre 1720 per gl'atti Pedini notaro nel Foro Civile e ne appare anche dal senato consulto ottenuto li 2 decembre 1720 per rogito del dottor Martelli[z] Segretario Primario, e si dispone in detto chirografo che in fine di ciascun semestre si debbano d'avvanti il signor Cardinale Legato *pro tempore*, coll'assistenza de deputati dell'uno e l'altro Clero, rivedere i conti delle rendite e proventi di detto aumento di Dazio, e loro erogazione.

Il capitale del detto Monte Clemente Primo è di lire 2833921.13.10
di moneta corrente qui in Bologna e la di lui rendita, a 3 per 100, è di lire 85267.13

Questo capitale e rendita è composto dalle seguenti partite, cioè:

Il capitale del Monte Sussidio Primo di lire 198693.15
Sua rendita, al 3 per 100, lire 5960.16. 3

t) Di moneta — in Bologna *a margine*. u) Accresciuto *nell'interlinea*. v) *Il passo da* o che *fino a* sopra detta carne *è aggiunto a piè di pagina*. x) *Il seguito da* e come appare *a* esecuzione *è aggiunto a piè di pagina*. z) Dottor Martelli *soprascritto a* Tomaso Palma *espunto*.

Il capitale del Monte Sussidio Secondo di lire	994991.10	
Sua rendita, al 3 per 100, lire		29849.15
Altro capitale in detto Monte Sussidio Secondo di lire 25000 in credito del signor cavaliere Poggi Banchieri per assegno fattole con beneplacito Apostolico dall'Assontaria di Magistrato e Studio in pagamento del prezzo del Palazzo dell'Instituto, come per rogito del notaro Giovanni Domenico Baciali dei 5 decembre 1711, qual capitale deve perpetuamente rendere annue lire 1000, in raggione cioè del 4 per 100, lire	25000	
Sua rendita, al 4 per 100, lire		1000
Il capitale del Monte Sussidio Terzo di lire	729400	
Sua rendita, al 3 per 100, lire		21882
Per tanti subingressi conceduti in questo Monte Clemente Primo a diversi Creditori che avevano censi sopra il Dazio del Pavaglione per lire	292467.—. 2	
Sua rendita, al 3 per 100, lire		8774.—. 2
Per tanti luoghi venduti di più dell'importo di detti tre Monti estinti per pagar debiti della Camera di Bologna espressi nel detto chirografo dei 29 settembre 1731 lire	513329. 7. 2	
Sua rendita, al 3 per 100, lire		15399.17. 7
E per tanti luoghi aggiunti al detto Monte Clemente Primo in vigore di altro chirografo di detto Clemente XII segnato li 25 febraro 1733, — e diretto[a] al reverendissimo Cardinale Girolamo Grimaldi Legato col successivo decreto di Sua Eminenza a-gl'atti Pedini e senato consulto, — e ciò per pagare altri debiti della Camera di Bologna espressi in esso chirografo lire	80040. 1. 6	
Sua rendita, al tre per cento, lire		2401. 4
Lire	2833921.13.10	lire 85267.13

a) E diretto — senato consulto *a margine.*

Le dette lire 85267.13, importo della rendita annua del detto Monte Clemente Primo, devono riccavarsi rispetto a lire 7000 dal Dazio dell'Imposta de buoi aumentato in simil somma l'anno 1706, rispetto a lire 14000 dal Dazio delle Porte per li bolognini due dati d'aumento ad ogni carro carico che entra in città, rispetto al primo in detto anno 1706 e rispetto al secondo nell'anno 5 1720, e rispetto alle ressiduali lire 64267.13 dal Dazio del Rettaglio per li due quattrini aumentati al detto Dazio [b], rispetto al primo l'anno 1709 e rispetto al secondo [c] l'anno 1720.

DEL MONTE INNOCENZO NUOVO RIFORMATO PRIVILEGGIATO GIÀ ESTINTO E SUBENTRATO NEL MONTE SECONDO CLEMENTE 10

In vigore di due chirografi, il primo di Papa Innocenzo XII segnato li 23 luglio 1695, — diretto al reverendissimo Cardinale Marcello Durazzo Legato [d], — e l'altro di Papa Clemente XI segnato li 17 maggio 1701, per sollevare la Camera di Bologna gravata di un debito di scudi romani numero 169823.85 contratto per causa delle grosse perdite ne grani comprati negl'anni 15 1677, 1678 e 1694 e per altre publiche contingenze, stante la penuria patita in detto anni, fu conceduta al Reggimento di Bologna la facoltà di francare et estinguere li seguenti numero 18 Monti vecchi, che stavano a maggior frutto del 3½ per 100, e di erigere il Monte Innocenzo Nuovo Riformato, reso privileggiato alla forma de Monti di Roma, — cioè [e] che le porzioni e luoghi di 20 quello non si intendino in alcun modo e tempo mai affetti ne sottoposti a vincoli, ipposteche, obblighi, disposizioni di sorte alcuna, nè ad alcun altro peso fuori che a quelli che saranno individualmente espressi e descritti nelli campioni e lettere patenti del medemo Monte, talmente che gli obblighi, ippoteche, vincoli et altri pesi suddetti non espressi nei campioni e lettere patenti non 25 possino mai aver effetto ne esecuzione alcuno, — come in altro chirografo di detto Papa Innocenzo XII segnato li primo febraro 1696, francabile però [f], coll'annua rendita al tre e mezzo per cento, — a risserva di una piccola parte di quello alla quale fu assegnata la rendita al 3 per 100, come si dirà più abbasso, — colla libertà alli Creditori delli detti Monti da estinguersi o di subentrare 30 colli loro capitali nel nuovo Monte, o pure di ricevere in contanti il prezzo di quelli mediante dichiarazione per essi da farsi dentro il termine di giorni 30 negl'atti Mondini [g]; qual Monte Innocenzo fu eretto in tante lire da giulii due romani per lira della bontà e peso designato nell'infrascritta transanzione 1700, 11 novembre, e colle stesse doti già assegnate alli detti et infrascritti nu- 35 mero 18 Monti da estinguersi [h].

b) Aumentati del detto Dazio *soprascritto a* sopra ogni libra di carne che si vende a rettaglio in città e suo contado *espunto*. c) *Segue* quattrino accresciuto *espunto*. d) Diretto — Legato *a margine*. e) *Il passo fra lineette da* cioè *ad* alcuno *è aggiunto a margine*. f) *A margine* doppo un sessennio *espunto*. g) Mediante — atti Mondini *nell'interlinea*. h) *Segue, aggiunto,* e tale erezione fu fatta *con rinvio ad un allegato che non è stato possibile ritrovare*. 40

Ma perchè nell'esecuzione di detti chirografi pontifizii insorsero liti e controversie fra li Creditori delli detti Monti vecchi et il detto Regimento tanto sopra il valore delle monete nelle quali ciascheduno di detti Monti vecchi erano stati eretti, sì ne capitali come ne loro annui frutti, quanto sopra la perpetuità
5 conceduta dalla Santa Sede ad alcuni delli detti Monti, però tali controversie, doppo lungo litiggio vertito in Roma d'avvanti una particolare Congregazione deputata dal Papa, furono sopite e terminate con due solenni transazioni, la prima seguita l'anno 1700, 11 novembre, per rogito delli notari Silvio Costa, Giacomo Antonio Roffeni e Mattia Mondini, e l'altra seguita l'anno 1707,
10 primo settembre, per rogito delli notari Giacomo Antonio Roffeni e Giacomo Antonio Bergamori, confirmata in forma specifica da Papa Clemente XI con sua bolla dei 13 ottobre 1707 nella quale vi è registrata detta transazione.

Il capitale del Monte Innocenzo Nuovo Riformato fu constituito in lire 9339276.14.8: rispetto a lire 7801482.14.8, a 3½ per 100, proveniente dal prezzo
15 di tutti gl'infradescritti numero 18 Monti vecchi francati; rispetto a lire 417618.16.1, a 3 per 100, provenienti dal prezzo della perpetuità e supplemento de frutti de Monti Augumento e Ressiduo; rispetto a lire 1119675.3.11, a 3½ per cento, capitale aggiunto allo stesso Monte Innocenzo Nuovo Riformato per estinguer censi e pagare altri debiti della Camera di Bologna, già in somma
20 di lire 1525103.2.4, e da questa, essendone state francate dell'anno 1708 per parte della Camera di Bologna lire 405427.18.5, così rimase la somma aggiunta in detto lire 1119675.3.11 [i].

Li sudetti numero 18 Monti francati e subentrati in detto Monte Innocenzo Nuovo Riformato sono li seguenti, cioè:

25 MONTI VECCHI ESTINTI E SUBENTRATI NEL MONTE INNOCENZO NUOVO RIFORMATO PUR ESSO ESTINTO

1. MONTE SAL VECCHIO SUBENTRATO NEL MONTE INNOCENZO, ETCETERA

Questo Monte fu [l] eretto francabile, sopra il Dazio antico et ordinario del
30 sale che si paga da chiunque compra il sale in questa salara, l'anno 1449, al tempo di Papa Nicola V, per decreto di Monsignor Niceno Governatore di Bologna [m] e delli Sedici Riformatori dello Stato di Libertà di questa città emanato il dì primo febraro 1449 per rogito di Benedetto Morandi notaro, eretto dissi, per pagar debiti contratti per causa delle guerre e mala condizione dei

35 i) Già in somma — lire 1119675.3.11 *aggiunto a piè di pagina.* l) Questo Monte fu *aggiunto a margine.* m) Di di Bologna *a margine.*

tempi, ed era di rendita a lire sei e soldi dieci per cento, ridotto poi del 1555 [n] a sei per cento, di capitale lire 129000 di quattrini, venduto poi per lire 134924.17. 8;

item al detto Monte Sal Vecchio, per il riparto delle lire 100000 avute dalla Camera di Bologna nella transazione seguita li 11 novembre 1700, lire 17969. 4. 6

lire 152894. 2. 2

Sua rendita, al 3 per 100, lire 4586.16.4.

Stante [o] la transazione de pesi sopra il Dazio del Sale in altri Dazii fatta l'anno 1673 da Clemente X, come si dirà più abbasso, dicesi che per la dote di questo Monte sia stato surrogato il Dazio del Pesce.

2. MONTE SAL NUOVO

Questo Monte fu [p] eretto, pur esso francabile, sopra il Dazio antico et ordinario del sale che si paga da chiunque compra il sale in questa salara, l'anno 1501, 12 giugno, al tempo di Papa Alessandro Sesto, dal Reggimento di Bologna con l'autorità e consenso del luogotenente del Legato, come da sua bolla spedita detto giorno, eretto, dissi, per pagar i debiti contratti per causa delle guerre insorte nella Romagna e ne confini del territorio [q] di questa città, et era di rendita nella sua erezione a otto per cento e di capitale lire 10566 di bolognini d'argento, quali lire, nell'atto della francazione del detto Monte Sal Nuovo, furono valutate lire 1.1.8 di moneta corrente per ciascheduna, come dalla transazione stampata dei 11 novembre 1700, sono lire . . . 11446.10;

item al detto Monte Sal Nuovo, per il riparto delle lire 100000 avute dalla Camera di Bologna nella transazione seguita li 11 novembre 1700, lire 1268.17. 4

lire 12715. 7. 4

Sua rendita, al 3 per 100, lire 381.9.2.

Stante [r] la transazione de pesi sopra il Dazio del Sale in altri Dazii fatta l'anno 1673 da Clemente X, come si dirà più abbasso, dicesi che per la dote di questo Monte sia stato surrogato il Dazio del Pesce.

3. MONTE MOLINE NUOVE

Questo Monte fu [s] eretto pur esso francabile da Papa Leone X per sua bolla spedita li 3 decembre 1516 sopra il Dazio antico et ordinario delle Moline e Macinato che si paga da chiunque macina formento, il qual Dazio dicesi fosse

n) A lire — del 1555 *nell'interlinea.* o) *L'intero capoverso da* Stante *a* del Pesce *è aggiunto in un secondo tempo al termine del testo precedente.* p) Questo Monte fu *aggiunto a margine.* q) Del territorio *nell'interlinea.* r) *Capoverso aggiunto come a nota o.* s) Questo Monte fu *aggiunto a margine.*

Monti Vecchi Estinti, e Subentrati nel Monte Innocenzo Nuovo Riformato pur esso Estinto.

N.° 5. Monte Pavaglione.

Questo Monte fù eretto sopra il Dazio antico del Pavaglione dà Papa Clemente 7.° con sua Bolla ~~dat. Romæ XI. Kal. Novembris~~ [dei 22 di Novembre] 1530. e tale erezione seguì ad oggetto di tro:var denaro con cui soddisfare le gravi spese occorse negl'Anni scorsi, e per pagar molti debiti à tal effetto contratti. Et è di Capitale in tutto di £ 83404:13:4. di bo:lognini d'argento, di rendita annua in sua erezione, rispetto à £ 10595:6:8. à dieci p Cento, e rispetto à £ 6680 9:6:8. à cinque per Cento, quali lire £ 83404:13:4. di bolognini d'argento nell'atto della francazione del detto Monte Pavaglione furono valutate £ 1:1:8. di Moneta corr.te per ciascheduna come dalla Transaz.e Stampata dei 11. 9bre 1700. sono £ 90355:1:1.

Sua rendita à 3. p 100. £ 2710:13.

In occasione dell'erezione di detti due Monti Porte e Pavaglione lo stesso Sommo Pontefice Clemente 7.° con altra sua Bolla ~~in detta data XI. Kal. Novembris~~ [sotto la stessa data dei 22 di Novembre] ~~1530~~ [1530] aumentò il Dazio del Pavaglione di due denari piccoli per ogni libra di folicello e di soldi uno, e denari sei di bolognini d'argento per ogni libra di seta tratta, oltre quello che si pagava ~~per l'avvanti~~ per detto Dazio. In oltre au:mentò il Dazio del Vettaglio in questo modo, e cioè = Per ogni Bestia Bovina, che abbi gettati denti da vendersi à vettaglio tanto in Città, che in Contado ordinò si dovessero pagare lire due, e soldi sei di bolognini d'argento ol:tre à quello che ~~per l'avvanti~~ si pagava, et ordinò, che li Macellari della Città, Contado e Distretto, oltre li soldi dieci, che già pagavano per ogni Porco per essi da uccidersi e vendersi, dovessero pagare altri soldi tre, e così in tutto soldi tredici di bolognini d'argento, al qual pagamento di detti soldi tredici per ogni Porco soggetto anche li Lardaroli della Città, Contado, e Distretto, che non erano soliti pagare cosa alcuna per detto Dazio del Vettaglio, et unì l'Uffizio dell'Abbondanza al Dazio del Sgarmigliato. E tutti li detti aumenti di detti Dazij il d.° Pontefice Clemente 7.° ordinò dovessero cedere à commodo, et utile della Camera di Bologna, e dovessero pagarsi dà tutte le Persone di questa Città e suo Contado, tanto esenti, quanto non esenti. ~o~

N.° 6. Monte Perce.

Pongasi il Foglietto che principia = Nota qualm.te dell'Anno 1731.

Questo Monte fù eretto dà Papa Paolo Terzo, con sua Bolla spedita li 3. Agosto 1537. sopra

Relazione Pradelli, pagina 43.
(Pagina 74 della presente edizione).

aumentato per causa dell'erezione di questo Monte di soldi uno per corba di formento e di mezzo soldo per corba la mistura, e questo aumento oltre il Dazio ordinario spettante alla Camera di Bologna, il quale dicesi che fosse moderato da Giulio II per sua bolla spedita l'anno 1510 e registrata nel fine delli Statuti
5 Criminali, e quello ridotto a soldi due d'argento per ogni corba di formento di peso libre 140, e per ogni corba di mistura nella quale sia formento a soldi uno d'argento. Oltre poi il detto Dazio ordinario sopra la macina e suo aumento, datole come sopra per causa dell'erezione di questo Monte, vi sono altri due Dazii [t], uno denominato il Bolognino del Sgarmigliato che si paga da
10 chiunque muove da luogo a luogo formento e biade e da chi ne compra per rivenderlo e da chi ne macina per vendere la farina anche in pane e dagl'introdutori di formenti e biade forestiere, l'altro denominato il Bolognino dell'Abbondanza, quale anticamente si cumulava a benefizio de poveri per valersene in tempo di carestia, e si pagava da macinanti e venditori di farina e
15 pane, ma questo fu concesso alla Camera di Bologna in occasione dell'erezione de Monti Porte e Pavaglione, in vigore di una bolla di Clemente VII spedita li 21 novembre 1530, come si dirà in appresso. Questo Monte dunque delle Moline Nuove fu eretto per approntare la somma di denaro occorrente al pagamento di molti debiti contratti dalla Camera di Bologna, et è di capitale
20 lire 200000 di quattrini, di rendita annua in sua erezione a 5 per cento, lire 200000

Al detto Monte Moline Nuove, per il riparto delle lire 100000 avute dalla Camera di Bologna nella transazione seguita li 11 novembre 1700, lire 25713.13. 8

25 Lire 225713.13. 8

Sua rendita, al 3 per 100, lire 6771.8.2.

4. MONTE PORTE

Questo Monte fu [u] eretto sopra il Dazio antico delle Porte da Papa Clemente VII con sua bolla sub datum Romae .XI. kalendas novembris [v] 1530,
30 e tale erezione seguì ad oggetto di trovar denaro per soddisfare le gravi spese occorse negl'anni passati e per pagar molti debiti a tale effetto contratti, et è di capitale lire 130000 di bolognini d'argento, di rendita annua in sua erezione a dieci per cento sono lire 13000 di bolognini simili, quali lire 130000 di bolognini d'argento nell'atto della francazione del detto Monte Porte furono
35 valutate lire 1.1.8 di moneta corrente per ciascheduna, come dalla transazione stampata dei 11 novembre 1700 [x], sono lire 140833. 6. 8

Sua rendita, al 3 per 100, lire 4225.

t) *Segue* sopra la detta Macina *espunto*. u) Questo Monte fu *aggiunto a margine*. v) *Il testo reca* dei 21 novembre *soprascritto a* sub datum Romae XI kalendas novembris *espunto*. x) Come — 1700
40 *aggiunto a piè di pagina*.

5. MONTE PAVAGLIONE

Questo Monte fu[z] eretto sopra il Dazio antico del Pavaglione da Papa Clemente VII con sua bolla sub datum Romae .XI. kalendas novembris[a] 1530, e tale erezione seguì ad oggetto di trovar denaro con cui soddisfare le gravi spese occorse negl'anni scorsi e per pagar molti debiti a tal effetto contratti, et è di capitale in tutto di lire 83404.13.4 di bolognini d'argento, di rendita annua, in sua erezione, rispetto a lire 16595.6.8 a dieci per cento, e rispetto a lire 66809.6.8 a cinque per cento, quali lire 83404.13.4 di bolognini d'argento nell'atto della francazione del detto Monte Pavaglione furono valutate lire 1.1.8 di moneta corrente per ciascheduna, come dalla transazione stampata dei 11 novembre 1700[b], sono lire 90355. 1. 1

Sua rendita, a 3 per 100, lire 2710.13.

In occasione dell'erezione di detti due Monti Porte e Pavaglione lo stesso Sommo Pontefice Clemente VII, con altra sua bolla in detta data .XI. kalendas novembris[c] 1530, aumentò il Dazio del Pavaglione di due denari piccoli per ogni libra di folicello e di soldi uno e denari sei di bolognini d'argento per ogni libra di seta tratta, oltre quello che si pagava[d] per detto Dazio; in oltre aumentò il Dazio del Rettaglio in questo modo, e cioè per ogni bestia bovina che abbi gettati denti da vendersi a rettaglio tanto in città che in contado ordinò si dovessero pagare lire due e soldi sei di bolognini d'argento oltre a quello che[e] si pagava, et ordinò che li macellari della città, contado e distretto, oltre li soldi dieci che già pagavano per ogni porco per essi da uccidersi e vendersi, dovessero pagare altri soldi tre, e così in tutto soldi tredici di bolognini d'argento, al qual pagamento di detti soldi tredici per ogni porco soggettò anche li lardaroli della città, contado e distretto che non erano soliti pagare cosa alcuna per detto Dazio del Rettaglio, et unì l'Uffizio dell'Abbondanza al Dazio del Sgarmigliato; e tutti li detti aumenti di detti Dazii il detto Pontefice Clemente VII ordinò dovessero cedere a commodo et utile della Camera di Bologna, e dovessero pagarsi da tutte le persone di questa città e suo contado, tanto esenti quanto non esenti[f].

6. MONTE PESCE

Questo Monte fu[g] eretto da Papa Paolo Terzo, con sua bolla spedita li 3 agosto 1537 sopra il Dazio del Pesce, il quale sin da quando la Santa Memoria di Clemente VII ritrovavasi in questo città e colla di lui scienza e tolleranza fu

z) Questo Monte fu *aggiunto a margine.* a) *Il testo reca* dei 21 novembre *soprascritto a* sub datum Romae XI kalendas novembris *espunto come a pagina 73 nota v.* b) Come — 1700 *aggiunto al termine del testo precedente.* c) *Come a nota a.* d) *Segue* per l'avvanti *espunto.* e) *Come alla nota prec.* f) *Segue* Pongasi il foglietto che principia « Nota qualmente dell'anno 1731 » *allegato che non è stato possibile ritrovare.* g) *Come a nota z.*

aumentato a certo limitato tempo del doppio di più di quello che per l'avvanti si[h] pagava, il quale aumento fu asserito non oltrepassare un quattrino per ogni libra di pesce che si vende in questa città, e detto aumento di Dazio fu dal detto Paolo Terzo assegnato in dote al detto Monte Pesce sino alla di
5 lui totale estinzione; e tale erezione seguì per sovvenire alli bisogni della città e per poter compiere alle gravi spese occorrenti, et è di capitale lire 50000 di bolognini d'argento, di rendita annua in sua erezione a otto per cento, e colla dote di un quattrino per ogni libra di pesce che si vende in questa città, come si è detto di sopra, quali lire 50000 di bolognini d'argento, nell'atto della fran-
10 cazione del detto Monte Pesce, furono valutate lire 1.1.8 di moneta corrente per ciascheduna, come dalla transazione stampata dei 11 novembre 1700[i], sono lire 54166.13. 4

Sua rendita, a 3 per 100, lire 1625.

7. MONTE RETTAGLIO VECCHIO

15 Questo Monte fu[l] eretto sopra il Dazio antico et ordinario del Rettaglio da Papa Paolo III, con sua bolla spedita li 15 agosto 1540, eretto, dissi, per riccavar denaro con cui possa soddisfarsi ai debiti contratti per provedere frumento e biade per alimento de poveri, a causa della carestia occorsa l'anno scorso 1539, et è di capitale di lire 50000 di bolognini d'argento, di rendita
20 annua in sua erezione a otto per cento sono lire 4000 di bolognini d'argento da riccavarsi dal detto Dazio antico et ordinario del Rettaglio delle carni; et acciocchè la Camera di Bologna non patisse ulteriore aggravio per causa dell'erezione di questo Monte e del pagamento di dette annue lire 4000, il detto Paolo III suppresse et estinse certi salarii e proviggioni ascendenti ad annue
25 lire 4000 circa che la Camera di Bologna era solita di pagare a diversi custodi, commissarii, castellani, proveditori e governatori di diverse arti esistenti nel contado di Bologna; quali lire 50000 di bolognini d'argento, nell'atto di francazione del detto Monte Rettaglio Vecchio, furono valutate lire 1.1.8 di moneta corrente per ciascheduna lira, come dalla transazione stampata dei 11 no-
30 vembre 1700[m], sono lire 54166.13. 4

Sua rendita, a 3 per 100, lire 1625.

8. MONTE CONCORDIA

Questo Monte fu[n] eretto per approntar denaro in diffesa della Santa Sede e dello Stato Ecclesiastico da Papa Paolo Terzo, con sua bolla spedita sub da-

35 h) *Segue* riscuoteva *espunto*. i) *Come a pagina 74 nota b.* l) *Come a pagina 74 nota z.* m) Come — 1700 *nell'interlinea*. n) *Come a pagina 74 nota z.*

tum Romae .VIII. kalendas decembris[o] 1542 sopra le tasse de soldati per annue lire 9170 e sopra parte del salario della Legazione per annue lire 5625, indi alle dette tasse de soldati fu surrogato il Dazio dell'Imposta de buoi per dette annue lire 9170, come da altro breve di detto Paolo III spedito li 5 settembre[p] 1543 di capitale di ducati d'oro in oro numero 52395[q], di rendita annua in sua erezione a otto per cento, indi Papa Sisto V con sua bolla spedita li primo marzo 1587 ridusse il detto frutto a sei per cento[r], e col vantaggio rissultato da tale riduzione accrebbe il capitale di questo Monte sino a ducati d'oro in oro numero 70000, quali nell'atto della francazione di questo Monte furono valutati lire 5.3.10[s] di moneta corrente per ciascheduno, sono lire . . . 245000[t].

Sua rendita, a 3 per 100, lire 10500, da riccavarsi[u] dall'Imposta de buoi[v].

9. MONTE AUGUMENTO

Questo Monte fu[x] eretto da Papa Paolo Quarto, come da sua bolla spedita li 15 marzo[z] 1556, imperocchè avendo i nemici della Santa Romana Chiesa occupata parte dello Stato Ecclesiastico e minacciando il ressiduo di esso Stato et anche l'alma città di Roma, convenne al detto Papa Paolo IV comporre numeroso esercito per opporsi alle violenze degl'aggressori[a]; però questa città di Bologna, per dimostrare alla Santa Sede il suo amore et obbedienza, offerse alla medema la somma di scudi d'oro numero 50000, e per non ritrovarsi il pronto contante supplicò il Papa a concedergli facoltà di accrescere il Dazio del Rettaglio, per potere sopra quello[b] eriggere un Monte, e quello vendere sino alla somma non solo di detti scudi d'oro numero 50000, ma di più per altra ulteriore somma necessaria per soddisfare alli gravi debiti da quali la Camera di Bologna era oppressa; le quali cose tutte furono da detto Papa Paolo IV approvate e confirmate, come in detta sua bolla, et aumentò il Dazio del Rettaglio di un quattrino per ogni libra di carne che si vende a rettaglio in città, suo contado e distretto, da pagarsi da qualunque persona, esente e non esente, e da qualunque luogo benchè segregato dalla giurisdizione di questa città, e tale aumento di Dazio fu assegnato in dote a questo Monte Augumento, che era di capitale di scudi d'oro in oro numero 85714, di rendita annua in sua erezione a otto per cento, quale fu ridotto da Papa Gregorio XIII dall'otto al sette per cento, e per causa di tal riduzione le concesse[c] il privilegio della perpetuità, e col vantaggio di uno per cento rissultante da tale riduzione fu eretto

o) *Il testo reca* li 25 decembre *soprascritto a* sub datum Romae VIII nonis septembris *espunto*. p) *Il testo reca* li 5 settembre *soprascritto a* sub datum Romae nonis septembris *espunto*. q) *Segue* da giulii sette l'uno *espunto*. r) *Segue* e le concesse il privileggio della perpetuità *espunto*. s) 3.10 *nell'interlinea*. t) 245000 *soprascritto a* 350000 *espunto*. u) *Segue* rispetto a lire 6500 *espunto*. v) *Segue* e rispetto a lire 4000 dal salario della Legazione *espunto*. x) *Come a pagina 74 nota z*. z) Li 15 marzo *soprascritto a* sub datum Romae idibus martii *espunto*. a) Per — aggressori *soprascritto a* col quale poter diffendere il non invaso e ricuperare il perduto *espunto*. b) Quello *soprascritto a* tale accrescimento del Dazio *espunto*. c) Per causa di tal riduzione *a margine*.

l'altro infrascritto Monte Composizione, come dalla bolla di detto Papa Gregorio XIII spedita sub datum Romae sexto kalendas iunii[d] 1573, e quali scudi 85714 nell'atto dalla francazione del detto Monte Augumento furono valutati lire 8 di moneta corrente per ciascheduno, e formarono la
5 somma di lire 685714. 5. 4

Al detto Monte Augumento per lo prezzo della perpetuità la quarta parte di più, in raggione cioè del 25 per 100, come dalla transazione 1707, primo settembre, lire 171428.11. 4

Al detto Monte Augumento per lo supplemento del
10 valore dello scudo d'oro ne frutti di anni 7, mesi 9 e giorni 13, come dalla detta transazione 1707, primo settembre, lire 135478. 6. 8

Lire 992621. 3. 4

Sua rendita, al 3 per 100, lire 29778.12.8.

15 ## 10. MONTE RESSIDUO

Questo Monte fu[e] eretto da Papa Paolo Quarto, come da sua bolla spedita li 6 ottobre[f] 1557, e fu quando la Santa Sede ritrovavasi in gravi angustie et urgenti necessità, per le quali convenne al detto Pontefice imporre una tassa per tutto lo Stato Ecclesiastico sopra li beni stabili tanto patrimoniali quanto
20 Ecclesiastici posseduti da qualunque persona; et avendo questa città di Bologna concordato colli ministri della Reverenda Camera Apostolica il pagamento di tale sussidio per la quota spettante a questa città, suo contado e distretto nella somma di scudi settantamilla d'oro, quindi, per approntare il denaro mancante al pagamento della somma tassata, il detto Pontefice concesse
25 facoltà al Reggimento di Bologna di eriggere un nuovo Monte chiamato « Ressiduo »; e comecchè il provento del Dazio del Rettaglio già imposto dal detto Sommo Pontefice in occasione dell'erezione dell'altro sudetto Monte Augumento era assai abbondevole et il di lui sopravanzo dovevasi erogare in francazione del medemo Monte Augumento, però il detto Papa Paolo IV or-
30 dinò che sopra tale sopravanzo di Dazio si erigesse questo Monte, colla stessa dote di un quattrino per ogni libra di carne che si vende a rettaglio in città, suo contado e distretto, da pagarsi da qualunque persona, esente e non esente, e da qualunque luogo benchè segregato dalla giurisdizione di questa città, assegnato anche in dote all'altro antescritto Monte Augumento; et era di capi-
35 tale di scudi d'oro in oro numero 45714, di rendita annua in sua erezione a otto per cento, ridotto poscia da Papa Gregorio XIII al sette per cento, e per

d) *Il testo reca* 26 giugno *soprascritto a* sexto kalendas iunii *espunto*. e) *Come a pagina 74 nota z*.
f) Li 6 ottobre *soprascritto a* sub datum Romae pridie nonas octobris *espunto*.

causa di tal riduzione le fu concesso[g] il privileggio della perpetuità, e col vantaggio di uno per cento rissultato da tale riduzione fu eretto l'altro infrascritto Monte Composizione, come dalla bolla di detto Papa Gregorio XIII spedita sub datum Romae sexto kalendas iunii[h] 1573; e quali scudi d'oro numero 45714 nell'atto della francazione del detto Monte Ressiduo furono valutati lire 8 di moneta corrente per ciascheduno, e formarono la somma di lire 365714. 5. 4

Al detto Monte Ressiduo per lo prezzo della perpetuità la quarta parte di più, in raggione cioè del 25 per 100, come dalla transazione 1707, primo settembre, lire 91428.11. 4

Al detto Monte Ressiduo per lo supplemento del valore dello scudo d'oro ne frutti d'anni 7, mesi 9 e giorni 13, come dalla detta transazione 1707, primo settembre, lire 72255. 3. 4

Lire 529398

Sua rendita, al 3 per 100, lire 15881.18.8.

E perchè dell'anno 1595 li Dazieri del Dazio del Rettaglio, i quali erano obbligati pagare li frutti a Creditori delli detti due Monti Augumento e Ressiduo in tanti scudi d'oro principiarono a negligentare l'obbligo loro, pagando in vece di detti scudi d'oro altra moneta anche in minor quantità del corso e valore di detti scudi d'oro, e cioè soldi 96 per ciascheduno abbenchè il loro valore fosse di soldi cento e più, quindi li Creditori di detti Monti fecero eseguire proteste giudiziali alli Dazieri et instrussero giudizio contro di loro qui in Bologna per conseguire li detti scudi d'oro a tenore delle bolle delle erezioni de loro Monti; in seguito di che li detti Dazieri ebbero ricorso al Senato, loro autore e difensore, e doppo alcuni atti fatti in Bologna la causa fu introdotta in Roma d'avanti monsignor Tesoriere mediante rescritto pontifizio, il quale monsignor Tesoriere con sua sentenza dei 16 decembre 1596 per gl'atti di Giovanni Battista Cenni notaro della Reverenda Camera Apostolica condanò la Camera di Bologna e suoi ministri et agenti al pagamento di detti scudi d'oro in oro effettivi o pure del loro valore in diffetto di quelli, e siccome dal primo settembre 1595 a tutto il mese d'aprile 1597 li detti Dazieri del Rettaglio, non ostanti le proteste de Creditori, avevano diffettato nel pagamento di detti scudi d'oro alli detti Creditori, collo smanco di soldi quattro per scudo, il qual smanco nel corso di detti mesi 20 importò la somma di lire 3076.13.4, quindi detto monsignor Tesoriere condannò detta Camera e suoi ministri al pagamento di detta somma e delle spese della lite tassate in lire 461.11.2; dalla quale sentenza fu appellato per parte del Senato, non ostante la quale appella-

g) E per causa — concesso *a margine in sostituzione di* e concedutole *espunto*. h) *Il testo reca* 26 giugno *soprascritto a* sexto kalendas iunii *espunto*.

zione detto monsignor Tesoriere li 26 marzo 1597 rilasciò il mandato esecutivo di detta sentenza contro la Camera di Bologna e suoi ministri.

Ma le parti sudette, per troncar il corso alla lite, vennero a transazione rogata li 6 giugno 1597 per li notari Francesco Ballattini e Giovanni Battista Chiocca, nella quale il detto Senato rinonziò alla detta apellazione et accettò la detta sentenza di monsignor Tesoriere, pagò le spese della lite a Creditori e si obbligò pagare alli medemi le sudette lire 3076.13.4 nel corso di mesi venti prossimi, ogni bimestre la rata.

11. MONTE PIO PRIMO

Questo Monte [i], detto anche « La Fornarina », fu [l] eretto da Papa Pio Quarto, come da sua bolla spedita li 9 agosto [m] 1563, il quale Sommo Pontefice, ad effetto di porger aiuto a Carlo Re di Francia e per estirpare l'eresia che nel di lui regno pullulava, aveva imposta a tutto lo Stato Ecclesiastico una tassa di scudi 400000, de quali ne toccavano scudi 80000 a questa nostra città, la quale medianti ambasciatori spediti a Roma fece constare a Sua Beatitudine la impossibilità di soportare un tanto peso, e ne ottenne la riduzione a soli scudi 40000 da giulii undici per scudo, purchè questi fossero pagati alli Depositarii della Reverenda Camera Apostolica fra un'anno ogni mese la rata; ma perchè la Camera di Bologna trovavasi non solo esausta di denaro ma anche gravata di debiti sino a scudi 28000 per causa del residuale pagamento di scudi 70000 tassati in vece dell'estimo de beni stabili imposto da Papa Paolo IV, però il detto Sommo Pontefice Pio Quarto eresse il detto Monte chiamato « Pio Primo » sopra il Dazio delle Moline, e cioè colla dote di soldi cinque di quattrini per ogni corba di formento di peso libre 160 che si pagano da fornari e da qualunque altri che fanno pane da vendere in città; et era di capitale di lire 250000 di bolognini, di rendita annua in sua erezione a otto per cento, quali lire 250000 nell'atto della francazione del detto Monte Pio Primo furono duplicate, come dalla transazione 1707, primo settembre, e [n] formarono la somma di lire . . . . 500000.

Sua rendita, al 3 per 100, lire 15000.

12. MONTE PIO SECONDO

Questo Monte fu [o] eretto da San Pio Papa Quinto, come da sua bolla spedita sub datum Romae .X. kalendas martii [p] 1567, e fu quando la Santa Sede ritrovossi in necessità di far gravi spese tanto per diffesa della Fede Catolica

i) *Come a pagina 74 nota z.* l) Fu *nell'interlinea.* m) Li 9 agosto *soprascritto a* sub datum Romae V idus augusti *espunto.* n) Come — settembre e *nell'interlinea.* o) *Come a pagina 74 nota z.* p) *Il testo reca* li 23 marzo *soprascritto a* sub datum Romae X kalendas martii *espunto.*

contro gl'eretici, e spezialmente per porgere agiuto al Re di Francia contro gl'Ugonotti che infestavano il di lui regno, quanto per oviare agl'imminenti pericoli minacciati dagl'infedeli nemici del Nome Cristiano, per le quali cose convenne al detto Santo Pontefice imporre una tassa per tutto lo Stato Ecclesiastico sopra li beni stabili; et avendo questa nostra città concordato colli ministri della Reverenda Camera Apostolica il pagamento di tale sussidio per la quota spettante a questa città, suo cantado e distretto nella somma di scudi sessantamilla d'oro, quale accordio essendo stato approvato dal Pontefice sudetto mediante suo breve spedito li 13 novembre 1567, quindi, per aprontare sollecitamente, come ne premeva il bisogno, la somma sudetta, il detto Pontefice concesse facoltà al Reggimento di Bologna di eriggere un nuovo Monte chiamato « Pio Secondo », di capitale di scudi numero 60000 d'oro allora valutati lire 4.5, e di rendita annua in sua erezione a sette per cento; e per constituirli la congrua dote [q] aumentò il Dazio delle Porte di un bolognino d'argento per ogni carro carico che entra in città, e li birozzi e somme a proporzione, e questo bolognino oltre gl'altri quattro soliti pagarsi per ogni carro, tre cioè per il Dazio delle Porte, et il quarto per l'aumento del Sussidio Triennale, item aumentò il Dazio del Pavaglione [r] di due bolognini d'argento per ogni libra di seta forestiera, e li folicelli nati nel territorio di un quattrino per ogni libra [s], e li folicelli nati in città, per i quali non era solito pagarsi cosa alcuna, un bolognino moneta corrente per ogni libra, al pagamento de quali aumenti di Dazii volle che fossero tenuti tutti, tanto esenti quanto non esenti e tanto secolari che Ecclesiastici, eccettuati però li regolari che vivono ne Chiostri.

Dell'anno 1578 a tutto il 1586 la Camera di Bologna, con denari provenienti dall'aumento del sale conseguiti dalla benignità et amorevole liberalità di Papa Gregorio XIII, francò da diversi Creditori del detto Monte Pio Secondo diversi capitali, per la somma fra tutti di scudi 51657 circa; ma dell'anno 1581 a tutto maggio 1588 la stessa Camera tornò a vendere ad altri Creditori li detti capitali francati, e però sin d'allora restorono distinti in due classi li Creditori del detto Monte Pio Secondo, cioè quelli di prima e quelli di seconda erezione.

Quelli di prima erezione [t] comprorono dalla Camera di Bologna li loro capitali in tanti scudi d'oro nell'erezione del Monte, e questi formorono una somma di scudi 31885½ d'oro.

Quelli di seconda erezione [u] comprorono dalla Camera di Bologna li capitali da essa francati ad altri Creditori o in tanti scudi d'oro col loro determinato valore, e convennero che in caso di francazione dovesse loro restituirsi un tal valore, o pure in tanti scudi d'oro raguagliati a lire correnti, conforme

q) *Segue* Il detto Santo Papa Pio Quinto nella sopra enunziata sua bolla *espunto.* r) *Segue* oltre gl'altri aumenti già statili dati *espunto.* s) *Segue* oltre il solito Dazio et aumenti *espunto.* t) *Segue* furono quelli che *espunto.* u) *Come alla nota prec.*

cantano le loro partite in campione, e questi formarono un'altra somma di lire 116564.5.6.

Nell'anno poi 1686 a tutto li 9 maggio 1693 la Camera di Bologna francò diverse partite di capitali de Creditori di questo Monte Pio Secondo, tanto di prima quanto di seconda erezione, cioè:

quelli di prima erezione per scudi 18885½

e quelli di seconda erezione per lire 30217.3.7;

perlocchè restorono Creditori nel detto Monte Pio Secondo quelli di prima erezione per scudi 13000 d'oro valutati in francazione lire 7.15 per scudo, come dall'instrumento di transazione 1700, 11 novembre, sono lire 100750

e quelli di seconda erezione per lire 86347. 1.11;

item al detto Monte Pio Secondo per il riparto proporzionato alla detta somma di lire 86347.1.11 delle lire 100000 avute dalla Camera di Bologna nella transazione del 1700, 11 novembre, lire 1048. 4. 8

lire 188145. 6. 7

Sua rendita, al 3 per 100, lire 5644.7.2 da riccavarsi [v] sopra il Dazio del Pavaglione e della Seta Forestiera [x].

Nota qualmente dell'anno 1731, attesi li clamori avvanzati a questo illustrissimo ed eccelso Senato dalla Mercatura intorno il grave Dazio già imposto e rispettivamente in diversi tempi aumentato sopra la introduzione della seta forestiera fino a soldi quindici per [z] libra [a] e che fu poi moderato e ridotto a soldi dieci e mezzo per libra, qual Dazio serviva di dote per i monti Pavaglione, Pio Secondo e Composizione e per il pagamento del Sussidio Triennale [b], a motivo del qual gravoso Dazio [c] non potendosi da nostri mercanti spacciare gl'orsogli al prezzo delle vicine piazze erano obbligati tralasciarne la introduzione e conseguentemente restringere il lavorio della seta a pregiudizio di tante povere maestranze che erano tenute andar mendicando, in sequela dunque di detti clamori et a suppliche del detto Senato la Santa Memoria di Clemente XII, con suo chirografo spedito e segnato li 16 giugno di detto anno 1731 [d], diede facoltà al detto illustrissimo ed eccelso Senato, mediante il signor Cardinale Giorgio Spinola Sant'Agnese Legato [e] di quel tempo, di

v) *Segue* la metà sopra il Dazio delle Porte e l'altra metà *espunto.* x) *Il seguito, da* Nota qualmente *fino al termine della trattazione di questo Monte, è compreso in un allegato a cui si fa rinvio con la nota espunta* Pongasi il foglietto che principia «Nota qualmente dell'anno 1731»; *ritrovato l'allegato, non si è tenuto conto dell'espunzione della nota di rinvio.* z) *Segue* ogni *espunto.* a) *Segue* di peso di detta seta forestiera *espunto.* b) Qual Dazio — Sussidio Triennale *a margine.* c) Gravoso Dazio *nell'interlinea.* d) *Segue, aggiunto nell'interlinea ed espunto,* diretto all'eminentissimo Cardinale Giorgio Spinola Sant'Agnese Legato. e) Giorgio Spinola — Legato *a margine.*

sgravare il Dazio della introduzione della Seta Forestiera, riducendolo dalli soldi dieci e mezzo a soldi due e mezzo per libra; e perchè il detto Dazio della Seta Forestiera sgravato e ridotto come sopra non era sufficiente a pagare que capi a quali era stato assegnato, quindi in compenso della diminuzione di questo reddito, considerato in circa di annue lire 34000, furono imposti e rispettivamente accresciuti gl'altri seguenti Dazii, cioè:

il tabacco nella sua introduzione fu gravato di altri due bolognini per libra oltre li sei che presentemente paga, qual aumento fu considerato poter fruttare annue lire 11000;

il zuccaro d'ogni sorte fu gravato di un bolognino per libra, qual gravezza fu computato poter fruttare annue lire 7000;

il Dazio delle Porte fu gravato di un quattrino da pagarsi dalli non esenti per ogni carro, birocio o soma che per conto loro si introduce in città, talmente che dove in oggi pagano bolognini sette e quattrini cinque vengano in avvenire a compiere il pagamento di bolognini otto, e da questo accrescimento fu considerato potersi riccavare annue lire 1000;

il formaggio di forma forestiero fu gravato di un bolognino per libra di peso, qual gravezza fu considerato poter fruttare annue lire 15000;

e gl'orsogli che si estraeranno dalla città furono gravati di un bolognino per libra di peso, qual gravezza fu considerato poter fruttare annue lire 3750

Lire 37750.

E come dal detto chirografo e dal decreto del detto eminentissimo Spinola Sant'Agnese Legato del quale negl'atti del notaro Pedini attuario nel Foro Civile, e come anche ne consta dal senato consulto successivamente ottenuto per rogito di ser Tomaso Palma Segretario Primario.

13. MONTE COMPOSIZIONE

Questo Monte fu[f] eretto da Papa Gregorio XIII in sollievo della Santa Sede e per la crociata contro il Turco, come in sua bolla sub datum Romae sexto kalendas iunii[g] 1573, sopra il sopravanzo dell'aumento fatto da Papa Paolo Quarto al Dazio del Rettaglio l'anno 1556, cioè di un quattrino per ogni libra di carne che si vende a rettaglio nella città, contado e distretto già assegnato per dote agl'antedetti due Monti Augumento e Ressiduo, rissultante

f) *Come a pagina 74 nota z.* g) *Il testo reca* spedita li 26 giugno *soprascritto a* sub datum Romae sexto kalendas iunii *espunto.*

anche detto sopravanzo dalla riduzione de frutti de suddetti due Monti[h] dall'otto al sette per cento, seguita in vigore di un breve di detto Papa Gregorio XIII spedito in Roma li 17 marzo 1573 e diretto a monsignor Lattanzio de Lattanzii Governatore di Bologna; il quale avanzo di detto Dazio e suo sopravanzo proveniente dalla riduzione sudetta[i] allora fu calcolato ascendere ad annui scudi 16429, che furono dalla Camera di Bologna offerti alla Reverenda Camera Apostolica in di lei sollievo, ad effetto di riccavarne la somma di scudi 50000 per valersene nelle di lei occorrenze, indi il detto Sommo Pontefice liberò la Camera di Bologna da qualunque ulteriore pagamento che la Camera di Roma potesse pretendere, tanto per causa del Dazio della Carne porcina et altri quadrupedi imposto da San Pio Quinto, quanto per causa del detto sopravanzo proveniente dal detto aumento di un quattrino per libra fatto al Dazio del Rettaglio da Papa Paolo IV et assegnato per dote delli detti due Monti Augumento e Ressiduo[l].

Nota qualmente, in vigore di una bolla di detto Papa Gregorio XIII spedita li 26 giugno 1573 et in esecuzione di un senato consulto ottenuto li 3 agosto detto anno per rogito del notaro Annibale Dall'Oro Segretario del Reggimento, fu addossato al Dazio del Pavaglione e Seta Forestiera[m] il pagamento di annui scudi 2350 d'oro da lire 4.5 l'uno, che fanno la somma di lire 9987.10, per li frutti di questo Monte Composizione in vece del Dazio Rettaglio[n].

Il capitale di questo Monte era di scudi d'oro numero 33571, di rendita annua in sua erezione a sette per cento, col privilegio della perpetuità, quali scudi 33571 nell'atto della francazione di detto Monte Composizione furono valutati lire 8 e formarono la somma di lire 268568

Al detto Monte Composizione per lo prezzo della perpetuità la quarta parte di più, in raggione cioè del 25 per 100, come dall'instromento di transazione seguita li primo settembre 1707, lire 67142

Lire 335710.

Sua rendita, al 3 per 100, lire 10071.6, da riccavarsi dal Dazio del Pavaglione e Seta Forestiera, surrogato al Dazio del Rettaglio[o].

14. MONTE RETTAGLIO NUOVO

Dell'anno 1630 la Santa Memoria di Urbano Ottavo, per diffesa dello Stato Ecclesiastico e per li passati rumori di guerra, massime ne confini dello Stato,

h) *Segue* Augumento e Ressiduo *espunto.* i) Sudetta *soprascritto a* de frutti di detti due Monti *espunto.* l) *Segue* come sopra *espunto.* m) E Seta Forestiera *nell'interlinea.* n) In vece — Rettaglio *a margine.* o) E Seta — Rettaglio *è aggiunto a seguito del testo precedente, cui segue la nota espunta* Vedi li Paragrafi registrati in questo a carta 78 che principiano « Nota qualmente dell'anno 1731 », *evidentemente posta per errore, ed altro rinvio ad un allegato che non è stato possibile ritrovare.*

avendo fatte molte e gravi spese per soccombere alle quali le convenne imporre per tutto lo Stato mediatamente o immediatamente soggetto alla Santa Sede, compresa anche Bologna e Ferrara, un Dazio sopra la Macina di un giulio per ogni corba di formento che si macina in esso Stato; et altresì avendo il Reggimento di Bologna fatto constare al detto Pontefice essere il Dazio della Macina molto gravato, e non potersi da quello sperare che tenue rendita, sì per la gran quantità di molini che trovansi costrutti nel territorio, e sì perchè la maggior parte degl'abitanti nel detto territorio si pascono di castagne, fave et altre biade, e non si servono del frumento, e però essere più espediente il commutare il detto Dazio della Macina nell'altro del Rettaglio coll'accrescere un quattrino sopra ogni libra di carne da vendersi a rettaglio tanto in città quanto in contado e luoghi di quello benchè segregati et esenti, da pagarsi da qualunque persona, tanto secolare che Ecclesiastica, privileggiata et esente per qualunque titolo anche oneroso, Mendicanti, Dodici Congragazioni, Ordini e Milizie anche di Malta, Monasteri, Abbazie e Commende anche di Santo Stefano e San Bartolomeo di Musiano, San Benedetto e Collegi qualunque, anche Mont'Alto: però il detto Pontefice Urbano VIII, con sua bolla spedita li 11 settembre 1632, abolì il detto Dazio sopra la Macina [p] et in di lui vece aumentò il detto Dazio del Rettaglio di un quattrino per ogni libra di carne, da pagarsi da qualunque persona, in tutto, come sopra [q], e la metà del provento di questo aumento di Dazio concesse et applicò al Reggimento e Camera di Bologna ad effetto di pagar li frutti di un Monte, come abbasso da erigersi.

Come in fatti [r] eresse un Monte chiamato Rettaglio Nuovo, non vacabile, ma redimibile doppo un sessennio, di capitale lire 350000, di rendita a cinque per cento sono annue [s] lire 17500, con questo però, che il prezzo da ritraersi dalla vendita de luoghi di questo nuovo Monte vaddi erogato in pagamento de debiti di questa città ed [t] in primo luogo di quelli [u] che la Camera di Bologna tiene colla Reverenda Camera Apostolica per la [v] Tassa delle Galere Pontificie, per [x] l'affitto dell'aumento del sale e per li [z] frutti de Montisti de Monti di Roma; e per tal effetto dismembrò, divise e separò dagl'altri effetti e redditi della Camera di Bologna tanta rata e parte della metà del provento del detto aumento di Dazio quanto è per la detta somma di lire 17500, e quella applicò, appropriò et assignò alli Creditori del detto Monte [a], quali pose in luogo della Camera di Bologna quanto è per l'esazione di dette annue lire 17500, quali in qualunque tempo mancando o non essendo sufficienti al pagamento de frutti de Creditori volle che si dovesse supplire col ressiduo della metà del provento di detto Dazio, et oltre a ciò spezialmente obbligò et ip-

p) *Segue* cioè di soldi dieci per ogni corba di formento *espunto*. q) *Segue* e questa imposizione oltre l'altra di un altro quattrino già ordinata da Papa Paolo IV l'anno 1556 *espunto*. r) Come in fatti *a margine in sostituzione di* Item *espunto*. s) Annue *nell'interlinea*. t) Ed *soprascritto a* ma *espunto*. u) Di quelli *soprascritto a* pagamento de debiti *espunto*. v) La *soprascritto ad* occasione della *espunto*. x) Per *soprascritto a* de *espunto*. z) Per li *soprascritti a* de *espunto*. a) *Segue* da erigersi *espunto*.

potecò a favore di detti Creditori ogni e qualunque beni mobili et immobili della città e Camera di Bologna; ordinò ancora il detto Pontefice Urbano VIII in detta sua bolla che ogni e qualunque somma proveniente dalla metà del detto aumento di Dazio e che sopravanzerà, dedotte le dette annue lire 17500, debba annualmente erogarsi in estinzione de luoghi del detto nuovo Monte, come sopra da erigersi, et estinto il Monte cessi la detta gravezza *pro rata*.

L'altra metà poi del provento del detto aumento di Dazio che dovevasi pagare alla Reverenda Camera Apostolica in vece del detto estinto Dazio della Macina, questa, in un'instromento al tempo del detto Urbano VIII seguito fra la Reverenda Camera Apostolica e la Camera di Bologna, fu tassata, liquidata e concordata in annue lire 22000, e fu convenuto che[b] si dovessero pagare al Depositario *pro tempore* del Fort'Urbano in mantenimento di quella fortezza.

Item in vigore di un altro breve di detto Pontefice Urbano VIII spedito li 5 ottobre 1642 e per spese militari fu aumentato questo Monte Rettaglio Nuovo di altre lire 200000, col frutto al cinque per cento, sono lire 10000 annue.

Avendo il Reggimento di Bologna fatto esporre alla Santa Memoria di Papa Alessandro Settimo ritrovarsi il Monte del quattrino sopra la carne chiamato del Rettaglio Nuovo già eretto dalla Santa Memoria di Urbano VIII tanto scarso di rendita che non può, oltre li frutti che si pagano a Creditori, soddisfare al debito di lire 22000 annue che tiene colla Reverenda Camera Apostolica per lo mantenimento della Fortezza Urbana, quindi il detto Pontefice Alessandro Settimo, mediante suo breve spedito li 9 settembre 1662 e diretto al Cardinale Vidoni Legato, concesse facoltà al Reggimento sudetto di francare il detto Monte Rettaglio Nuovo, che stava a cinque e quattro e mezzo per cento rispettivamente, et eriggerne un'altro, che fu denominato « Rettaglio Nuovo Riformato », privileggiato, francabile però dopo un sessennio, della stessa somma di capitale di cui trovasi constituito il Monte vecchio da francarsi, col frutto al quattro per cento, colla stessa dote del Dazio del Rettaglio e nell'istessa forma che fu constituita al detto Monte vecchio da estinguersi dal detto Papa Urbano VIII nella sopraenunziata sua bolla dei 11 settembre 1632, colla facoltà alli Creditori del detto Monte vecchio da estinguersi o di subentrare colli loro capitali nel nuovo Monte, o pure di ricevere in contanti il prezzo di quelli.

Il capitale del detto Monte Rettaglio Nuovo Riformato era di lire 582000, di rendita annua in sua erezione o sia riformazione a quattro per cento, del quale capitale negli anni 1682, 1686, 1687, 1689, 1690[c], 1691 e 1693 ne furono francate lire 94825.9.8, cosicchè restò il di lui capitale in lire . . . . 487174.10. 4.

b) *Segue* queste annue lire 22000 *espunto*. c) 1690 *nell'interlinea*.

Al detto Monte Rettaglio Nuovo Riformato, per il riparto delle lire 100000 avute dalla Camera di Bologna nella transazione seguita li 11 novembre 1700, lire . . . . . 4744. 8. 4.

Lire 491918.18. 8.

Sua rendita, al 3 per 100, lire 14757.11.4, da riccavarsi dal Dazio del Rettaglio. 5

15. MONTE ANNONA TERZO

Dell'anno 1642, trovandosi il Reggimento di Bologna bisognoso di denaro per supplire alle spese militari et avendo negl'anni passati estinti e francati diversi luoghi di un altro Monte eretto pur esso sopra il Dazio del Rettaglio, 10 chiamato Annona Terzo, per lire 100000 e più, che stavano a sei per cento, quindi il detto Pontefice Urbano Ottavo, con altro suo breve spedito li 5 ottobre 1642, concesse facoltà al detto Reggimento di rivendere li detti luoghi francati, col frutto però al solo cinque per cento da riccavarsi dall'aumento fatto al Dazio del Rettaglio [d] di un quattrino per lira in vigore di altro breve 15 di detto Urbano VIII spedito li 11 settembre 1632, salve però le annue lire 17500 [e] dovute alli Creditori del [f] Monte Rettaglio Nuovo e salve le annue lire 22000 dovute alla Reverenda Camera Apostolica per il Fort'Urbano, come sopra; e però fu eretto questo Monte Annona Terzo di capitale di lire 100100 e di annua rendita in sua erezione a cinque per cento, del qual capitale del- 20 l'anno 1687 ne fu francata la somma di lire 82100, cosicchè il capitale del detto Monte Annona Terzo rimase in lire . . . . 18000.

Sua rendita, al 3 per 100, lire 540, da riccavarsi dal Dazio del Rettaglio.

16. MONTE PRIMO E SECONDO QUATTRINO SOPRA LE MERCI FORESTIERE

Questo Monte è composto di due altri Monti, uno denominato Primo 25 Quattrino e l'altro Secondo Quattrino; e prima, per quello, riguarda al

Monte Primo Quattrino.

Trovandosi questa città gravata di debiti contratti pel sostentamento delle milizie Ecclesiastiche d'ordine della Santa Memoria di Urbano VIII raunate per causa delle guerre d'Italia, et acciocchè più facilmente si potessero pagare 30 tali debiti contratti et anche quelli che in avvenire contraere si dovessero per provedere le dette milizie degl'utensigli necessarii, il detto Pontefice Urbano VIII, con sua bolla spedita li 5 gennaro 1630, concesse facoltà al Reggimento di Bologna e suoi Assonti di nuovamente imporre la gabella altre

d) *Segue* delle carni venali *espunto*. e) 17500 *soprascritto a* 27500 *espunto*. f) *Segue* primo *espunto* 35

volte dalla Santa Memoria di Clemente VIII[g] imposta per anni quattordici e dippoi dalla Santa Memoria di Paolo V estinta et abolita, cioè di un quattrino per ogni libra di peso delle merci forestiere che si introducono in città et in essa si distribuiscono, — non comprese però le seguenti, cioè tutti i lavori di legno, di canne, di paviera gialla e foglia per la concia de corami, scodano e legno campi per tingere, semente di lino, ogni sorte di seta cruda, melangole, carchioffi et ogn'altra sorte di frutti et erbe, carne e pesce fresco e salato d'ogni sorte, maiolica et altri vasi di terra et ogni sorte di vetro, mobili grossi nuovi o usati, vitrioli, lume di rocca et ogn'altra sorte di che l'appalto dipende dalla Santa Sede Apostolica, et acque di ogni bagno, — qual gabella si dovesse riscuotere e pagare da qualunque persona, eccettuati però li Ecclesiastici e regolari.

Item ordinò che sopra le rendite di questa imposizione il detto Reggimento potesse eriggere, come in fatti eresse, un Monte che fu denominato « Primo Quattrino », non vacabile, redimibile però doppo un sessennio, di capitale lire 200000 di moneta di Bologna, di rendita annua al cinque per cento, sono annue lire 10000, et ogni residuo del provento di detta imposizione ordinò che dovesse erogarsi in estinzione del detto Monte.

Dello stesso anno 1630, in vigore di altro breve di detto Papa Urbano VIII segnato li 5 luglio detto anno, il detto Monte Primo Quattrino fu aumentato di altre lire 100000 per erogarle in divertire col Divino agiuto la pestilenza che a quel tempo faceva gran stragge in questa città, col frutto al sei per cento sono annue lire 6000.

Ma continuando il flagello della pestilenza sopra questa città et abbisognando ulteriore sussidio di denaro per sovenire ai bisogni di questo popolo, il detto Pontefice Urbano VIII, con altro suo breve spedito li 7 agosto detto anno 1630, aumentò il detto Monte Primo Quattrino di altre lire 200000, col frutto al sei per cento sono annue lire 12000.

Come pure per la causa sudetta, et in vigore di altro breve di detto Papa Urbano VIII spedito li 20 settembre detto anno 1630, fu aumentato il detto Monte Primo Quattrino di altre lire 200000, col frutto al sei per cento, sono annue lire 12000.

Per quello poi riguarda all'altro Monte denominato

Monte Secondo Quattrino.

Dell'anno 1643 il Reggimento di Bologna fece esporre alla Santa Memoria di detto Papa Urbano VIII trovarsi esso Reggimento in estremo bisogno di denaro ad effetto di estinguere i debiti contratti per pagamento delle corazze, pel provedimento degl'utensigli necessarii a soldati Pontificii acquartierati in

g) *Segue* mediante suo breve in data dei 25 ottobre 1595 *espunto*.

questa città e suo territorio, e per le munizioni fatte et occorrenti alla giornata in questa città, castelli e terre confinanti, e per le spese quotidiane occorrenti al mantenimento delle dette milizie ecclesiastiche; però il miglior mezzo per trovar denaro con cui pagare tali debiti e soccombere a dette spese esser quello di aumentare la gabella di un altro quattrino per ogni libra di peso delle merci forestiere che si introducono in città et in essa si distribuiscono, come anche nel contado, e questo secondo quattrino oltre il primo quattrino sopra le dette merci forestiere già imposto alla forma dell'altra bolla di detto Urbano VIII spedita li 5 gennaro 1630; e siccome in essa bolla venivano eccettuate dal pagamento di detto primo quattrino certe merci, — cioè la foglia per la concia de corami, li lavori di legno solamente che pagano il primo Dazio alla Gabella a peso, lo scotano e legno campi alias campeggi, la semente di lino, ogni sorte di seta cruda, li lavori di maiolica, di vetri, di cristalli e vitrioli, — però potersi anche queste merci soggettare al pagamento non solo del primo quattrino sudetto, ma anche di questo secondo da accrescersi, con dichiarazione che al pagamento del Dazio di detti due quattrini debba essere obbligata ogni e qualunque persona di qualsivoglia stato, grado e condizione, li castelli, terre e luoghi benchè dismembrati e segregati dalla Legazione di Bologna, li privileggiati qualunque anche pel numero de dodici figli e li esenti qualunque anche con titolo oneroso: però il detto Pontefice Urbano VIII aderì all'instanza, e con sua bolla segnata li 3 giugno 1643 aumentò la detta Gabella delle Merci Forestiere di un'altro quattrino, in tutto e per tutto alla forma e modo di sopra espresso, e sopra il provento di detto aumento di Gabella eresse un Monte che fu denominato « Secondo Quattrino », non vacabile, redimibile però doppo un sessennio, di capitale di scudi numero 200000 moneta di Bologna e di rendita annua al cinque per cento, sono scudi numero 10000 moneta sudetta, et ogni ressiduo del provento di detta imposizione o sia aumento di Gabella che sopravanzerà, pagati li frutti suddetti[h], ordinò si dovesse erogare in estinzione del detto Monte.

Monte Primo e Secondo Quattrino sopra le Merci Forestiere di gabella riformato.

Avendo il Reggimento di Bologna fatto esporre alla Santa Memoria di Papa Alessandro Settimo trovarsi esso Reggimento gravato di molti debiti contratti in varie occasioni di pubblico servizio, cioè di scudi numero 45832 romani che restorono a pagarsi delle perdite fatte nell'Abbondanza gl'anni 1648 e 1649, di scudi numero 2100 simili per le spese fatte per guardarsi dal contaggio, d'altri scudi numero 2900 in circa spesi per l'accrescimento delle paghe date a sbirri, di scudi numero 1900 in circa per le spese fatte per somministrare

h) Che sopravanzerà — suddetti *a margine*.

utensigli alle soldatesche e per li bisogni dell'acque, e discu di numero 15810 per tanti censi fatti per diversi bisogni, quali con altri scudi numero 61600 che importa il capitale del debito della medesima città nel Monte Communità Seconda Erezione di Roma e scudi numero 10930 simili in circa che parimenti ascende il capitale debito che ha nel Monte Novennale Prima Erezione pure di Roma, e con scudi numero 4000 in circa dovuti alli Depositarii delli detti Monti per frutti decorsi ascendono alla somma di scudi numero 145072 di moneta da giulii dieci per scudo, et avendo detto Reggimento bisogno di detta somma per estinguere li sopradetti debiti e soddisfare quelli che vanno creditori per le spese sopra espresse, rappresentò che per avere detto denaro per l'effetto sopradetto non vi saria altro modo più[i] facile che l'estinguere alcuni Monti francabili[l], altre volte con autorità Apostolica eretti, per li quali si pagano gl'interessi a ragione di 4¼, 4½, 5 e sei per cento rispettivamente, e sono cioè il Monte Pio Secondo, Annona Secondo Riformato, Primo Quattrino sopra le Merci Forestiere, Secondo Quattrino sopra le medesime, Quattro Gravezze, Innocenzo Primo et Innocenzo Secondo, di capitale cioè di scudi 60000 d'oro rispetto al Monte Pio Secondo e rispetto agl'altri di lire 4864530 moneta di Bologna che constituiscono la somma di scudi numero 972906.60 di moneta di Roma, e sopra la dote che si affrancasse delli detti Monti da estinguersi creare et eriggere di nuovo uno o più Monti non vacabili et estinguibili, di frutto a quattro e mezzo o a quel meno per cento che si trovasse.

Quindi il detto Pontefice Alessandro Settimo aderì alla dimanda, e mediante suo[m] chirografo segnato li 13 febraio 1658 e diretto all'eminentissimo Girolamo Lomellini Legato e doppoi in vigore di lettere Apostoliche in forma di breve segnate li 23 settembre 1659 dirette all'eminentissimo Cardinale Girolamo Farnesio Legato et in esecuzione di due decreti di detti eminentissimi Legati rispetto al primo spedito li 25 maggio 1658 e rispetto al secondo spedito li 15 ottobre 1659 per gl'atti del notaro Gian Cesare Manolesi attuario nel Foro Civile, come pure in vigore di senato consulto ottenuto li 16 febbraio 1660 per rogito di Cosimo Gualandi Segretario Primario, fu conceduta facoltà al Reggimento sudetto di francare li detti Monti, et in specie li suddetti due denominati uno del Primo Quattrino e l'altro del Secondo Quattrino, che stavano a cinque e sei per cento rispettivamente, et eriggerne un'altro, che fu denominato « Monte Primo e Secondo Quattrino sopra le Merci Forestiere di Gabella Riformato », privileggiato, francabile però doppo un sessennio, della stessa somma di capitale di cui trovansi constituiti li detti due Monti vecchi da francarsi, col frutto al quattro per cento, colla stessa dote constituita alli detti due Monti da estinguersi, cioè del Dazio delli due quattrini sopra ogni libra di peso delle merci forestiere imposto dal detto Papa Urbano VIII in vi-

i) *Segue* breve *espunto.* l) *Segue* et estinguibili *espunto.* m) *Il passo che segue da* suo *a* Segretario Primario *è aggiunto a margine in sostituzione di* breve spedito li 23 settembre 1659 e diretto al Cardinal Farnesio Legato *espunto.*

gore di dette due sue bolle, una dei 5 gennaro 1630 e l'altra delli 3 giugno 1643, colla facoltà alli Creditori delli detti due Monti vecchi da estinguersi o di subentrare colli loro capitali nel nuovo Monte, o pure di ricevere in contanti il prezzo di quelli, fattane prima dichiarazione[n] negl'atti del Segretario di Camera dentro il termine prescrittole nella notificazione a tal effetto publicata[o]. 5

Come in fatti fu eretto il detto nuovo Monte, di capitale di lire 1758000 da giulii due romani per ogni lira della bontà intrinseca, valore e qualità dichiarata in un publico bando publicato in Bologna li 14 agosto 1659 d'ordine del detto signor Cardinale Farnese Legato e de signori Assonti di Zecca, di rendita annua in sua erezione, o sia riformazione, a quattro per cento, del qual 10 capitale negl'anni 1666, 1667, 1668 e 1669 ne furono francate lire 88356, cosicchè restò il di lui capitale in lire . . . . 1669644[p].

Al detto Monte Primo e Secondo Quattrino, per il riparto delle lire 100000 avute dalla Camera di Bologna nella transazione seguita l'anno 1700, 11 novembre, lire 16343 15

Lire 1685987[q].

Sua rendita, al 3 per 100, lire 50579.12.4.

17. MONTE INNOCENZO SECONDO

Questo Monte fu[r] eretto francabile dalla Santa Memoria di Papa Innocenzo X, come per sua bolla data in Roma li 24 maggio 1651, di capitale di 20 scudi romani numero 100000 a 5 per 100, e questi per pagare debiti contratti da questa città in occasione dell'aloggio et altri bisogni delle soldatesche ecclesiastiche acquartierate in questo territorio e per risarcire le perdite fatte nella compra de grani e biade per mantenimento di questo numeroso popolo e sovenimento de poveri nella penuria degl'anni scorsi, colla dote di un quattrino 25 aumentato sopra ogni libra di sale e di due quattrini aumentati sopra ogni libra di folicelli[s] da pagarsi da compratori di dette robbe, siano di qualsivoglia stato, grado e condizione, ed in qualunque modo privileggiati ed esenti, eccettuate però le persone Ecclesiastiche; qual Monte fu poi riformato da Papa Alessandro Settimo e ridotto a quattro per cento, con suo breve segnato li 23 settembre 30 1659, come si è detto di sopra.

Avertendo che in vigore di un chirografo di Papa Clemente X segnato li 3 settembre 1670[t], — diretto a monsignor Girolamo Gastaldi Tesoriere Generale di Nostro Signore e da esso mandato ad esecuzione con suo decreto spedito li 22 aprile 1673 per gl'atti dell'Antamori notaro e Segretario della Re- 35

n) *Segue* dentro il termine *espunto.* o) *L'ultimo passo da* fattane *a* pubblicata *è aggiunto a fine pagina.* p) *Segue* —.4.4 *espunto.* q) *Come alla nota precedente.* r) *Come a pagina 74 nota z.* s) *Segue* che si comprano e vendono in questa salara e Fiera del Pavaglione rispettivamente *espunto.* t) 3 settembre 1670 *soprascritto a* 22 aprile 1673 *espunto; il passo seguente compreso fra lineette da* diretto *a* Reverenda Camera Apostolica *è aggiunto a margine.* 40

verenda Camera Apostolica, — fu estinto il Dazio di un quattrino sopra ogni libra di peso di sale che era la terza parte della dote di questo Monte [u], come anche furono sgravati li sali dalli due quattrini per libra imposti da Urbano VIII e fu ridotto il loro prezzo a [v] bolognini quattro per quartirolo di peso libre 10,
5 et in suo luogo furono surrogati altri Dazii, cioè l'avvanzo del Dazio delli due quattrini per libra di peso sopra le Merci Forestiere, computato allora in annue lire 20000 [x], l'aumento del Dazio del pesce fresco e salato sopra la metà di quello che si pagava, computato allora in annue lire 16000 [z], il Dazio di soldi sei sopra ogni libra di tabacco, computato allora in annue lire 10000, un soldo sopra
10 ogni libra di cera bianca forestiera, computato allora in annue lire 6000, et un riparto di lire 30000 sopra gl'abitanti del contado a proporzione dello sgravio che se li fece nel ridurre il prezzo del sale a soldi sei e denari dieci il quartirolo meno di quello che allora le conveniva di pagarlo, con la continuazione del Dazio solito sopra ogni libra di seta forestiera che entra in città e della terriera
15 che esce dalla medesima, item [a] la Camera di Bologna si obbligò di pagare per sempre ogn'anno alla Reverenda Camera Apostolica lire 38100 in vece delli due quattrini per ogni libra di peso de sali imposti [b] da Urbano VIII [c], e ciò oltre il prezzo de sali che si paga al Tesoriere di Romagna in annue lire 36533.6.8: quindi è che li Creditori del detto Monte Innocenzo Secondo hanno
20 l'azione et ippoteca per la suddetta terza parte sopra li detti Dazii surrogati a quello del sale estinto, restando ferma per le altre due terze parti l'esazione di due quattrini per libra de folicelli e Dazio del Pavaglione.

Il capitale dunque del detto Monte Innocenzo Secondo [d], quando Papa Alessandro Settimo lo riformò a 4 per 100, fu constituito in lire 562499.5, del
25 qual capitale negl'anni 1675, 1691 e 1693 ne furono francate lire 98423, e però restò il di lui capitale in lire . . . . 464076. 5.

Al detto Monte [e], per il riparto delle lire 100000 avute dalla Camera di Bologna nella transazione seguita li 11 novembre 1700, lire 4496.10

30 Lire 468572.15.

Sua rendita, al 3 per 100, lire 14057.3.7, da riccavarsi rispetto a due terzi dal Dazio del Pavaglione e rispetto all'altro terzo dal Dazio delli due quattrini in Gabella et altri di sopra espressi.

u) *Il passo seguente da* come anche *a* libre 10 *è aggiunto a piè di pagina.* v) *Segue* baiocchi *espunto*.
35 x) Computato — 20000 *nell'interlinea.* z) Computato — 16000 *nell'interlinea.* a) *Il passo seguente da* Item *a* lire 36533.6.8 *è aggiunto a piè di pagina.* b) *Segue* rispetto ad uno *espunto.* c) *Segue* e rispetto all'altro da Innocenzo X *espunto.* d) *Segue* e cioè *espunto.* e) *Segue* Innocenzo Secondo *espunto.*

18. MONTE INNOCENZO PRIMO E QUATTRO GRAVEZZE UNITI

Questo Monte è composto di tre altri Monti, cioè del Monte Annona Terzo, del Monte Maggiore dell'Annona e del Monte Quattro Gravezze, e prima:

Monte Annona Terzo sopra il Dazio del Rettaglio.

Dell'anno 1594, li 9 settembre, per rogito del notaro Antonio Malisardi, il Senato di Bologna per riparare i disordini causati dalla carestia degl'anni addietro e per sgravarsi da frutti più rigorosi, salvo il beneplacito Apostolico, eresse et instituì il Monte Annona Terzo in somma di ottantamilla ducatoni fiorentini, allora valutati e pagati soldi ottantasei l'uno [f], fondato sopra il Dazio del Rettaglio dalle carni, et in difetto di esso per qualunque causa sopra gl'altri redditi, gabelle, dazii e raggioni qualunque della Camera di Bologna, ad arbitrio de compratori del detto Monte, con patto di non potersi francare et estinguere se non doppo passati anni dieci, in una o più volte, mediante l'estrazione a sorte; qual Monte fu venduto a signori Scappi, cittadini di Bologna, et ad altri cittadini genovesi per prezzo in tutto di 80000 ducatoni fiorentini, col frutto a sei e mezzo per cento, come sopra e come in detto rogito del detto notaro Antonio Malisardi, al quale, etcetera.

Dello stesso anno 1594, li 20 decembre, la Santa Memoria di Papa Clemente VIII, con sua bolla particolare, convalidò e comprovò l'instromento suddetto [g].

Dell'anno poi 1604, essendo cresciuto il valore di detti ducatoni fiorentini sino a soldi novanta e crescendo tuttavia, il Senato di Bologna, per evitare il danno che le era accaduto e le poteva maggiormente accadere per causa dell'erezione di questo Monte Annona Terzo in ducatoni fiorentini numero 80000, che valutati lire 4.10 l'uno componevano la somma di lire 360000 et il loro frutto al detto ragguaglio di lire sei e soldi dieci per cento ascendeva ad annue lire 23400, però ebbe riccorso al detto Papa Clemente Ottavo e le espose il detto danno, come pure le espose che stavano per terminare li suddetti anni dieci, termine prescritto alla [h] francazione del detto Monte, e che esso Senato aveva in avvanzo la somma di lire 40000 da erogare nell'estinzione di quello, e per le residuali lire 320000 che mancavano alla totale di lui estinzione desiderava esso Senato di eriggere un altro Monte francabile di capitale di dette lire 320000, col frutto al sei per cento, rissultandone da ciò evidente utile alla Camera di Bologna.

Quindi il detto Papa Clemente VIII, con sua bolla spedita li 22 marzo 1604, commandò la totale estinzione del detto Monte Annona Terzo e la successiva

f) *Segue* sono lire 344000 di capitale, col frutto a raggione di sei e mezzo per cento sono lire 22360 di frutto annuo *espunto*. g) *Segue* rogato per detto notaro Antonio Malisardi di erezione e vendita di detto Monte Annona Terzo *espunto*. h) Alla *soprascritto a* nell'atto della *espunto*.

erezione di un nuovo Monte francabile chiamato pur esso « Annona Terzo Riformato », di capitale di lire 320000, col frutto a sei per cento [i], fondato sopra il Dazio del Rettaglio delle carni, et in diffetto di esso, per qualunque causa, sopra gl'altri redditi, dazii, gabelle, raggioni e proventi di detta Camera di
5 Bologna per l'entrante quantità de frutti di questo Monte, con che, venendo il caso dell'estinzione del detto Monte, le francazioni si dovessero fare solamente doppo passati anni dieci per via di estrazioni a sorte.

E questo nuovo Monte Annona Terzo Riformato fu venduto a diversi Bolognesi in tutto per simili lire 320000, col frutto al sei per cento, come per
10 instromento rogato li 21 maggio 1605 il notaro Domenico Castellani.

Monte Maggiore dell'Annona.

Dell'anno 1593, 29 ottobre, la Santa Memoria di Papa Clemente VIII, con sua bolla spedita detto giorno, assegnò alla Camera di Bologna tutte le rendite [l] de beni spettanti all'Abbazia de Santi Naborre e Felice, o sia di San Gio-
15 vanni Battista dell'Ordine di San Benedetto, già destinate ad uso de poveri appestati, et anche le rendite e frutti del Bolognino del Morbo instituito l'anno 1523 dalli Tribuni della Plebe mediante partito che chiunque macina [m] formento per far farina o pane da vendere deve [n] pagare un bolognino per corba per valersene a benefizio de poveri appestati, il qual partito fu approvato dal
20 Senato li 9 marzo 1525, da durare tale assegno per sin tanto che detta Camera fosse sgravata dagl'infrascritti pesi e gravezze; et acciocchè la Camera di Bologna potesse approntare il denaro occorrente per pagare i debiti contratti in occasione della carestia occorsa negl'anni addietro, il detto Sommo Pontefice aggiunse al Monte Annona Primo già eretto dallo stesso Clemente VIII per
25 altra sua bolla dei 11 maggio 1592 e che doveva essere di capitale scudi 300000 e che fu venduto per soli scudi 100000, come si è detto di sopra [o], aggiunse, dissi, altri scudi 50000, coll'annuo reddito stesso al 6½ per cento che si pagava alli Creditori delli detti primi scudi 100000, in tal maniera che s'intendesse constituito un Monte solo di scudi 150000 di capitale, cola dote delle rendite
30 della detta Abbazia de Santi Naborre e Felice e del detto Bolognino del Morbo, e se qualche cosa sopravanzasse di dette rendite oltre il pagamento de frutti a Montisti si dovesse erogare in estinzione del detto Monte, e non in altri usi, da seguire tale estinzione però solamente doppo un quinquennio, e coll'obbligo ancora a favore de Montisti di tutti e singoli beni della Camera di
35 Bologna.

Item dell'anno 1595, trovandosi questa città da gravi angustie oppressa et alle quali non erasi potuto bastantemente provedere mediante la erezione di

i) *Segue* sono annue lire 19200 *espunto*. l) *Segue* e frutti *espunto*. m) Macina *corretto da* macinasse. n) Deve *soprascritto a* dovesse *espunto*. o) *Segue* quando si è trattato del Monte Secondo An-
40 nona *espunto*.

alcuni Monti e loro rispettivi aumenti, imperocchè trovavasi tuttavia gravata di rilevante somma di debiti contratti per causa della carestia occorsa negl'anni passati, essendole convenuto comprare il frumento a caro prezzo e quello vendere a vil prezzo in benefizio di questo popolo, et anche per causa delle spese fatte nel passaggio dell'esercito ecclesiastico incaminato verso l'Ungheria, per le quali cose era questa città resa impotente al pagamento dell'annua sovvenzione per le Galere Pontificie addossata alla Gabella Grossa, quindi il sopralodato Sommo Pontefice Clemente VIII, per sollevare questa città da tali angustie, con altra sua bolla spedita li 6 settembre 1595 aumentò e rispettivamente impose le infrascritte gabelle per un decennio allora prossimo, per erogarne il ritratto nel pagamento de sopraenunziati debiti et in ristoro delle soprariferite spese, e negl'usi utili e commodi a questa città, e cioè:

che tutti gl'esenti, oltre il Dazio ordinario, paghino dodici quattrini alle porte della città per ogni carro carico delle loro robbe da introdursi in città;

che tutti li detti esenti paghino sei quattrini per ogni corba di formento che macinano alli molini, li quali due aumenti, o siano imposizioni, ascendono ad annue lire 6000 in circa;

che li non esenti paghino sei quattrini per ogni carro da introdursi e sei quattrini per ogni corba di formento da macinarsi, come sopra, oltre il solito Dazio, li quali aumenti ascendono ad annue lire 15000 in circa;

che per ogni quartirolo di sale, oltre il solito prezzo, si paghino sei quattrini da tutti, tanto esenti quanto non esenti, il quale aumento ascende ad annue lire 8000 circa;

che per ogni carro carico di robbe di qualsivoglia genere da estraersi dal contado di Bologna colla solita licenza si paghino dieci bolognini, la quale imposizione ascende ad annue lire 2000 circa;

che tutti li pagamenti di qualunque Dazii tanto nuovi quanto antichi si riducano dalla moneta nuova alla moneta antica, dalla quale riduzione si possono riccavare annue lire trentamilla in circa;

e tutto ciò si riccaverà di più di detta somma debba erogarsi in estinzione de Monti dell'Annona, come pure il provento di dette nuove imposizioni et aumenti non si debba erogare in altri usi fuori de sopra espressi, e finito il detto decennio cessino le dette imposizioni et aumenti, come pure il peso della contribuzione per le Galere Pontificie ritorni a carico della Gabella;

item che li detti aumenti e nuove imposizioni rispettivamente debbano pagarsi da ogni e qualunque persona, abbenchè esenti e privileggiate tanto Ecclesiastiche che secolari, di qualunque Ordine e Milizie, etiam dell'Ospitale di San Giovanni Gerosolimitano, dell'uno e l'altro sesso, et anche dalli Collegi di Spagna, Ancarano, Fiesco e Mont'Alto et eminentissimo Arcivescovo o suo coadiutore, non ostante qualunque privileggio anche per causa onerosa, eccettuati li mendicanti e li privileggiati per i dodici figli.

Dello stesso anno 1595, trovandosi questa città bisognevole di una somma di scudi trentamilla per far certi pagamenti et estinguere debiti che premevano, il detto Pontefice Clemente VIII, con altra sua bolla spedita li 22 novembre detto anno 1595, concesse facoltà alli signori del Reggimento di creare 5 un Monte francabile per la somma sudetta di scudi 30000, al sei e mezzo per cento, da pagarsi colle rendite delli Dazii del Pavaglione e Folicelli, et anche sotto l'obbligo di tutti li beni e rendite della città e sua Camera, o pure accrescere alcuno de Monti già eretti per detta somma di scudi 30000, colla applicazione del detto Dazio del Pavaglione e Folicelli per il pagamento de frutti; 10 con che detti scudi 30000 dovessero estinguersi fra anni dieci, valendosi dei proventi de Dazii imposti e rispettivamente accresciuti per un decennio dal detto Pontefice in vigore della sopprariferita sua bolla dei 6 settembre 1595, e ciò valendosi del provento dei detti Dazii da ritraersi negl'ultimi due anni del detto decennio in annue lire 60000 circa, mediante la estrazione de Cre- 15 ditori a sorte. Ed in fatti il Reggimento eresse un nuovo Monte chiamato « Annona Quarto », di capitale di scudi 30000, al sei e mezzo per cento sopra li proventi del detto Dazio del Pavaglione e Folicelli, e sotto le leggi espresse in detta bolla.

Item dell'anno 1597, mancando alli signori del Reggimento la somma di 20 scudi qurantamilla per compiere li scudi novantamilla dovuti alla Camera di Roma che si accollò la estinzione della parte del Monte delle Provincie tangente a questa città per la spedizione di Ferrara, il detto Sommo Pontefice Clemente VIII, con altra sua bolla spedita li 6 decembre 1597, concesse facoltà al Reggimento di Bologna di aumentare il Monte Quarto dell'Annona di altri 25 scudi quarantamilla, col frutto al sei e mezzo per cento, per il pronto pagamento del quale cesse et assignò alla Camera di Bologna il provento de Dazii già imposti et aumentati in vigore della sopraenunziata sua bolla spedita li 6 settembre 1595, derogando a qualunque disposizione in contrario, ordinando ancora che tutto il provento di detti Dazii imposti et aumentati che sopravan- 30 zasse al pagamento dei detti frutti si debba erogare in estinzione de luoghi de Monti più antichi.

Dell'anno poi 1606, 29 decembre, in vigore di una bolla di Papa Paolo V e per provedere questa città di scudi 70000 che le abbisognavano per pagar debiti e per provedere allo scolo dell'acque di questo territorio, fu ordinata 35 la estinzione e francazione dei suddetti due Monti già eretti ed accresciuti da Papa Clemente VIII per causa della carestia dell'anno 1590, uno denominato Annona Primo e l'altro Annona Quarto, che fra tutti e due ascendevano alla somma di capitale di scudi 220000 e che rendevano sei e mezzo per cento, e fu ordinata la erezione di un nuovo Monte francabile doppo un decennio, da 40 chiamarsi « Monte Maggiore dell'Annona », a sei per cento, di capitale di scudi numero 290000 da lire 4 per scudo, sono lire 1160000, colla dote delli stessi soprariferiti Dazii già assegnati, accresciuti e prorogati che servivano di dote

alli detti due Monti da estinguersi, compreso anche l'assegno delle rendite dell'Abbazia de Santi Naborre e Felice e del Bolognino del Morbo, come sopra.

Item avendo questa città nell'anno 1590 per causa della carestia creati alcuni censi in Roma ascendenti a scudi 16000 d'oro a sette per cento, quindi il detto Papa Paolo V, con altra sua bolla spedita li 28 giugno 1610 a suppliche del Reggimento e per sgravare la città dal detto rigoroso interesse e dalle spese del cambio, le concesse facoltà di aggiungere al detto Monte Maggiore dell'Annona luoghi numero 265 da scudi 100 per luogo e da lire 4 per scudo, sono lire 106000, ad effetto, col ritratto della vendita di detti luoghi aggiunti, estinguere li sopramentovati censi, et il ressiduo erogarlo in francazione di tanti luoghi del Monte delle Provincie eretto in Roma a carico di questa Camera di Bologna.

Sicchè il capitale del Monte Maggiore dell'Annona fu constituito in scudi 320875 da lire 4 per scudo, sono lire 1283500, et il suo frutto a 6 per 100 in lire 77000, del quale capitale ne seguirono varie francazioni.

Dell'anno poi 1647, 2 luglio, Papa Innocenzo X, con sua bolla spedita detto giorno, ordinò la totale estinzione e francazione delli detti due Monti Annona Terzo e Maggiore dell'Annona, che stavano a sei per cento, et ordinò l'erezione di un nuovo Monte, francabile però solo doppo spirati anni dieci, il quale fu nominato « Monte Innocenzo Primo », di capitale di lire 1485475.8.4, col frutto al 4½ per 100, sono annue lire 66846.7.10, da riccavarsi dalli stessi Dazii e suoi aumenti già applicati in dote a detti due Monti da estinguersi, e l'avanzo di uno e mezzo per cento rissultante da tale estinzione e rispettiva nuova erezione di Monti fu applicato in dote alli Creditori dell'infrascritto Monte delle Quattro Gravezze in luogo del Dazio della Macina, che fu dichiarato estinto et abolito.

Monte Quattro Gravezze.

Dell'anno 1645, 7 ottobre, in vigore di una bolla di Papa Innocenzo X spedita detto giorno ad effetto che la Camera di Bologna potesse pagare i debiti contratti per causa de passati rumori di guerra in Italia e per risarcire le ruine della Porta di Galiera e sue mura adiacenti, fu eretto questo Monte delle Quattro Gravezze, di capitale di scudi numero 200000 da lire 4 l'uno, a cinque per cento, sono annue lire 40000 da riccavarsi dalle infrascritte quattro gravezze assegnate per dote di questo Monte, cioè di soldi cinque per ogni corba di formento che si macina da qualunque persona, computato il peso della corba in libre 160, nell'istessa maniera che vien pagato detto Dazio da fornari e farinotti, item di quello che si riccaverà dall'erezione di quattro forni in città, che si daranno in appalto a fornari per fabricarvi e vender pane di fiore col defalco di due oncie per bolognino, item di quattro baiocchi per ogni mazzo di carte da tarocchi che si fabricaranno e si introduranno in città, e del quinto della tassa di qualsivoglia testamento o altro atto che si celebrarà in città, purchè il detto

quinto non oltrepassi lire 20; quali [p] quattro imposizioni non sortirono effetto, imperocchè alle medesime fu surrogato l'avvanzo di uno e mezzo per cento rissultante dalla riduzione de frutti delli poc'anzi narrati due Monti Annona Terzo e Maggiore dell'Annona [q].

5 Item in vigore di un chirografo di Papa Alessandro VII segnato li 13 febraio 1658 e diretto all'eminentissimo Girolamo Lomellini Legato, e doppoi in vigore di lettere apostoliche in forma di breve segnate li 23 settembre 1659 dirette all'eminentissimo Girolamo Farnesio Legato et in esecuzione di due decreti di detti eminentissimi Legati rispetto al primo spedito li 25 maggio 10 1658 e rispetto al secondo spedito li 15 ottobre 1659 per gl'atti del notaro Gian Cesare Manolesi attuario nel Foro Civile, come pure in vigore di un senato consulto ottenuto il dì 16 febraio 1660 per gl'atti di Cosimo Gualandi Segretario Primario, fu ordinata [r] la totale estinzione e francazione dei detti due Monti Innocenzo Primo e Quattro Gravezze, che stavano a 4½ per 100, e fu 15 ordinata la erezione di un nuovo Monte, il quale fu nominato « Monte Quattro Gravezze e Innocenzo Primo Riformati et Uniti », di capitale di lire 1982475. 8.2 col frutto al quattro per cento da riccavarsi dalli stessi Dazii già assegnati in dote alli detti due Monti Innocenzo Primo e Quattro Gravezze da estinguersi, del qual capitale negl'anni 1689, 1690 e 1691 ne furono francate lire 20 72758.11.2, cosicchè restò il di lui capitale in lire 1909716.17

Al detto Monte Innocenzo Primo e Quattro Gravezze, per il riparto delle lire 100000 avute dalla Camera di Bologna nella transazione seguita l'anno 1700, li 11 novembre, lire 18686. 8. 6

25 Lire 1928403. 5. 6.

Sua rendita, a 3 per 100, lire 57852.2.

RISTRETTO DI TUTTI LI SOPRASCRITTI MONTI
SUBENTRATI NEL MONTE INNOCENZO COLLI LORO AUMENTI [s]

1.	Monte Sal Vecchio	lire	134924.17. 8
30	Detto, per il riparto delle lire 100000, ...	lire	17969. 4. 6
2.	Monte Sal Nuovo, lire 10566 di bolognini d'argento, sono di corrente	lire	11446.10
	Detto, per il riparto delle lire 100000, ...	lire	1268.17. 2

p) Quali *soprascritto a* tre delle *espunto.* q) *Segue* e restò solo l'imposizione di soldi cinque alla 35 macina *espunto.* r) *L'intero passo da* Item *a* fu ordinata *è aggiunto a margine in sostituzione di* Dell'anno 1659 in vigore di un chirografo di Papa Alessandro VII segnato li 23 luglio detto anno fu ordinata *espunto.* s) *L'intero prospetto, titolo compreso, risulta espunto mediante un tratto di penna trasversale.*

3.	Monte Moline Nuove	lire	200000	
	Detto, per il riparto delle lire 100000, ...	lire	25713.13. 8	
4.	Monte Porte, lire 130000 di bolognini d'argento, sono di corrente	lire	140833. 6. 8	
5.	Monte Pavaglione, lire 83404.13.4 di bolognini d'argento, sono di corrente	lire	90355. 1. 1	5
6.	Monte Pesce, lire 50000 di bolognini d'argento, sono di corrente	lire	54166.13. 4	
7.	Monte Rettaglio Vecchio, lire 50000 di bolognini d'argento, sono di corrente	lire	54166.13. 4	10
8.	Monte Concordia, ducati 70000 da lire 5 l'uno, .	lire	350000	
9.	Monte Augumento, scudi 85714.5.8 d'oro da lire 8,	lire	685714. 5. 4	
	Detto per la perpetuità	lire	171428.11. 4	
	Detto per supplemento de frutti	lire	135478. 6. 8	
10.	Monte Ressiduo, scudi 45714.5.8 d'oro da lire 8,	lire	365714. 5. 4	15
	Detto per la perpetuità	lire	91428.11. 4	
	Detto per il supplemento de frutti	lire	72255. 3. 4	
11.	Monte Pio Primo, lire 250000 duplicate, ...	lire	500000	
12.	Monte Pio Secondo, per scudi 13000 d'oro da lire 7.15, ...	lire	100750	20
	Detto, per altra partita di lire 86347.1.11, ...	lire	86347. 1.11	
	Detto, per il riparto delle lire 100000, ...	lire	1048. 4. 8	
13.	Monte Composizione, scudi 33571 d'oro da lire 8,	lire	268568	
	Detto per la perpetuità	lire	67142	
14.	Monte Rettaglio Nuovo Riformato	lire	487174.10. 4	25
	Detto per il riparto delle lire 100000	lire	4744. 8. 4	
15.	Monte Annona Terzo	lire	18000	
16.	Monte Primo e Secondo Quattrino	lire	1669644. 4. 4	
	Detto per il riparto delle lire 100000	lire	16343	
17.	Monte Innocenzo Secondo	lire	464076. 5	30
	Detto per il riparto delle lire 100000	lire	4496.10	
18.	Monte Innocenzo Primo e Quattro Gravezze Riformati et Uniti	lire	1909716.17	
	Detto per il riparto delle lire 100000	lire	18686. 8. 6	
	Altro capitale accresciuto al detto Monte Innocenzo Nuovo Riformato per estinguer censi e pagare altri debiti	lire	1119675. 3.11	35
		Lire	9339276.14. 8.	

DEL MONTE SECONDO CLEMENTE PRIVILEGGIATO E FRANCABILE

In vigore di un chirografo di Papa Clemente XII segnato li 26 agosto 1733, — diretto al reverendissimo Cardinale Girolamo Grimaldi Legato e da esso mandato ad esecuzione per suo decreto pronunziato li 2 settembre 1733 per gl'atti del notaro Pedini come anche in vigore di un senato consulto ottenuto li 7 settembre 1733 per rogito del notaro Tomaso Palma Segretario Primario [t], — fu conceduta al Reggimento di Bologna e suoi Assonti [u] la facoltà di francare et estinguere il Monte Innocenzo Nuovo Riformato, di capitale di lire 9339276.14.8, che per la massima parte stava a 3½ per 100, e di eriggere un nuovo Monte di capitale e frutti a moneta *pro tempore* corrente in Bologna, e cioè nel Sagro Monte di Pietà della medema città [v], colle doti istesse assegnate al detto Monte Innocenzo da estinguersi, qual nuovo Monte fu chiamato « Secondo Clemente », privileggiato nella stessa maniera che era del sudetto Monte Innocenzo da estinguersi, — cioè che le sue porzioni e luoghi non ricevano verun'altra ippoteca, peso, obbligo e vincolo fuori di quello o quelli che si troverà o troveranno positivamente espresso o espressi nelle loro partite, campioni e lettere patenti [x], — francabile però doppo un sessennio e coll'annua rendita al tre per cento; colla libertà alli Creditori del detto Monte da estinguersi o di subentrare colli loro capitali nel nuovo Monte al tre per cento, o pure di ricevere in contanti il prezzo di quelli, dovendo dichiarare la loro volontà dentro il termine di giorni 40 negl'atti del signor Tomaso Palma Segretario Maggiore [z].

Ma perchè nella esecuzione del detto chirografo pontifizio insorsero liti e controversie fra li Creditori del detto Monte Innocenzo da estinguersi et il detto Reggimento sopra il valore, peso e bontà della lira bolognese corrente al tempo dell'erezione del detto Monte Innocenzo Nuovo, il cunio, peso e bontà della quale è [a] dessignato nell'instromento di transazione seguita fra li Creditori di diversi Monti subentrati in detto [b] Monte Innocenzo et il Reggimento sudetto l'anno 1700, 11 novembre, et anche nell'altra transazione come sopra seguita l'anno 1707, primo settembre, quali controversie, doppo alcuni atti giudiziali fatti in Bologna davvanti l'Auditore Generale agl'atti del notaro Vincenzo Andrea Borghi, furono sopite e terminate con una solenne transazione seguita l'anno 1734, li 7 settembre, per rogito delli notari Tomaso Palma, Angelo Michele Galeazzo Bonesi e dottore Angelo Michele Lotti, nella quale per recesso dalle dette liti il Reggimento pagò alli Creditori del detto Monte Innocenzo Nuovo Riformato la somma di lire 150000, delle quali ne fu pagata la somma di lire 15000 alli detti notari Palma e Lotti per le mercedi di tutti

t) *Il passo precedente compreso fra lineette da* diretto *a* Segretario Primario *è aggiunto a margine.* u) E suoi Assonti *nell'interlinea.* v) E cioè — città *a margine.* x) *Il passo fra lineette da* cioè *a* lettere patenti *è aggiunto a margine.* z) Dovendo dichiarare — Segretario Maggiore *nell'interlinea.* a) È *corretto da* era. b) Di diversi — in detto *nell'interlinea su* del detto *espunto.*

li instromenti de subingressi nel nuovo Monte, altre lire 4250.2.6 furono erogate nelle spese occorse in occasione dell'introdotto giudizio et anche per effettuare il riparto dell'infrascritta somma et altre spese per serviggio del nuovo Monte, e le ressiduali lire 130749.17.6 furono ripartite alli Creditori del detto Monte Innocenzo a proporzione de loro capitali, in raggione cioè di lire 1.8 per ogni cento lire de loro capitali. 5

Et essendosi avertito che il riparto di dette lire 130749.17.6 proporzionato alle somme de capitali spettanti alli Creditori Ecclesiastici, benefitiati e Luoghi Pii et altri Creditori laici che hanno li loro capitali vincolati di fideicommesso non potevasi liberamente pagare, ma anzi dovevasi investire, ed altresì considerandosi che la maggior parte di tali Creditori conseguivano somme tenuissime, che difficilmente sarrebbonsi potute investire, quindi si ebbe da detti Creditori riccorso al detto Pontefice Clemente XII, quale con suo chirografo segnato li 26 gennaro 1735, — diretto al reverendissimo Cardinale Giovanni Battista Spinola San Cesareo Legato et da esso eseguito mediante suo decreto pronunziato li 8 febraro 1735 per gl'atti del detto notaro Vincenzo Andrea Borghi attuario [c], — dichiarò che le somme toccanti a detti Creditori sì Ecclesiastici che laici non fossero soggette all'investimento nè ad alcun altro vincolo, e perciò si dovessero consegnare liberamente a ciascun Creditore, con questo però che li soli Creditori Ecclesiastici dovessero rilasciare la quarta parte della somma che a ciascheduno di essi sarà ripartita a favore del Collegio Seminario Arcivescovile di Bologna, che allora stavasi di nuovo fabbricando, et a disposizione dell'eminentissimo Lambertini Arcivescovo, e quando alcuno di detti Creditori Ecclesiastici ricusasse di accettare detto peso, ordinò che solo rispetto a questi renitenti la detta grazia fosse di niun valore ed efficacia, come se non fosse mai stata conceduta, e tali renitenti fossero obbligati ad investire tutta la somma loro tangente per causa di detto riparto, e tali investimenti dovessero essere riconosciuti dal detto signor Cardinale Arcivescovo o dal suo monsignor Vicario Generale. 10 15 20 25

Il capitale del detto Monte Secondo Clemente fu constituito in lire di moneta corrente qui in Bologna, e cioè nel Sagro Monte di Pietà della medesima città [d], lire 10157596.17.8 [e]: 30

rispetto a lire	9339276.14. 8,	capitale del già Monte Innocenzo Nuovo Riformato estinto, a 3 per 100;
rispetto a lire	150000.—.—,	capitale aggiunto al detto Monte Secondo Clemente in vigore di altro chirografo di detto Papa Clemente XII segnato li 27 marzo 1734, et in vigore di decreto e senato con-

35

c) *Il passo che precede compreso fra lineette da* diretto *ad* attuario *è aggiunto a margine.* d) E cioè — città *aggiunto a margine.* e) 10157596.17.8 *soprascritto a* 10108180.5.4 *espunto.* 40

sulto detto sopra [f], e queste lire 150000 per pagarle alli Creditori del detto Monte Innocenzo per causa della sudetta transazione dei 7 settembre 1734, a 3 per 100;

rispetto a lire 100000.—.—, capitale aggiunto al detto Monte Secondo Clemente in vigore di altro chirografo di detto Papa Clemente XII segnato li 31 marzo 1734, et in vigore di decreto e senato consulto detto sopra [g], e queste lire 100000 per pagarle alla Reverenda Camera Apostolica in conto del debito che la Camera di Bologna con quella tiene, a 3 per 100;

rispetto a lire 370734.13. 6, capitale aggiunto al detto Monte Secondo Clemente in vigore di altro chirografo di detto Papa Clemente XII segnato li 3 settembre 1735, et in vigore di decreto e senato consulto come sopra [h], e queste per provedere formento, stante la scarsa raccolta fatta in detto anno 1735, a 3 per 100;

rispetto a lire 197558. 9. 6 [i], capitale aggiunto al detto Monte Secondo Clemente in vigore di lettera di Secretaria di Stato spedita li 11 gennaro 1736 per compiere il pagamento del formento proveduto per lo mantenimento di codesto numeroso popolo, stante la penuria patita nell'anno sudetto 1735, a 4 per 100, e per la compra de grani stante la scarsa raccolta seguita l'anno 1749, et acciocchè non manchi il pane venale all'affluenza de stranieri che passaranno per questa città in occasione al prossimo Anno Santo 1750, in vigore di chirografo di Papa Benedetto XIV segnato li 19 decembre 1749 [l].

lire 10157569.17. 8 [m].

f) Et in vigore — detto sopra *nell'interlinea*. g) *Come alla nota precedente*. h) *Come a nota f*.
i) 197 558.9.6 *soprascritto a* 148168.17.2 *espunto*. l) *L'ultimo passo da* e per la compra *a* 1749 *è aggiunto in un foglietto a parte; segue, su quattro righe, un'aggiunta eliminata a grossi tratti di penna riga per riga.*
m) 10157569.17.8 *soprascritto a* 10108180.5.4 *espunto ed a* 10127066.5.4 *pure espunto; segue, su tre pagine, il* Riparto della rendita del Monte Secondo Clemente al 3 per 100 *recante correzioni su correzioni e finalmente espunto a grossi tratti di penna trasversali.*

Dell'anno 1735, li 18 agosto, per rogito del signor Angelo Michele Galeazzo Bonesi allora notaro e Campioniere del detto Monte Secondo Clemente, dal Corporale de signori Creditori del detto Monte in numero di 167 raunati e con partito ottenuto per voti affirmativi numero 151 e negativi numero 16, furono approvati e confirmati li Statuti del detto Monte già stati compillati dalli signori Assonti Statutieri.

Dell'anno 1741, essendo state da questo illustrissimo ed eccelso Senato umiliate alla[n] Santità di Nostro Signore felicemente regnante Benedetto XIV alcune economiche proposizioni per sollievo di questa Camera di Bologna ed essendo state quelle dalla paterna clemenza della Santità Sua benignamente approvate e commessane la esecuzione all'eminentissimo signor Cardinale Alberoni Legato, lo stesso eminentissimo Alberoni, in esecuzione della Mente Santissima, sotto li 15 giugno detto anno 1741 sopra tali economiche proposizioni e riforme pronunziò decreto, nel quale tra gl'altri capi si trova il seguente:

« Quoniam vero inter caetera Illustrissimo Domino Nostro fuit propositum et per Sanctitatem Suam approbatum emolumentum comparandum dictae Camerae et Regimini Bononiae in et super valore et cursu monetarum vel cum reductione et prefixione in certa et determinata moneta exigenda in specie seu in illius equivalenti omnium et quorumcumque reddituum Camerae aumentorum Daciorum et Subsidiorum et quarumcumque aliarum impositionum quavis de causa adauctarum vel per lucrum percipiendum ex diverso moderno cursu monetarum, ideo, Eminentiae Suae Reverendissimae reservata ulteriori cognitione et determinatione certae seu determinatae speciei ad quam redditus quicumque praedicti constituantur, pro nunc mandavit in posterum a Capseriis et Depositariis dicti Regiminis et Camerae nullas percipi solutiones de proventibus Datiorum aut aliorum quorumcumque reddituum praedictorum nisi in monetis realibus et specificis iuxta valorem et cursum practicatum usque nunc a dictis Depositariis et Capseriis vulgo nuncupatum « a moneta corta » et pro ea portione quae solet recipi in monetis minutioribus, non nisi contributo interesse seu emolumento proportionabili pro habenda moneta reali iuxta cursum praescriptum « di moneta corta »; dicti vero Depositarii et Capserii expensas et onera quaecumque dicti Regiminis et Camerae et etiam fructus Montium in posterum decurrendos persolvant et expleant vel in monetis minutioribus vel in realibus secundum tamen communem cursum vulgariter nuncupatum « plateale », retenta utilitate ressultante ex praedictis favore Camerae Bononiae, non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus, salva ta-

n) *Segue* Santa Memoria di *espunto.*

men Eminentiae Suae facultate huiusmodi provisioni addendi et minuendi et declarandi prout opus pariter fuerit pro illius practica exequutione »,

e come più latamente consta dal detto decreto emanato il dì sudetto per gl'atti del signor Giovanni Giuseppe Pedini notaro attuario nel Foro Civile 5 di questa Legazione.

E siccome la disposizione di questo decreto recava non lieve pregiudizio alli Creditori Montisti, li quali presentemente esiggono dal Sagro Monte di Pietà loro Depositario le loro rendite rispetto ad un terzo in monete minute spendibili et usabili e rispetto agl'altri due terzi in tanti zecchini di Venezia 10 o pure di Roma [o] li quali in detto Sagro Monte e ne publici banchi di questa città si pigliano e pagano alla valuta di paoli venti e mezzo secondo le tariffe rispetto a quelli di Venezia e rispetto a quelli di Roma alla valuta di paoli venti [p] e per la piazza publicamente si pigliano e pagano alla valuta di paoli ventuno [q] rispetto a quelli di Venezia e rispetto a quelli di Roma alla valuta 15 di paoli venti e mezzo venendo dalla disposizione del soprariferito decreto pregiudicati essi Creditori di un mezzo paolo per zecchino, quindi ebbero ricorso alla Santità di Nostro Signore sudetto [r] medianti curiali in Roma per tale effetto deputati, e fattoli constare le convenzioni et obligazioni contratte da questa Camera di Bologna in favore de Creditori Montisti non solo nel- 20 l'instromento di transazione li 7 settembre 1734 rogato per li notari signori Tomaso Palma, Angelo Michele Galeazzo Bonesi e dottore Angelo Michele Lotti, quant'anche negl'instromenti de subingressi e rispettivi acquisti fatti da ciascun Creditore in detto Monte Secondo Clemente, come anche fattole constare che il prezzo de capitali di nuovo acquistati in detto Monte fu da Cre- 25 ditori pagato alla Camera di Bologna o medianti li depositi per essi fatti in detto Sagro Monte di Pietà in tanti zecchini di Venezia a paoli venti e mezzo l'uno o pure mediante l'attuale pagamento di detti zecchini alla valuta medema, et adotte altre raggioni in favore di detti Creditori Montisti, finalmente si ottenne che la Camera di Bologna non innovò cosa alcuna in ordine alli paga- 30 menti delle rendite di detti Creditori Montisti, benchè non ne consti alcun decreto rescritto o altro documento, imperocchè sopra di ciò non vertì alcun formale giudizio.

Ma il Senato [s] ottenne dalla Santità Sua un chirografo segnato li 6 gennaio 1742 in cui concede facoltà al detto Senato di francare et estinguere li 35 Monti Clemente Primo, Secondo Clemente, Sussidio Quarto, Sussidio Quinto e Conservazione [t] et erriggere altro Monte a moneta corta rispetto ai capitali

o) o pure di Roma *nell'interlinea.* p) Rispetto a — paoli venti *a margine.* q) *Segue* venendo in tal modo *espunto; il passo che segue, da* rispetto a *a* soprariferito decreto *è aggiunto a margine.* r) Sudetto *soprascritto a* Benedetto XIV felicemente regnante *espunto.* s) *L'ultimo capoverso da* Ma il Senato 40 *alla fine della trattazione di questo Monte è aggiunto a piè di pagina.* t) Li Monti — Conservazione *nell'interlinea su* il detto Monte Secondo Clemente *espunto.*

et a moneta lunga, o sia plateale, rispetto alle rendite [u], e queste al tre per cento, e ciò inesivamente a quanto fu pratticato nell'anno 1737 dalla Santa Memoria di Clemente XII, il quale a suppliche de Sindici et Assonti amministratori della Gabella Grossa di Bologna concesse facoltà di francare et estinguere li due Monti Gabella Vecchia e Gregorio Perpetuo et eriggere il Monte Sollievo, a moneta lateale, col frutto al tre per cento da pagarsi pure a moneta plateale, come fu eseguito; ma siccome al tempo della spedizione del sopramentovato chirografo questa città trovavasi nelle note angustie di truppe straniere, e perciò era costretta a prender denari ad interesse col frutto di 4 e 3½ per cento, non fece caso di tal grazia, il di cui plenario effetto dipendeva dal soddisfare intieramente li Creditori Montisti de loro frutti arretrati.

DEL MONTE SOLLIEVO 1737 IN GABELLA PRIVILEGGIATO E FRANCABILE

Questo Monte è composto di due altri Monti, uno denominato Gabella Vecchia, a otto per cento, e l'altro Gregorio Perpetuo, a sei per cento, che furono estinti sul fine dell'anno 1737 e subentrati in questo Monte Sollievo, al tre per cento, come si dirà più abbasso; e per ciò che riguarda il

Monte Gabella Vecchia.

Volendo la Santa Memoria di Papa Clemente Settimo provedere alla sicurezza e diffesa di questa città, con sua bolla spedita sub datum Viterbii kalendas octobris 1528 aumentò il Dazio delle Mercanzie che si introducono e si estraono dalla Gabella Grossa della terza parte di più di quello che per l'avvanti si pagava per detto Dazio, qual aumento fu calcolato ascendere ad annue lire 8000 [v], ad effetto di constituire con tale aumento di Dazio il salario a centocinquanta soldati a cavallo e trecento fanti et ad un capitano di milizia che sia uomo valoroso e nell'arte militare molto versato da elegersi dal Romano Pontefice < pro tempore >, il qual capitano con detti cavalli e fanti debba avere la sua ressidenza in città e debba vegliare alla cura e custodia di quella e del Palazzo publico.

Mai poi lo stesso Papa Clemente VII [x], con altra sua bolla pur essa sub datum Viterbii kalendas octobris 1528, ordinò che sopra detto aumento della terza parte del Dazio delle Mercanzie si erigesse un Monte chiamato « Gabella Vecchia », che fu venduto da monsignor Uberto Gambara allora Governatore di Bologna a diversi cittadini, li quali furono fatti Creditori sul detto Monte [z] di lire centocinquemilla di bolognini d'argento, col frutto di lire 8 pure di bolognini d'argento per cento, e li detti Creditori pagarono il prezzo de loro ca-

u) *Il passo precedente da* corta *a* rendite *è vergato nell'interlinea su* pro tempore platealmente corrente in questa città tanto rispetto ai capitali quanto rispetto alle rendite *espunto.* v) *Segue* e ciò *espunto.* x) *Segue* mutato consiglio *espunto.* z) *Segue* Gabella Vecchia *espunto.*

pitali in mano di Bonaparte Ghisilieri Depositario della Camera del Comune di Bologna, il quale fu anche nominato da detto Papa Clemente VII in detta sua ultima bolla in particolare Depositario del detto aumento di Dazio delle Mercanzie, e come da diversi instromenti rogati Ercole Borgognino notaro.

5 E perchè [a] il detto aumento di Dazio non fu trovato suficiente al pagamento de frutti dovuti alli Creditori Montisti [b], però il detto Uberto Gambara a nome di Sua Santità costrinse li Dottori Amministratori della detta Gabella a pagare alli detti Creditori le dette lire 8000, non ostante che detto aumento a tal somma non ascendesse, e per tal causa fu incorporato il detto aumento di Dazio alle
10 altre rendite della Gabella, come per instromento li 26 gennaro 1529 rogato li notari Ercole Borgognini e Lattanzio Panzacchi.

Per quello poi riguarda l'altro Monte denominato

Monte Gregorio Perpetuo.

Avendo li Sindici di Gabella colla permissione delli Sommi Pontefici
15 Paolo III, Giulio III e Pio IV contratti molti debiti, mediante anche le erezioni di due Monti, uno l'anno 1542 denominato Monte Nuovo di capitale lire 25000 di bolognini d'argento a 8 per 100, e l'altro l'anno 1551 denominato Monte Naviglio di capitale di scudi numero 15150 da lire 4 l'uno a 8 per 100, coll'aver imposto un Dazio in dote di detti Monti di lire tre per ogni nave che
20 partisse o approdasse con merci nel porto, e ciò ad effetto di protraere e render navigabile il Canale di Reno da Corticella, luogo che serviva di porto alle navi, sino dentro le mura della città, e per la construzione di un porto in città per commodo delle navi: quindi la Santa Memoria di Papa Gregorio XIII, con due sue bolle spedite la prima li primo aprile 1573 e la seconda li 11 luglio
25 dello stesso anno, concesse alli Sindici di Gabella facoltà di totalmente estinguere li detti Monti che stavano a otto per cento et eriggerne un solo che dovesse essere perpetuo, il quale fu denominato « Monte Gregorio Perpetuo », di capitale di scudi numero 24641, quali scudi nell'instromento dell'erezione di questo Monte [c] sotto li 21 luglio 1573 rogato Clearco Achillini notaro fu-
30 rono considerati lire 4.5 l'uno, et al detto ragguaglio constituirono un capitale di lire 104725 col frutto al sei per cento, sono annue lire 6283.10, e colla facoltà alli Creditori delli detti due Monti da estinguersi di trasportare li loro crediti nel nuovo Monte a sei per cento, o pure riceverne il loro prezzo in contanti mediante la francazione.

35 Dell'anno poi 1737 li Sindici di Gabella, considerando che li frutti delli detti due Monti Gabella Vecchia e Gregorio Perpetuo erano molto rigorosi [d],

a) *Segue* a quel tempo *espunto*. b) Non fu — Montisti *nell'interlinea su* della Mercanzia non fruttava nè meno per molti anni susseguenti fruttò tanto che si potesse soddisfare alli Creditori del detto Monte del loro interesse di lire 8000 *espunto*. c) *Segue* Gregorio Perpetuo *espunto*. d) *Segue* il pri-
40 mo de quali rendeva otto per cento et il secondo sei per cento *espunto*.

massime ne tempi correnti ne quali le rendite degl'altri Monti eretti in questa città non oltrepassano il tre per cento, e considerando altresì alla minorazione dell'introito di essa Gabella et all'accrescimento delle spese annue occorrenti alla manutenzione del Canale Naviglio rese oramai insopportabili a causa de noti deplorabili interrimenti del Reno seguiti inferiormente nelle valli, ebbero riccorso alla Santa Memoria di Papa Clemente XII, il quale con due suoi chirografi segnati li 9 ottobre e 9 novembre detto anno 1737, — diretti al reverendissimo Cardinale Giovanni Battista Spinola Legato e da esso mandati ad esecuzione per suo decreto li 22 novembre 1737 pronunziato e ricevuto per rogito di ser Sicinio Oretti notaro e Segretario della Congregazione di Gabella[e], — concesse alli detti Sindici et Assonti amministratori della Gabella Grossa di Bologna la facoltà di eriggere un nuovo Monte, il quale nell'instromento della di lui erezione seguito li 23 novembre detto anno 1737 per rogito di ser Sicinio Oretti notaro fu denominato « Monte Sollievo 1737 », e fu eretto in lire di moneta corrente plateale qui in Bologna volgarmente detta « moneta lunga » per la somma necessaria alla estinzione e francazione totale delli detti due Monti[f], compreso il quarto di più[g] al Monte Gregorio Perpetuo per il prezzo della perpetuità di esso Monte, come anche compreso il dodici per cento[h] al Monte Gabella Vecchia per uguagliare il valore della lira di bolognini d'argento nella quale fu eretto esso Monte al valore della lira in oggi corrente, e col frutto al tre per cento, e colle stesse doti già assegnate alli detti due Monti da estinguersi, cioè del Dazio sopra le Mercanzie accresciuto del terzo di più da Papa Clemente VII et assegnato in dote al detto Monte Gabella Vecchia, e l'altro di lire tre per ogni nave carica che parta o approdi in porto assegnato in dote al detto Monte Gregorio Perpetuo, colla facoltà alli Creditori delli detti due Monti da estinguersi di trasportare i loro crediti nel nuovo Monte, o pure riceverne il prezzo in contanti, fattane però prima dichiarazione negl'atti del signor Oretti Segretario di Gabella dentro il termine prescritto nella notificazione sopra ciò publicata[i].

Il capitale di questo Monte Sollievo 1737 è di lire 244660.5.1 e la di lui annua rendita, a 3 per cento, è di lire 7339.16.2; questo capitale e sua rendita è composto dalle seguenti partite, e cioè:

per il capitale del Monte Gabella Vecchia di lire 105003.13.11 di bolognini d'argento, che raggualiate lire 1.1.8 sono di moneta corrente . . . . lire 113754.—. 1,

sua rendita, al 3 per 100, ... lire 3412.12. 4;

e) *Il passo fra lineette da* diretti *a* Gabella *è aggiunto a margine.* f) *Segue* Gabella Vecchia e Gregorio Perpetuo *espunto.* g) *Segue* ducato *espunto.* h) *Come alla nota prec.* i) *Il passo precedente da* colla facoltà *a* publicata *è aggiunto a piè di pagina.*

per il capitale del Monte Gregorio perpetuo di	lire 104725,	
detto per il prezzo della perpetuità .	lire 26181. 5;	
sua rendita, al 3 per 100, ...		lire 3927. 3.10
5 Somma il capitale e rendita in corpo del Monte Sollievo 1737		
	lire 244660. 5. 1;	lire 7339.16. 2.

DELLA [l] NOTULA DI GABELLA

Questo propriamente non è Monte, ma è un composto di alcune persone
10 et università che possedevano terreni, case et edifizii ne siti dove al presente trovasi construtto il Palazzo della Gabella edificato l'anno 1575 con architettura di Domenico Tibaldi [m], le Scuole Publiche edificate l'anno 1562 con architetura di Giacomo Barozzi [n] et il Collegio de signori Dottori edificato l'anno 1587. Queste persone cedettero in censo perpetuo alli signori Sindici
15 di Gabella tali loro case, terreni et edifizii, et in corrispettività li detti Sindici promisero pagare alli possessori di tali terreni, case et edifizii certe annue prestazioni ascendenti in tutto alla somma di lire 3600.

Oltre poi li sopradescritti Monti eretti sopra le rendite della Gabella Grossa vi erano ancora gl'altri seguenti due Monti, rispetto ad uno denominato

20 MONTE SUSSIDIO SOPRA IL DAZIO DELLE DRAPPERIE DI SETA
CHIAMATO IL DAZIO DELL'OPERA BIANCA
CHE FU ESTINTO COME IN APPRESSO

Questo Monte fu eretto da Papa Pio IV in vigore di sua bolla spedita sub datum Romae apud Sanctum Marcum li 2 settembre 1560 [o], di capitale di
25 scudi d'oro numero 20000, col frutto a raggione di scudi otto simili per cento e questo per pagare il ressiduo de debiti contratti dalli Sindici di Gabella con Giovanni Battista e Francesco fratelli Remondini loro Depositarii per render navigabile il Canale di Reno da Corticella sino dentro le mura di questa città, e per la costruzione di un porto dentro le dette mura, quali scudi 20000 furono
30 assegnati alli detti fratelli Remondini in conto de loro crediti, come per instromento li 22 ottobre 1560 rogato il notaro Clearco Acchilini; in dote del qual Monte fu assegnato il Dazio delle Drapperie di seta, chiamato il Dazio

l) Della *è corretto da* Del Monte *con* la *aggiunto e* Monte *espunto*. m) Con architettura — Tibaldi *a margine*. n) Con architettura — Barozzi *a margine*. o) Li 2 settembre 1560 *soprascitto ad* anno
35 1560 quarto nonas septembris *espunto*.

dell'Opera Bianca, il quale fu aumentato di altri quattrini otto moneta d'argento oltre li quattro quattrini che già si pagavano per ogni libra di peso di dette mercanzie che si estraevano da questa città come pure fu aumentato il Dazio de Folicelli di altri quattrini quattro simili oltre li otto quattrini che si riscuotevano in Gabella per ogni libra di detti folicelli che si estraevano da questa città, ad effetto che il ritratto da detti Dazii aumentati come sopra, dedotti li frutti e spese, si erogasse di triennio in triennio in estinzione del detto Monte Sussidio, seguita la quale estinzione totale dovessero anche cessare li detti aumenti di Dazii, e come da detta bolla [p] nella quale ancora si vede assegnato in dote del Canale Naviglio un Dazio di nove quattrini simili per ogni collo, capo o sia peso di mercanzie che transitaranno sì per terra che per acqua, et anche tutti e singoli Dazii delle Mercanzie e spezialmente della canepa greggia, gargiolo, fune e stoppa che si estraeranno da questa città a tenore dalla tassa registrata ne libri della Gabella, abbenchè per negligenza o fraude degl'appaltatori di detta Gabella l'esazione di detti Dazii fosse in uso contrario e notabilmente diminuita.

Item in vigore di altra bolla di detto Papa Pio IV spedita li 6 marzo 1563 il detto Monte Sussidio fu aumentato di altri scudi 3000 d'oro da lire 4.3 l'uno, da erogarsi in compimento della fabrica delle Scuole Publiche, quali scudi 3000 furono dalli Sindici di Gabella assegnati a Giovanni Battista quondam Melchiore Remondini li 26 giugno 1563 per rogito del detto notaro Clearco Achillini.

Dell'anno poi 1573 in vigore di una bolla di Papa Gregorio XIII spedita li primo aprile detto anno fu ridotto il frutto del detto Monte Sussidio dall'otto al sei per cento, salva e riservata alli Sindici di Gabella la facoltà di francare il medemo Monte colli avvanzi del detto Dazio delle Drapperie di seta, detto il Dazio dell'Opera Bianca.

Come in fatti li detti Sindici dall'anno 1574 sino al 1590 francarono e totalmente estinsero il detto Monte Sussidio, come da varii instromenti rogati il notaro Giovanni Paolo Bergamini.

L'altro Monte fu denominato:

MONTE RESTAURO PUR ESSO ESTINTO

Per causa della carestia occorsa in questa città e suo contado l'anno 1590 Antonio Luchini e Annibale Gnetti Conduttori delli Dazii, o sia della Gabella Grossa, pretesero dalli Sindici di detta Gabella ristoro nella condotta di detti Dazii, stante la notabil perdita per essi conduttori sofferta, quindi li detti Sindici inerendo ad una bolla di Clemente VIII spedita li 25 ottobre 1595 eres-

p) *Segue* di Pio IV spedita detto dì 4 settembre 1560 *espunto.*

sero il detto Monte Restauro sopra le seguenti nuove imposizioni o sia aumenti di Dazii che si esiggevano in detta Gabella, e cioè:

la riduzione della moneta di tutto quello che si esigge in Gabella, anche per i Dazii assegnati al Monte Annona, al valore della moneta antica, che fu
5 considerato importare annue lire 9000;

l'aumento di un bolognino di quattrini correnti per ogni collo di mercanzia, che fu considerato importare annue lire 2250;

il dazio di un quattrino per libra di peso a tutte le mercanzie e robbe solite di pagare in Gabella che vengono di fuori del contado per distribuirsi in
10 città e suo contado, eccettuatene alcune espresse nell'infrascritto instromento, il qual dazio fu considerato importare annue lire 18000.

Questo Monte dunque fu eretto dalli detti Sindici di Gabella in capitale di lire 450000 a 6½ per cento, e fu assegnato alli detti Luchini e Gnetti conduttori in ristoro di detta loro perdita, con obbligo però alli medemi condut-
15 tori ingionto di francare il detto Monte Restauro fra il tempo e termine di anni 14, come di tutto ciò ne consta da instromento di transazione seguita fra detti Sindici di Gabella e detti Luchini e Gnetti conduttori di quella sotto li 2 decembre 1595 per rogito del notaro Lucio Faberi.

Ed in fatti detti conduttori francarono e totalmente estinsero dentro il con-
20 venuto termine di anni 14 il detto Monte, come consta da alcuni instromenti rogati il detto notaro Lucio Faberi, e successivamente restarono anche annullate le sudette nuove imposizioni.

DEL MONTE CONSERVAZIONE PRIVILEGGIATO E FRANCABILE

Dell'anno 1736, in occasione della permanenza in questa città e suo terri-
25 torio delle truppe alemane, avendo dovuto e dovendo tuttavia questa città soccombere ad un quotidiano dispendio pel loro mantenimento, ad effetto di evitare quella più volte minacciata militare licenza che sarebbe per apportarli l'ultima desolazione, et ad oggetto di avere fondo capace al pagamento de frutti de censi dovuti creare sino ad ora per liberarsi dalle passate necessità
30 nelle quali fu constituito questo paese dalle vessazioni de Francesi, e per soccombere alli sofferti passaggi delle truppe spagnole incaminate ad occupare il Regno di Napoli e di Sicilia, ebbe questo Senato riccorso alla Santa Memoria di Papa Clemente XII, il quale spedì un chirografo[q] segnato li 29 gennaro detto anno 1736, — e diretto all'eminentissimo signor Cardinale Giovanni
35 Battista Spinola San Cesareo Legato e da esso mandato ad esecuzione per suo decreto pronunziato li 9 febraio 1736 e ricevuto per rogito del notaro Pedini attuario nel Foro Civile, inesivamente anche ad una lettera dell'eminentissimo Arcivescovo al detto eminentissimo Legato diretta in data dei 5 febraio 1736,

q) Spedì un chirografo *soprascritto a* con suo chirografo *espunto*.

et in vigore anche di un senato consulto ottenuto li 12 febraio 1736 per rogito di Tomaso Palma Segretario Primario[r] — fu concessa licenza al detto Senato e suoi signori Assonti[s] di accrescere la Gabella Urbana delle Porte di soldi ventidue oltre gl'altri soldi otto che già si pagavano per ogni carro carico, birozzi e some a proporzione che si introducono in città, cerchia e suborghi, esentando da tale augumento le sole carra di pietre, sassi, sabia e materiali per le fabriche e massarizie di casa, e le some di folicelli, soggettando al pagamento di detto augumento di Gabella, — che fu computato poter ascendere ad annui scudi trentamilla romani, — ogni e qualunque sorta di persone Ecclesiastiche, secolari e regolari di qualunque Istituto, qualunque Collegi, Abbazie e Commende, Case, Ospitali, Chiese, Vescovi, Arcivescovi, Cardinali e privileggiati qualunque, patentati del Sant'Uffizio, eccettuati unicamente quelli che *actu inserviunt* al Santo Tribunale, come anche compresi qualunque luoghi del contado e territorio della Legazione di Bologna, niuno eccettuato; con facoltà in oltre di creare sopra questa nuova gravezza censi o cambii, anche con persone estere, e di eriggere uno o più Monti; con che il provento di tale augumento di Dazio sia depositato nel Monte di Pietà per convertirsi nel pagamento de frutti de debiti da contrarsi, o Monti da erigersi, siccome pure in pagamento de frutti de censi già dovuti creare sino ad ora per le passate necessità[t] e tutto ciò che sopravanzarà, pagati li frutti, debba convertirsi in estinzione de capitali, e non altrimenti, sotto pena della censura; e di più ordinò detto Sommo Pontefice che in fine di ciascun semestre si dovessero davvanti il reverendissimo Cardinale Legato *pro tempore* coll'assistenza de deputati dell'uno e l'altro clero rivedere i conti delle rendite e proventi predetti, e come più latamente consta dalli detti chirografo pontifizio, decreto dell'eminentissimo Legato e senato consulto in vigore de quali[u] fu eretto il Monte Conservazione, col frutto al quattro e mezzo per cento, privileggiato ma però francabile[v], e fu venduto a diversi compratori per lire di moneta corrente camerale qui in Bologna . . . . lire 706012. 2. 8.

Ma non trovandosi molta concorrenza de compratori de luoghi di questo Monte, non ostante il rigoroso frutto suddetto, e continuando tuttavia il bisogno sovraccennato, questo Senato si appigliò al partito di riccorrere alli Genovesi, col creare con quella nazione alcuni censi e cambii che riuscirono di maggior aggravio della vendita de luoghi di questo Monte.

Item dell'anno 1737, li 16 agosto, furono venduti altri luoghi di questo Monte Conservazione per lire 141385.10, col frutto al tre e mezzo per cento, ed il prezzo fu erogato in estinzione di alcuni censi colli Genovesi.

r) *Il passo fra lineette da* e diretto *a* Primario *è aggiunto a margine.* s) Fu concessa — Assonti *è aggiunto a margine in sostituzione di* le concesse licenza *espunto.* t) *Il passo seguente da* e tutto ciò *a* dalli detti *è aggiunto parte in interlinea e parte a piè di pagina in sostituzione di* nelle quali detto Senato fu constituito da Francesi e per lo passaggio delle truppe spagnole che andarono ad occupare il detto Regno di Napoli e di Sicilia. In vigore dunque di detti *espunto.* u) Decreto — de quali *nell'interlinea.* v) Privileggiato — francabile *nell'interlinea.*

Dell'anno poi 1738[x] il Senato sudetto, pensando al sollievo de poveri ed inerendo[z] alla mente di Nostro Signore mediante senato consulto li 2 giugno 1738 ottenuto per rogito del dottor Lotti Segretario Primario convalidato anche con decreto di codesto eminentissimo Spinola San Cesareo Legato dei 4 giugno 1738 per gl'atti Pedini, ordinò la suppressione del detto aumento di Dazio sopra ogni carro di combustibili, ordinando che questi dovessero solo pagare quindici bolognini per ogni carro, cioè otto bolognini per il Dazio antico e sette bolognini per il Dazio nuovo.

Et in surrogazione di detta diminuzione di Dazio per li combustibili furono imposte le altre seguenti gravezze, cioè:

l'estimo de beni di montagna e pianura posseduti da fumanti fu aggravato di soldi tre per ogni lire cento del loro valore;

li beni e terreni sì di montagna che di pianura posseduti da chiunque furono aggravati di bolognini due per ogni corba di seminaggione di formento di parte dominicale e rusticale[a];

il Dazio delle Moline e Macinato fu accresciuto di bolognini quattro e denari sei sopra ogni corba di formento che si macina e che presentemente si paga da cittadini, comprendendo tanto laici che Ecclesiastici, secolari e regolari, e come dal detto senato consulto[b].

Item negl'anni 1738 e 1739 furono venduti altri luoghi di questo Monte Conservazione per lire 344000, col frutto al 3 per cento, ed il prezzo di quelli fu erogato in estinzione de censi colli Genovesi.

Dell'anno 1742 e negl'anni susseguenti, essendo nuovamente stata costretta questa città a crear nuovi debiti per provedere ai bisogni delle truppe spagnole incaminate ad occupare li Stati di Parma e Piacenza e permanenti in questo territorio a causa degl'ostacoli incontrati, e poco doppo la loro partenza essendo stata costretta a crearne altri per provedere ai bisogni delle truppe alemane sopravenute, e non essendo sufficiente la dote assegnata al Monte Conservazione sopra il Dazio delle Porte per sopportare un tanto peso, il Senato ebbe riccorso al regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV, il quale spedì[c] due suoi chirografi, nel primo de quali segnato li 11 novembre 1743, — diretto a codesto eminentissimo Alberoni Legato e da esso mandato ad esecuzione per suo decreto del quale negl'atti Pedini col senato consulto ottenuto per rogito del signor dottor Lotti Segretario Primario[d], — concesse facoltà di accrescere la Gabella Urbana delle Porte di altri bolognini dieci per carro, oltre il peso solito a pagarsi doppo l'ultimo accrescimento seguito dell'anno 1736,

x) *Segue* li 4 luglio *espunto.* z) Ed inerendo — atti Pedini *a margine.* a) *Segue* Questa imposizione non sortì alcun effetto *compreso fra lineette.* b) E come — consulto *nell'interlinea in sostituzione di* e come dal decreto dell'eminentissimo signor Cardinale Spinola San Cesareo Legato ricevuto detto giorno 4 luglio 1738 per gl'atti Pedini notaro nel Foro Civile *espunto.* c) Spedì *nell'interlinea in sostituzione di* con *espunto.* d) *Il passo fra lineette da* diretto *a* Segretario Primario *è aggiunto a margine.*

e proporzionabilmente per li birozzi, carichi e some che s'introducano in città, cerchia e suborghi, eccettuati solamente li carri carichi di pietre, sassi sabia e materiali per le fabriche e suppellettili di casa e some di folicelli eccettuati ancora dell'anno 1736; e da questo nuovo accrescimento di bolognini dieci furono anche[e] eccettuati i carri, birozzi e some di paglia, stoppia, strami, erbaggi, frutti, polli, ova e salvatici; li combustibili restorono come furono sgravati del 1738, cioè di dover pagare soli bolognini quindici per carro, soggettando al pagamento di detto aumento di Gabella ogni e qualunque sorta di persone Ecclesiastiche, secolari e regolari di qualunque Istituto, qualunque Collegi, Abbazie e Commende, Case, Chiese, Ospitali, Vescovi, Arcivescovi, Cardinali e privileggiati qualunque, patentati del Sant'Uffizio, — eccettuati unicamente quelli che *actu inserviunt* al Santo Tribunale, — e ogni e qualunque luoghi del contado e territorio della Legazione di Bologna, niuno eccettuato.

Nel secondo chirografo, segnato li 4 marzo 1744, esso Sommo Pontefice concesse facoltà di accrescere il prezzo del sale nel seguente modo, e cioè:

il sal commune, detto sal negro, quattrini dieci per ogni quartirolo[f], così che in avvenire, compreso il solito prezzo antecedente, si dovesse pagare baiocchi sei per ogni quartirolo di peso[g] non alla raggione di libre 10 come esser dovrebbe, ma bensì di sole libre 9 attesa la rettenzione di una libra per ogni quartirolo promanante dalla gravezza che fu aggiunta nell'anno 1697 per la fabrica della Nuova Cervia;

il sal bianco, detto sal regaglia, quattrini undici per ogni quartirolo di detto peso, cosicchè in avvenire si dovesse pagare baiocchi dieci e quattrini quattro per quartirolo[h];

il sal fiore, detto salina, quattrini undici per quartirolo, perlocchè dovesse pagarsi in avvenire baiocchi dodici e quattrini quattro per ogni quartirolo di detto peso;

e tal accrescimento si dovesse intendere proporzionatamente ne mezzi quartiroli e ne quarticini, soggettando al pagamento de soprariferiti prezzi stabiliti alli sali suddetti ogni e qualunque sorte di persone della città, contado, territorio e distretto, anche quelli di Medicina, Villafontana e Ganzanigo, Selva, Castel Guelfo e di qualunque altri luoghi niuno eccettuato, Ecclesiastici, secolari e regolari di qualunque Istituto, qualunque Collegi, Abbazie e Commende, Case, Ospitali, Chiese, Vescovi, Arcivescovi, Cardinali e privileggiati qualunque, patentati e ministri attuali del Santo Uffizio.

Per lo contrario fu abolito il Dazio della Carta Bollata imposto e contenuto negl'editti e dichiarazioni publicate li 21 e 30 ottobre 1741 e 25 giugno

e) Anche *nell'interlinea.* f) *Segue* di libre nove di peso *espunto.* g) Di peso *nell'interlinea* h) *Segue* di peso *espunto.*

1743, il provento del qual Dazio si depositava sul Monte di Pietà a disposizione di Nostro Signore [i].

In fatti il detto Senato, oltre l'accrescimento fatto a questo Monte Conservazione per le somme e colli frutti che si diranno in appresso, impose alcuni censi e creò alcuni cambii colla Nazione Genovese per la somma di trecentomilla genovine in circa [l].

(Item dell'anno corrente 1744, mediante notificazione li 22 agosto publicata di ordine di codesto eminentissimo e reverendissimo signor Cardinale Doria Legato, fu intimata alli Creditori di questo Monte Conservazione che fecero acquisti in esso Monte dell'anno 1736 per la somma in tutto di lire 706012.2.8 col frutto al 4½ per 100, fu intimata, dissi, la riduzione de loro frutti dal 4½ al solo 4 per 100, da principiare tal riduzione li 22 settembre 1744 in avvenire, colla facoltà a chi non fosse contento di tal riduzione di dimandare e conseguire la restituzione de loro capitali mediante dichiarazione da farsi dentro il termine di giorni 30 negl'atti del signor dottor Lotti Segretario Maggiore [m], come in fatti ne seguirono alcune francazioni per lire 66000, sicchè li capitali venduti nel detto anno 1736 restarono in lire 640012.2.8.

Item dell'anno 1747, mediante altra notificazione li 7 febraro publicata d'ordine di codesto eminentissimo e reverendissimo signor Cardinale Giorgio Doria Legato, fu intimato alli Creditori di questo Monte Conservazione che fecero acquisti in esso Monte dell'anno 1736 col frutto al 4½ per 100 e che in vigore dell'altra soprariferita notificazione dei 22 agosto 1744 furono ridotti al 4 per cento, fu intimata, dissi, la riduzione del loro frutto del 4 al solo 3½ per cento, da principiare tal riduzione li 10 marzo 1747 in avvenire, colla facoltà a chi non fosse contento di tale riduzione di dimandare dentro il termine di giorni trenta da decorrere dal giorno della pubblicazione di detta notificazione la restituzione de loro capitali, e quelli che dentro detto termine non auranno fatta tale dichiarazione negl'atti del signor dottor Lotti Segretario Maggiore [n] s'intenda che abbiano aderito a detta riduzione e quella accettata, come in fatti ne seguirono alcune francazioni per lire 30822.15.6, sicchè li capitali venduti nel detto anno 1736 restorono in lire 609189.7.2) [o].

i) *Segue* E sopra li detti due aumenti di Dazii il detto Sommo Pontefice concesse facoltà al Reggimento di Bologna di imporre censi, crear cambii e far altri leciti fruttiferi contratti e di eriggere uno o più Monti o accrescere li già eretti per quelle quantità di denari che di tempo in tempo anderanno occorrendo a quei frutti che riuscirà di stabilire ne presenti calamitosi tempi, e come più latamente appare dal detto secondo chirografo dei 4 marzo 1744 diretto a monsignor Giovanni Carlo Molinari Vicelegato e da esso mandato ad esecuzione con suo decreto dei 14 marzo 1744 ricevuto negl'atti Pedini e come anche consta dal senato consulto ottenuto li 21 marzo 1744 per rogito del signor dottor Lotti Segretario Primario *il tutto espunto, con l'ultima parte da* e come più latamente *a* Segretario Primario *aggiunta a margine.* l) In circa *nell'interlinea.* m) Mediante dichiarazione — Segretario Maggiore *a margine.* n) Negli atti — Segretario Maggiore *a margine.* o) *Gli ultimi due capoversi compresi fra parentesi tonde sono espunti con un tratto di penna trasversale; segue, su una pagina numerata 89, la distinta dei capitali componenti il Monte Conservazione, che presenta diverse correzioni ed infine risulta espunta con un tratto di penna trasversale; nello stesso modo risulta espunto il* Ristretto di tutti li sopradescritti Monti ragguagliati al 3 per 100 *compreso nel le pagine 90-93, ripetuto ed ugualmente espunto alle pagine 98-102.*

Del bolognino d'argento.

Anticamente in questa città di Bologna si batteva una moneta chiamata « bolognino d'argento », e ciò si raccoglie da un instromento di appalto della [p] Zecca li 4 aprile 1464 rogato per il notaro Alberto Parisi nel quale si ordina che il Zecchiere debba battere li bolognini d'argento, e che l'argento di che si devono fare li bolognini debba essere e sia alla lega di uncie nove e cinque sesti di argento fino per libra di peso, et il resto rame, che saranno uncie due et un sesto di rame per libra di peso; li quali bolognini d'argento debbano essere stampati di questa insegna, lettere e forma, cioè da un lato li sia intorno scritto « Bononia » ponendo in mezzo del detto bolognino la lettera « A » con duoi circoli d'intorno, e dall'altro lato li sia intorno scritto e stampato « docet », e nel mezzo li sia un lione diritto, con la bandiera della croce nelle zampe dinanzi, e che di detti bolognini ne vada all'unza di peso al più bolognini trentatre, et alla libra 396.

Del qual bolognino d'argento eccone l'impronta e peso:

Dall'esistenza di questa moneta ne desunse il nome la lira, cioè quella lira che in oggi viene comunemente considerata di valore di bolognini vinti, o sia quattrini numero 120; la qual lira quando era composta di detti bolognini d'argento denominavasi lira di bolognini d'argento, e quando era composta di altra qualità di monete denominavasi lira di quattrini.

Quindi li Creditori de Monti Pesce, Porte, Pavaglione e Rettaglio Vecchio, che avevano li loro capitali designati in tante lire di bolognini d'argento, per il prezzo di tali lire conseguirono baiocchi vent'uno e quattrini quattro, e ciò inesivamente alla determinazione li 9 agosto 1705 emanata [q] in una par-

p) Di appalto della *soprascritto* a di *espunto*. q) Emanata *nell'interlinea*.

ticolare congregazione di prelati deputata in Roma dalla Santa Memoria di Clemente XI per soppire le differenze che allora vertevano fra il Reggimento di Bologna e li Creditori Montisti, nella quale per ciò che concerne alli Creditori de suddetti Monti eretti in lire di bolognini d'argento[r] fu rescritto «restitutionem esse faciendam in libris currentibus cum additatione quattrenorum decem», e sotto li 13 settembre detto anno 1705 fu rescritto «In decisis, et amplius».

Prezzo dello scudo d'oro d'Italia di tempo in tempo.

1514.

Lo scudo d'oro del sole valeva . . . . lire 3. 8

1530.

Lo scudo d'oro del sole valeva . . . . lire 3.13

1533, 11 giugno[s].

Lo scudo d'oro del sole valeva . . . . lire 3.13

1538, 16 maggio.

Lo scudo d'oro del sole valeva . . . . lire 3.15[t]

1541, 19 novembre.

Lo scudo d'oro valeva . . . . lire 3.16

1543, 4 aprile.

Lo scudo d'oro valeva . . . . lire 3.17

Dell'anno	1555, 21 settembre	lire 4
	1556 e 1557	lire 4. 1
	1558 a tutto il 1561	lire 4. 3
	1562 a tutto il 1564	lire 4. 4
	1565 a tutto il 1571	lire 4. 5
	1572 a tutto il 1580	lire 4. 5[u]
	1581 a tutto il 1585	lire 4. 7
	1586	lire 4. 8
	1587 e 1588	lire 4.10

r) Eretti — d'argento *nell'interlinea*. s) 1533 *corretto da* 1532. t) *Segue* 1537. Lo scudo d'oro valeva lire 3.15 1540, 19 novembre. Lo scudo d'oro d'Italia valeva lire 3.16.2 *espunto*. u) 5 *correttoda* 7.

Dell'anno 1589	lire 4.13
1590	lire 4.15
1591 a tutto il 1594	lire 4.16
1595 a tutto il 1600	lire 5
1601, 1602 e 1603	lire 5. 2
1604, 1605 e 1606	lire 5. 5
1607	lire 5. 6
1608, 1609, 1610 e 1611	lire 5.10
1612	lire 5.14
1612	lire 5. 5
1613	lire 5. 8
1614 e 1615	lire 5.10
1616	lire 5.11
1617	lire 5.13
1618	lire 5.15
1619	lire 5.16
1620 e 1621	lire 6. 1
1622	lire 6. 3 e 6. 5
1623, 1624 e 1625	lire 6. 6
1626, 1627 e 1628	lire 6. 7
1629	lire 6. 8
1630	lire 6.10
1631	lire 6.11
1632	lire 6.12
1633	lire 6.15
1634 e 1635	lire 6.19
1636	lire 6.19 e lire 7
1637	lire 7. 1 e lire 7. 2
1738, 1639 e 1640	lire 7. 3
1641 e 1642	lire 7. 4
1643	lire 7. 5
1644	lire 7. 6
1645	lire 7. 7 e lire 7. 8
1646	lire 7. 8 e lire 7. 9
1647, 1648 e 1649	lire 7. 8
1650 a tutto il 1654	lire 7. 8
1654 per bando fu posto a	lire 7.10

et in tal valore può credersi che continuasse sino al 1686, imperocchè in vigore di un decreto di monsignor Giustiniani Uditore dell'eminentissimo signor Cardinale Annibale Albani Camerlengo di Santa Chiesa

emanato nella causa Bononiensis Montis Iulii li 20 luglio 1735 per gl'atti di Felice Antonio Pauletti Segretario della Reverenda Camera Apostolica fu liquidato il valore del detto scudo d'oro come segue, cioè:

5 Per l'anno 1687 in . . . . lire 7.12. 6
Per l'anno 1688 a tutto il 1696 . . . . lire 7.15
Per l'anno 1697 a tutto agosto 1708 in . . . . . . lire 8
Da agosto 1708 a tutto il 1728 . . . . lire 8. 2. 6
E per l'anno 1729 a tutto il corrente 1745 . . . . lire 8.10.

SPOGLIO SISTEMATICO
SECONDO LO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI *ACTA ITALICA*

AVVERTENZA: Nello <Spoglio> presente non è considerata la Sezione **B III d** (Debito pubblico) poichè ad essa corrisponde il contenuto dell'intero volume.

B (AMMINISTRAZIONE CENTRALE).

I (GENERALE) 6, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 41, 42, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 113, 115.

II (PARTICOLARE):

a (Personale) 69.
c (Sicurezza pubblica) 26.
d (Acque e navigazione interna) 12, 13, 35, 36, 105, 106, 107, 108.
h (Sanità) 59, 93, 96.
i (Assistenza elemosiniera) 31.
l (Annona) 38, 73, 74, 88.
o (Artigianato) 38.
p (Fiere e mercati) 18, 37, 61, 62, 68, 90, 104, 106.
q (Pubblica istruzione) 4, 11, 13, 26, 46, 60.
t (Milizie) 54, 55, 94.

III (FINANZIARIA):

c (Imposte) 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 95, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113.
e (Moneta) 90, 114, 115, 116, 117.
f (Tesoreria) 5, 6, 7, 9, 11, 16, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 57, 78, 79, 90, 91.

INDICI

INDICE ANALITICO

DEI NOMI DI PERSONA, DEI TOPONIMI E DELLE ISTITUZIONI

I numeri in corpo maggiore si riferiscono alle pagine; i numeri in corpo minore alle righe o, se sono seguiti dalla lettera n, alle note.

INDICE SOMMARIO

TAVOLE FUORI TESTO

La stampa di questo volume decimoquarto della serie
ACTA ITALICA, pubblicato dalla Fondazione
italiana per la storia amministrativa,
è stata ultimata in Varese presso la
Società Tip. < Multa Paucis >
il 30 gennaio 1968